SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 74

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 29 marzo 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 2000, n. **71.**

Attuazione della direttiva 97/76/CE recante norme in materia di carni macinate, di preparazione di carni e di taluni prodotti di origine animale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25;

Vista la direttiva 97/76/CE, del Consiglio, del 16 dicembre 1997, che modifica la direttiva 77/99/CEE e la direttiva 72/462/CEE per quanto riguarda le norme applicabili alle carni macinate, alle preparazioni di carni e a taluni altri prodotti di origine animale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, e successive modifiche;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 2000;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2000;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537 e successive modificazioni

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera *d)* del comma 3 dell'articolo 4 è sostituita dalla seguente:

«*d)* essere accompagnati durante il trasporto dalla documentazione di cui all'articolo 5.»;

b) all'allegato *B,* capitolo V, punto 4, è aggiunta la seguente lettera:

«*e)* l'impiego di amido o di proteine di origine animale o vegetale per usi diversi da quello tecnologico in connessione con la denominazione commerciale.»;

c) all'allegato *C,* il capitolo III è sostituito dal seguente:

«*Capitolo III*

CONDIZIONI DI PRODUZIONE, IMMISSIONE SUL MERCATO E IMPORTAZIONE DI STOMACI, VESCICHE E BUDELLA LAVATI, SALATI O ESSICCATI E/O RISCALDATI.

Oltre alle condizioni menzionate nell'allegato *A* e nel capitolo II dell'allegato *B,* gli stabilimenti che procedono al trattamento di stomaci, vesciche e budella debbono rispettare le seguenti condizioni:

1) le materie prime devono provenire da animali che, dopo le ispezioni *ante mortem* e *post mortem,* sono stati giudicati idonei al consumo umano;

2) i prodotti che non possono essere mantenuti a temperatura ambiente debbono essere immagazzinati fino al momento della spedizione nei locali adibiti a tal fine; in particolare, i prodotti che non sono né salati né essiccati debbono essere mantenuti a una temperatura inferiore a 3 °C;

3) le materie prime debbono essere trasportate dal macello d'origine allo stabilimento in condizioni igieniche soddisfacenti ed eventualmente refrigerate in funzione del tempo trascorso tra la macellazione e la raccolta delle materie prime. I veicoli e i contenitori adibiti al trasporto debbono avere le superfici interne lisce e essere di facile lavaggio, pulizia e disinfezione. I veicoli utilizzati per il trasporto di materie prime congelate debbono essere concepiti in modo da mantenere la temperatura prescritta per tutta la durata del trasporto;

4) deve essere previsto un locale per il magazzinaggio del materiale di confezionamento e di imballaggio;

5) il confezionamento e l'imballaggio devono essere effettuati in maniera igienica in un locale o in un luogo adibito a tal fine;

6) l'impiego di legno è vietato; tuttavia, è autorizzato l'uso di palette di legno per il trasporto dei recipienti contenenti i prodotti in questione.».

Art. 2.

Riferimenti

1. I riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 227, contenuti nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, e successive modificazioni, sono sostituiti con il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998, n. 309.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 2000

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TOIA, *Ministro per le politiche comunitarie*

BINDI, *Ministro della sanità*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

DILIBERTO, *Ministro della giustizia*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione dei principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 5 febbraio 1999, n. 25 (legge comunitaria 1998) prevede che con decreto legislativo, da emanarsi entro il 27 febbraio 2000, vengano emanate disposizioni per dare attuazione alla direttiva 97/76/CE, che modifica la direttiva 77/99/CEE e la direttiva 72/462/CEE per quanto riguarda le norme applicabili alle carni macinate e ai prodotti a base di carne.

— La direttiva 97/76/CE è pubblicata in G.U.C.E. L 25 del 16 gennaio 1998.

— La direttiva 77/99/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 26 del 31 gennaio 1977.

— La direttiva 72/462/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 302 del 31 dicembre 1972.

— Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 537, concerne: «Attuazione della direttiva 92/5/CEE relativa a problemi sanitari in materia di produzione e commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale».

Note all'art. 1:

— Per quanto concerne il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, ved. note alle premesse. Il comma 3 dell'art. 4, come modificato dal presente decreto recita:

«3. Gli altri prodotti di origine animale devono:

a) essere preparati nel rispetto delle condizioni specifiche previste dall'allegato *C;*

b) essere sottoposti all'autocontrollo di cui all'art. 7 ed al controllo conformemente all'allegato *B,* capitolo IV;

c) essere preparati in stabilimenti riconosciuti conformemente all'art. 8, per i quali sussistano requisiti previsti dall'allegato *A* e controllati conformemente all'art. 12;

d) essere accompagnati durante il trasporto dalla documentazione di cui all'art. 5».

— L'allegato *B* reca: «condizioni speciali per i prodotti a base di carne».

— Il punto 4 del capitolo V, come modificato dal presente decreto, recita:

«4. Oltre a quanto prescritto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sul confezionamento o sull'etichetta dei prodotti a base di carne devono figurare, in modo visibile e leggibile, le seguenti indicazioni:

a) qualora non risulti chiaramente dalla denominazione commerciale del prodotto, o dall'elenco degli ingredienti conformemente al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, la specie o le specie animali da cui le carni sono state ottenute;

b) una dicitura che consenta d'identificare un quantitativo di prodotti ottenuti in condizioni tecnologiche analoghe e tali da presentare gli stessi rischi; tale dicitura può consistere nella menzione della data di scadenza, ovvero della data di preparazione o del termine minimo di conservazione espressi in giorno, mese ed anno;

c) per gli imballaggi dei prodotti non destinati al consumatore, di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, la data di preparazione o un codice che possa essere interpretato dal destinatario e dall'autorità competente e che ne consenta l'individuazione; tali dati possono in alternativa essere indicati secondo le modalità previste dal comma 2 dell'art. 17 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109;

d) la denominazione commerciale seguita dal riferimento alla norma o legislazione nazionale, qualora esistente, che l'autorizza;

e) l'impiego di amido o di proteine di origine animale o vegetale per usi diversi da quello tecnologico in connessione con la denominazione commerciale».

— L'Allegato *C* riguarda le norme specifiche di igiene per la fabbricazione di altri prodotti di origine animale.

Note all'art. 2:

— Il D.P.R. 1° marzo 1992, n. 227, riguarda il regolamento di attuazione della direttiva 88/657/CEE che fissa i requisiti relativi alla produzione ed agli scambi di carni macinate, delle carni in pezzi di peso inferiore a cento grammi e delle preparazioni di carni.

— Per quanto concerne il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, ved. note alle premesse.

Il D.P.R. 3 agosto 1998, n. 309, riguarda il regolamento recante norme di attuazione della direttiva 94/65/CE, relativa ai requisiti applicabili all'immissione sul mercato di carni macinate e di preparazione di carni.

00G0111

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 16 febbraio 2000.

Nomina del commissario generale del Governo italiano per l'esposizione universale di Hannover 2000.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO, DEL COMMERCIO CON L'ESTERO E DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Premesso che con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro del commercio con l'estero, e con il Ministro del tesoro, datato 20 novembre 1997, il sig. Violenzio Ziantoni è stato nominato commissario generale per l'esposizione universale di Hannover 2000;

Viste le dimissioni dall'incarico predetto rassegnate dal sig. Violenzio Ziantoni con nota dell'11 febbraio 2000, accolte in pari data;

Ritenuta la necessità di procedere senza indugio alla nomina di un nuovo commissario;

Visto l'art. 13 della convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, resa esecutiva con regio decreto 13 gennaio 1931, n. 24, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 893, e modificato con protocollo firmato a Parigi il 10 maggio 1948, reso esecutivo con legge 13 giugno 1952, n. 687, e con protocollo firmato a Parigi il 30 novembre 1972, reso esecutivo con la legge 3 giugno 1978, n. 314;

Decreta:

L'ambasciatore Arduino Fornara è nominato commissario generale per l'esposizione universale Hannover 2000 in sostituzione del sig. Violenzio Ziantoni, a decorrere dal 16 febbraio 2000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2000

Il Ministro degli affari esteri
DINI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
LETTA

Il Ministro del commercio con l'estero
FASSINO

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
AMATO

Registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 2000
Registro n. 1 Esteri, foglio n. 110

00A3486

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 15 marzo 2000.

Riconoscimento di titoli di studio accademico/professionali esteri quali titoli validi per l'iscrizione all'albo degli «assistenti sociali» e l'esercizio della professione in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Maria Paz Melgares De Aguilar Lopez, nata a Murcia il 18 novembre 1972, cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «trabajadora social» di cui è in possesso — come attestato dal «Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales» a cui la richiedente è iscritta dal 28 settembre 1999 — ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «assistente sociale»;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Diplomada en Trabajo Social» conseguito presso la «Escuela Universitaria de Trabajo Social» dell'Università di Murcia nell'ottobre 1997;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 16 dicembre 1999;

Considerato il parere dell'Ordine nazionale degli assistenti sociali;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Maria Paz Megares-Aguilar Lopez, nata a Murcia il 18 novembre 1972, cittadina spagnola, sono riconosciuti i titoli accademico/professionali di cui in premessa quali titoli validi per l'iscrizione all'albo degli «assistenti sociali» e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di sei mesi.

Le modalità di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato *A,* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulla seguente materia: «legislazione sociale in Italia».

Roma, 15 marzo 2000

Il direttore generale: HINNA DANESI

ALLEGATO *A*

(a) Prova attitudinale: il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, legando la copia autenticata del presente decreto. La prova, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel decreto, consiste in un colloquio da svolgersi in lingua italiana.

(b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto all'acquisizione di pratica nel settore della legislazione sociale. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento e la dichiarazione di disponibilità dell'assistente sociale tutor.

00A3508

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 6 marzo 2000.

Accertamento di irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Ferrara.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO PER LE REGIONI EMILIA-ROMAGNA E MARCHE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazione, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successivamente modificato dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, contenente modifica dell'art. 3 della legge 28 luglio 1961, n. 770, già modificato con la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note prot. 4585 del 23 febbraio 2000 dell'ufficio del territorio di Ferrara con la quale è stato comunicato che, a causa delle operazioni relative alle installazioni della nuova architettura della banca dati del catasto l'ufficio è stato chiuso al pubblico nelle giornate dal 14 al 17 febbraio 2000;

Ritenuto che la sopracitata causa è da considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato l'irregolare funzionamento dell'ufficio creando disagi ai contribuenti;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Ferrara è accertato per i giorni dal 14 al 17 febbraio 2000.

Le attività dell'ufficio del territorio di Ferrara sono regolarmente riprese in data 18 febbraio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Bologna, 6 marzo 2000

Il direttore compartimentale: MARINO

00A3503

DECRETO 9 marzo 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio delle entrate di Piacenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'EMILIA ROMAGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio di Piacenza ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio nei giorni 14 e 15 febbraio 2000 a causa di interruzione del collegamento del sistema informatico, dovuto all'attuazione del piano di migrazione del sistema operativo delle apparecchiature degli uffici delle entrate ad opera della SOGEI, proponendo l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio delle entrate di Piacenza è accertato per i giorni 14 e 15 febbraio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 9 marzo 2000

Il direttore regionale: PIRANI

00A3563

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 25 novembre 1999.

Valore e caratteristiche tecniche di tre francobolli celebrativi della preparazione al Giubileo, nel valore di L. 1000 - € 0,52 ciascuno.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE
DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1º dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che dispone la trasformazione dell'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni in Ente pubblico economico;

Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto-legge che fissa la trasformazione dell'Ente «Poste italiane» in società per azioni al 31 dicembre 1996;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che differisce al 31 dicembre 1997 il termine di attuazione della suddetta trasformazione e demanda al CIPE l'eventuale modifica del predetto termine;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 1997, n. 244, relativa alla trasformazione dell'Ente «Poste italiane» in società per azioni dal 28 febbraio 1998;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative nell'anno 1999, integrato con decreti del Presidente della Repubblica 14 settembre 1998 e 30 aprile 1999 e con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1999 che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli celebrativi della preparazione al Giubileo;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante le disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale;

Vista la raccomandazione 23 aprile 1998, 98/287/CE, della Commissione delle Comunità europee relativa alla doppia indicazione dei prezzi e degli altri importi monetari, da determinare a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento CE n. 1103/97 e degli articoli 3 e 4 comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 1999, tre francobolli celebrativi della preparazione al Giubileo, nel valore di L. 1.000-€ 0,52 per ciascun soggetto.

I francobolli sono stampati in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40x30; formato stampa: mm 36x26; dentellatura: 14x13¼; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari per ciascun francobollo; foglio: cinquanta esemplari, valore «L. 50.000» «€ 25,82», per ciascun francobollo.

Un medesimo frammento di pergamena accomuna le tre vignette che riproducono rispettivamente: la Tabula Peutingeriana, copia medievale di una carta dell'età imperiale ritrovata nel 1507 dall'umanista viennese C. Celtes e pubblicata da Conrad Peutinger da cui prese nome, in cui è visibile la via Francigena, principale via

di comunicazione nel Medioevo tra l'Europa centrale e l'Italia, percorsa da migliaia di pellegrini per giungere a Roma, sede della Cristianità; una stampa del XVIII secolo raffigurante pellegrini in visita alle quattro Basiliche di Roma e alla Scala Santa; un particolare, raffigurante dei pellegrini, del bassorilievo della facciata del Duomo di Fidenza, monumento medievale attribuito a Benedetto Antelami, iniziato in stile romanico nel XII secolo e completato goticamente nel XIII secolo.

Completano ciascun francobollo le rispettive leggende «TABULA PEUTINGERIANA», «STAMPA DEL SECOLO XVIII» E «BASSORILIEVO», le scritte «GIUBILEO 2000» e «ITALIA» ed il valore «1000» «€ 0,52».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 1999

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
GUIDARELLI MATTIOLI

Il provveditore generale dello Stato
BORGIA

00A3487

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 16 marzo 2000.

Proroga del termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il proprio decreto 8 marzo 2000 recante «Modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000;

Preso atto delle difficoltà oggettive riscontrate dal Dipartimento per l'organizzazione logistica del personale da adibire all'elaborazione dei dati;

Ritenuto pertanto di dover posticipare il termine previsto dall'art. 1 del suindicato decreto 8 marzo 2000 al fine di consentire alle aziende farmaceutiche di utilizzare il citato programma software ministeriale;

Decreta:

Articolo unico

Per le motivazioni nelle premesse esplicitate, il termine utile entro il quale le aziende farmaceutiche devono trasmettere i dati, di cui all'art. 1 del suindicato decreto 8 marzo 2000, è posticipato al 1° giugno 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2000

Il direttore generale: MARTINI

00A3506

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 16 febbraio 2000.

Modificazione del termine di presentazione al Ministero, da parte delle università, delle proposte di cui all'art. 7 (internazionalizzazione), comma 2, del decreto ministeriale 21 giugno 1999, relativo alla programmazione del sistema universitario per il triennio 1998-2000.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, recante la disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario;

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1998, che ha determinato gli obiettivi del sistema universitario per il triennio 1998-2000;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1999, n. 313, relativo alla programmazione del sistema universitario per il triennio 1998-2000, registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1999, registro 1UR - foglio n. 198 (*Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 27 ottobre 1999);

Visto l'art. 7 del predetto decreto il quale destina risorse finanziarie per l'incentivazione del processo di internazionalizzazione prevedendo, al comma 2, che le proposte che le università formuleranno al riguardo dovranno pervenire al Ministero, pena l'esclusione, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione di tale decreto nella *Gazzetta Ufficiale*;

Considerato che il Ministero ha già fornito alle università indicazioni operative al riguardo ma che la necessaria informatizzazione della procedura, a partire dalla formulazione delle proposte, ha presentato difficoltà imprevedibili, che non consentono di mettere in condizione tali istituzioni di provvedere al riguardo nei predetti termini;

Tenuto conto dell'interesse pubblico alla migliore utilizzazione di tali risorse, il cui presupposto è la formulazione delle proposte relative, da parte delle istituzioni interessate, con modalità informatiche che con-

sentano poi una idonea gestione della complessa procedura, si rende necessario portare da centoventi a centocinquanta il numero dei giorni previsti dall'art. 7, comma 2, del predetto decreto, ai fini della formulazione delle proposte da parte delle università;

Visto l'art. 24, comma 2, del predetto decreto il quale prevede che le modifiche agli articoli dello stesso, che si dovessero rendere necessarie, potranno essere disposte con decreto ministeriale, nel rispetto di quanto indicato al punto 2 del decreto ministeriale 6 marzo 1998;

Ritenuto, per le suesposte considerazioni, di dover modificare l'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 21 giugno 1999, n. 313;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 7 (internazionalizzazione) del decreto ministeriale 21 giugno 1999, n. 313, comma 2, è modificato nel senso che il termine entro il quale dovranno pervenire al Ministero proposte al riguardo da parte delle università, pena l'esclusione, è fissato a centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto nella *Gazzetta Ufficiale* (*Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 27 ottobre 1999).

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo.

Roma, 16 febbraio 2000

Il Ministro: ZECCHINO

Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2000
Registro n. 1 Università e ricerca scientifica e tecnologica, foglio n. 22

00A3539

DECRETO 13 marzo 2000.

Ammissione di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale di cui alla legge n. 22/1987 al finanziamento del Fondo speciale ricerca applicata (FSRA).

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO VI
DEL DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO
E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168: «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 25 ottobre 1968, n. 1089, istitutiva del Fondo speciale per la ricerca applicata;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale»;

Vista la legge 13 febbraio 1987, n. 22 «Ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1987, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria»;

Visto l'accordo di cooperazione internazionale sull'iniziativa Eureka;

Visto il decreto ministeriale del 12 ottobre 1998 con il quale sono stati ammessi al finanziamento del FSRA il C.R.F. S.C.P.A. e la Magneti Marelli nell'ambito del progetto internazionale bilaterale Italia/Francia Eureka E! 1535 Medea /A311 Atemaes - Tecnologie di assemblaggio per moduli elettronici per impiego autoveicolistico, per attività da svolgersi dal 18 luglio 1997 fino al 17 luglio 2001;

Tenuto conto che — a seguito del lancio nel giugno 1998 del nuovo progetto cluster Eureka E! 1888 Pidea, progetto mirato alle problematiche dell'assemblaggio e della interconnessione di circuiti microelettronici — i partner francesi, dietro sollecito delle proprie autorità pubbliche, hanno richiesto ed ottenuto il trasferimento delle attività dal 1° gennaio 1999 al 17 luglio 2001 all'interno del nuovo cluster Pidea più rispondente alle caratteristiche tecnologiche del progetto in esame;

Vista la richiesta avanzata dai partner italiani C.R.F. S.C.P.A. e Magneti Marelli, prot. 1021 del 30 settembre 1999, tesa ad ottenere la conferma del finanziamento per la seconda fase delle attività del progetto (1° gennaio 1999 - 17 luglio 2001) da trasferire all'interno del cluster Pidea;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 febbraio 1994, n. 20;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Considerato che il comitato tecnico scientifico, integrato dalla commissione tecnico consultiva nella riunione del 9 novembre 1999, di cui al punto 16 del resoconto sommario, ha espresso parere favorevole;

Ritenuto opportuno procedere alla autorizzazione, per i motivi di cui sopra, dei finanziamenti deliberati per il progetto Atemaes nell'attuale fase di valutazione all'interno del progetto cluster Pidea;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il finanziamento pubblico ai partecipanti italiani C.R.F. S.C.P.A. e Magneti Marelli per il progetto internazionale Eureka Atemaes le cui attività, da svolgersi dal 1° gennaio 1999 al 17 luglio 2001, vengono trasferite da Medea a Pidea.

Art. 2.

Le risorse necessarie degli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono state già determinate a suo tempo con il decreto ministeriale del 12 ottobre 1998 e graveranno sulle disponibilità del Fondo speciale ricerca applicata per il 1998.

Art. 3.

Per tutti gli interventi di cui al presente decreto, sono applicate le seguenti condizioni: ai sensi dell'art. 6,

comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge n. 46/1982, e successive modificazioni e integrazioni, sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-*bis* del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi.

La durata del progetto potrà essere maggiorata di dodici mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, sempre che tali slittamenti siano coerenti con lo svolgimento del progetto internazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2000

Il dirigente: FONTI

00A3509

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 7 marzo 2000.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° settembre 1995, 1° settembre 1996, 1° marzo 1997, 1° settembre 1997 e 1° marzo 1999 relativamente alle cedole con godimento 1° marzo 2000 e scadenza 1° settembre 2000.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 594129 del 10 agosto 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 30 agosto 1995 e n. 594297 del 12 settembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1995, recanti un'emissione di certificati di credito del Tesoro sessennali con godimento 1° settembre 1995, per l'importo di lire 910.815.000.000 (pari ad euro 470.395.871,64);

n. 787863/327 dell'11 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 18 settembre 1996, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° settembre 1996, attualmente in circolazione per l'importo di lire 15.160.860.000.000 (pari ad euro 7.829.917.112,16);

n. 178545/334 del 10 marzo 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 1997, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° marzo 1997, attualmente in circolazione per l'importo di L. 13.889.225.000.000 (pari ad euro 7.173.173.586,60);

n. 178873/340 del 25 agosto 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 3 settembre 1997, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° settembre 1997, attualmente in circolazione per l'importo di L. 19.378.715.000.000 (pari ad euro 10.008.253.634,04);

n. 474272/358 del 26 marzo 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 1999, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° marzo 1999, attualmente in circolazione per l'importo di euro 11.176.913.000,00;

i quali, tra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevedono che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero del tesoro;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° marzo 2000 e scadenza 1° settembre 2000;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con godimento 1° marzo 2000, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo di corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle cedole di scadenza 1° settembre 2000, è accertato nella misura del:

2,20% per i CCT sessennali 1° settembre 1995/2001 (codice titolo 36732), cedola n. 10;

2,20% per i CCT settennali 1° settembre 1996/2003 (codice titolo 36775), cedola n. 8;

2,05% per i CCT settennali 1° marzo 1997/2004 (codice titolo 110123), cedola n. 7;

2,05% per i CCT settennali 1° settembre 1997/2004 (codice titolo 114537), cedola n. 6;

2,00% per i CCT settennali 1° marzo 1999/2006 (codice titolo 132177), cedola n. 3.

In applicazione dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, gli oneri per interessi ammontano, salvo eventuali future operazioni di riacquisto sul mercato dei suddetti CCT con le disponibilità del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», a complessive L. 1.468.398.243.915 così ripartite:

L. 20.037.895.125 per i CCT sessennali 1° settembre 1995/2001 (codice titolo 36732);

L. 333.538.339.355 per i CCT settennali 1° settembre 1996/2003 (codice titolo 36775);

L. 284.728.616.830 per i CCT settennali 1° marzo 1997/2004 (codice titolo 110123);

L. 397.262.965.915 per i CCT settennali 1° settembre 1997/2004 (codice titolo 114537);

L. 432.830.426.690 per i CCT settennali 1° marzo 1999/2006 (codice titolo 132177),

e faranno carico al capitolo 2935 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2000

p. *Il direttore generale:* LA VIA

00A3634

DECRETO 7 marzo 2000.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1º ottobre 1993, 1º aprile 1994 e 1º ottobre 1994, relativamente alle cedole con godimento 1º aprile 2000 e scadenza 1º ottobre 2000.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 101145/284 del 22 settembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 12 ottobre 1993, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1º ottobre 1993, attualmente in circolazione per l'importo di L. 6.000.000.000.000 (pari ad euro 3.098.736.000,00);

n. 397552/292 del 23 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 9 aprile 1994, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1º aprile 1994, attualmente in circolazione per l'importo di lire 14.230.000.000.000 (pari ad euro 7.349.168.880,00);

n. 398420/295 del 26 settembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 6 ottobre 1994 recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1º ottobre 1994, attualmente in circolazione per l'importo di L. 18.141.615.000.000 (pari ad euro 9.369.345.916,44);

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministero del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1º aprile 2000 e scadenza 1º ottobre 2000;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con godimento il 1º aprile 2000, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle cedole di scadenza 1º ottobre 2000, è determinato nella misura del:

2,30% per i CCT settennali 1º ottobre 1993/2000 (codice titolo 36657), cedola n. 14;

2,30% per i CCT settennali 1º aprile 1994/2001 (codice titolo 36685), cedola n. 13;

2,30% per i CCT settennali 1º ottobre 1994/2001 (codice titolo 36694), cedola n. 12.

In applicazione dell'art. 8, comma 1 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, gli oneri per interessi ammontano, salvo eventuali future operazioni di riacquisto sul mercato dei suddetti CCT con le disponibilità del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», a complessive L. 882.545.608.595 così ripartite:

L. 137.999.759.760 per i CCT settennali 1º ottobre 1993/2000, (codice titolo 36657);

L. 327.289.430.225 per i CCT settennali 1º aprile 1994/2001, (codice titolo 36685);

L. 417.256.418.610 per i CCT settennali 1º ottobre 1994/2001, (codice titolo 36694),

e farà carico al capitolo 2935 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2000

p. *Il direttore generale:* LA VIA

00A3635

DECRETO 10 marzo 2000.

Emissione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-24) con decorrenza 16 marzo 2000 e scadenza 15 marzo 2002, prima e seconda tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro

del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 marzo 2000 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 12.260 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre una emissione di certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi (CTZ-24);

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particole l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una prima tranche di «CTZ-24», con decorrenza 16 marzo 2000 e scadenza 15 marzo 2002, fino all'importo massimo di 2.500 milioni di euro.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Al termine della procedura di assegnazione è prevista automaticamente l'emissione della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei certificati di credito di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi del l'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, gli importi sottoscritti dei certificati sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

Il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari autorizzati, di cui all'art. 30 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, accrediteranno i relativi importi nei conti di deposito intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

I certificati medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 4.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 15 marzo 2002, tenendo conto delle disposizioni di cui ai citati decreti legislativi n. 239 del 1996 e n. 461 del 1997 e del decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998 di cui all'art. 16 del presente decreto.

La determinazione della quota dello scarto di emissione sarà effettuata in conformità a quanto disposto dall'art. 13, primo comma, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, citato in premessa.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza tra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a), b),* e *c)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo

unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'Albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1, del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4, del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g),* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'Albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1, del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto Albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia una provvigione di collocamento dello 0,15 per cento.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare dell'importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascun offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate llmitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 13 del giorno 10 marzo 2000, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria, con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

In relazione al disposto del precedente art. 1, secondo cui i certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a).*

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei certificati di cui al precedente art. 11, avrà inizio il collocamento della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 10 marzo 2000.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cni agli articoli 6 e 9 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 8 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 13.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 14.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 marzo 2000, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 15.

Il 16 marzo 2000 la Banca d'Italia provvederà a versare, con valuta stesso giorno, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore in lire italiane del capitale nominale dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di 1936,27.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100, (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

Art. 16.

I pagamenti sui certificati di credito di cui al presente decreto e le relative rendicontazioni sono regolati dalle disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 1998.

Tutti gli atti ed i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, Sono esenti da imposte di registro e di bollo, e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei certificati è esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Art. 17.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2002, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.1.3) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches

ed al capitolo 2935 (unità previsionale di base 3.3.1.5.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2000

Il Ministro: AMATO

00A3636

DECRETO 23 marzo 2000.

Misura dei tassi effettivi globali medi, ai fini dell'applicazione della legge sull'usura in vigore dal 1° aprile 2000.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE V

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale «il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura»;

Visto il proprio decreto del 21 settembre 1999 recante la «classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari»;

Visto da ultimo il proprio decreto del 20 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1999 e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di procedere per il trimestre 1° ottobre 1999-31 dicembre 1999 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1999) e dall'Ufficio italiano dei cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in base al quale «a decorrere dal 1° gennaio 1999 [...] la Banca d'Italia determina periodicamente un tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di sconto) [...] al fine dell'applicazione degli strumenti giuridici che vi facciano rinvio quale parametro di riferimento»;

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1° ottobre 1999-31 dicembre 1999 e tenuto conto della variazione del valore medio del tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di sconto) nel periodo successivo al trimestre di riferimento;

Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999 concernente l'attuazione del decreto legislativo numero 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo;

Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996 rientra nell'ambito di responsabilità del vertice amministrativo;

Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Art. 1.

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° ottobre 1999-31 dicembre 1999, sono indicati nella tabella riportata in allegato (allegato *A*).

2. I tassi non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata. La percentuale media della commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento è riportata separatamente in nota alla tabella.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2000.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2000, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati della metà.

Art. 3.

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (allegato *A*).

2. Le banche e gli intermediari finanziari al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle «istruzioni per la rilevazione del

tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi.

3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono per il trimestre 1º gennaio 2000-31 marzo 2000 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nel decreto del Ministro del tesoro del 21 settembre 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2000

Il direttore generale: LAURIA

ALLEGATO *A*

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)

MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DELLA MISURA SOSTITUTIVA DEL TASSO UFFICIALE DI SCONTO - PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE 1º OTTOBRE-31 DICEMBRE 1999 - APPLICAZIONE DAL 1º APRILE FINO AL 30 GIUGNO 2000.

Categorie di operazioni	Classi di importo *in milioni di lire* *(tra parentesi in unità di euro)*	Tassi medi *(su base annua)*
Aperture di credito in conto corrente (1)	fino a 10 (5.164,57) oltre 10 (5.164,57)	11,90 9,53
Anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche (2)	fino a 10 (5.164,57) oltre 10 (5.164,57)	7,97 6,67
Factoring (3)	fino a 100 (51.645,69) oltre 100 (51.645,69)	7,92 6,81
Crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche (4)		10,65
Anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri	fino a 10 (5.164,57)	20,99
Finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari (5)	oltre 10 (5.164,57)	16,24
Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio (6)	fino a 10 (5.164,57) oltre 10 (5.164,57)	17,53 13,00
Leasing (7)	fino a 10 (5.164,57) da 10 a 50 (da 5.164,57 a 25.822,84) da 50 a 100 (da 25.822,84 a 51.645,69) oltre 100 (51.645,69)	16,05 9,97 8,42 6,38
Credito finalizzato all'acquisto rateale (8)	fino a 2,5 (1.291,14) da 2,5 a 10 (da 1.291,14 a 5.164,57) oltre 10 (5.164,57)	24,91 15,72 10,70
Mutui (9)		5,82

AVVERTENZA: Ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, i tassi rilevati devono essere aumentati della metà.

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica. I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a 0,45 punti percentuali.

LEGENDA DELLE CATEGORIE DI OPERAZIONI

(Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 21 settembre 1999 - Istruzioni applicative della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi):

(1) Aperture di credito in conto corrente con e senza garanzia.

(2) Banche: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti; sconto di portafoglio commerciale; altri finanziamenti a breve e a medio e lungo termine alle unità produttive private.

(3) Factoring: anticipi su crediti acquistati e su crediti futuri.

(4 Banche: crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti alle famiglie di consumatori, a breve e a medio e lungo termine.

(5) Intermediari finanziari non bancari: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti a famiglie di consumatori e a unità produttive private, a breve e a medio e lungo termine.

(6) Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio; i tassi si riferiscono ai finanziamenti erogati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 1950 o secondo schemi contrattuali ad esso assimilabili.

(7) Leasing con durata fino e oltre i tre anni.

(8) Credito finalizzato all'acquisto rateale di beni di consumo.

(9) Mutui a tasso fisso e variabile con garanzia reale.

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA

Nota metodologica

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto del Ministro del tesoro del 21 settembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 24 settembre 1999, ha ripartito le operazioni di credito in categorie omogenee attribuendo alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; limitatamente a talune categorie è data rilevanza alla durata, all'esistenza di garanzie e alla natura della controparte. Non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).

Per le operazioni di «credito personale», «credito finalizzato», «leasing», «mutuo», «altri finanziamenti» e «prestiti contro cessione del quinto dello stipendio» i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le «aperture di credito in conto corrente», gli «anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale» e il «factoring» — i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione — vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.

La commissione di massimo scoperto non è compresa nel calcolo del tasso ed è oggetto di autonoma rilevazione e pubblicazione nella misura media praticata.

La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario.

I dati relativi agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del medesimo testo unico sono stimati sulla base di una rilevazione campionaria. Nella costruzione del campione si tiene conto delle variazioni intervenute nell'universo di riferimento rispetto alla precedente rilevazione. La scelta degli intermediari presenti nel campione avviene per estrazione casuale e riflette la distribuzione per area geografica. Mediante opportune tecniche di stratificazione dei dati, il numero di operazioni rilevate viene esteso all'intero universo attraverso l'utilizzo di coefficienti di espansione, calcolati come rapporto tra la numerosità degli strati nell'universo e quella degli strati del campione.

La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. La tabella — che è stata definita sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi — è composta da 19 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.

Le categorie di finanziamento riportate nella tabella sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto.

I mercati nei quali operano le banche e gli intermediari finanziari si differenziano talvolta in modo significativo in relazione alla natura e alla rischiosità delle operazioni. Per tenere conto di tali specificità, alcune categorie di operazioni sono evidenziate distintamente per le banche e gli intermediari finanziari.

Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche decadali e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Ambedue le rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi decadali non sono comprensivi degli oneri e delle spese connessi col finanziamento e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo superiore a 150 milioni.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati sono stati corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A decorrere dal 1º gennaio 1999, ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, che reca le disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, si fa riferimento alle variazioni del tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto.

Dopo aver aumentato i tassi della metà, così come prescrive la legge, si ottiene il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari.

00A3566

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 15 febbraio 2000.

Adozione di misure di emergenza contro la diffusione di *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky) per quanto riguarda la Cina (esclusa Hong Kong).

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1709, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 77/93/CEE del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991 concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;

Vista la decisione della Commissione n. 1999/355/CE del 26 maggio 1999, recante misure di emergenza contro la diffusione di *Anoplophora glabripennis* (Motschulshy) per quanto riguarda la Cina (esclusa Hong Kong);

Vista la decisione della Commissione n. 1999/516/CE del 28 luglio 1999, che modifica, con effetto retroattivo, la decisione n. 1999/355/CE recante misure di emergenza contro la diffusione di *Anoplophora glabripennis* (Motschulshy) per quanto riguarda la Cina (esclusa Hong Kong);

A norma dell'art. 20, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, e dell'art. 8, comma 1, lettera *a),* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536;

Considerato che è giustificata l'adozione di misure fitosanitarie anche in caso di intercettazione di esemplari vivi dell'organismo nocivo di cui trattasi o di potenziali vettori o portatori del medesimo;

Decreta:

Art. 1.

F i n a l i t à

È vietata l'introduzione e la diffusione nel territorio nazionale di *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky).

Il legno originario della Cina (esclusa Hong Kong), diverso da quello di conifere (Coniferales), può essere introdotto nel territorio della Repubblica italiana, attraverso i punti di entrata di cui all'allegato VIII del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, a condizione che siano rispettate le misure di emergenza stabilite nel presente decreto.

Art. 2.

Requisiti richiesti

Ai fini di quanto disposto all'art. 1, devono essere rispettate le seguenti misure d'emergenza:

1. Il legno in forma di:

casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palettecasse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, oppure;

legno utilizzato per fissare o sostenere un carico, compreso il legno che non ha conservato la sua superficie rotonda naturale,

deve essere scortecciato e privo di perforazioni di diametro superiore a 3 mm provocate da insetti o essicato in forno sino a ridurre il suo tenore di umidità a meno del 20%, espresso in percentuale di materia secca al momento in cui l'operazione è compiuta secondo un adeguato schema tempo/temperatura.

Art. 3.

Adempimenti dei servizi fitosanitari regionali

I servizi fitosanitari regionali effettuano ispezioni al fine di verificare l'applicazione del presente decreto ed inviano al servizio fitosanitario centrale del Ministero delle politiche agricole una relazione tecnica dettagliata sui risultati dei controlli effettuati per la presenza dell'organismo nocivo *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky) entro il 30 settembre di ogni anno.

Art. 4.

Entrata in vigore

Il decreto 16 luglio 1999 è abrogato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2000

Il Ministro: DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2000
Registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 79

00A3567

DECRETO 23 febbraio 2000.

Misure fitosanitarie per l'importazione di tuberi-seme di patata originari del Canada.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera, modificata da ultimo dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n. 373;

Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 77/93/CEE, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto in particolare l'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale» e, in particolare, l'art. 2, comma 2;

Vista la decisione della Commissione U.E. n. 1999/751/CE del 4 novembre 1999, che autorizza alcuni Stati membri a concedere deroghe a talune disposizioni della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda i tuberi-seme di patata originari del Canada;

Considerato che le misure fitosanitarie previste nel presente decreto farebbero escludere i rischi fitosanitari per l'introduzione in Italia del «Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus» e del «Potato spindle tuber viroid»;

Atteso che tali misure rivestono carattere di urgenza e che pertanto le disposizioni contenute nel presente decreto debbono immediatamente entrare in vigore, per evitare i rischi derivanti dall'introduzione in Italia di organismi portatori di malattie diffusive pericolose per la produzione vegetale;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Considerata la necessità di recepire la decisione della Commissione U.E. n. 1999/751/CE del 4 novembre 1999 sopramenzionata;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 10 febbraio 2000, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

A norma dell'art. 20, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, e dell'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428;

Decreta:

Art. 1.

1. I tuberi seme di patata delle varieta «Atlantic», «Donna», «Kennebec», «Russet Burbank», «Sebago» e «Shepody» originari dal Canada, possono essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana nei seguenti periodi:

dal 15 gennaio 2000 al 31 marzo 2000;

dal 1° dicembre 2000 al 3 l marzo 2001;

dal 1° dicembre 2001 al 31 marzo 2002.

Art. 2.

1. Prima dell'esportazione in Italia dei tuberi-seme di patata di cui all'art. 1, gli importatori di patate canadesi si muniscono di una certificazione dell'autorità fitosanitaria canadese attestante che le patate da seme sono state prodotte in appezzamenti situati in zone delle province New Brunswich o Prince Edward Island che la «Canadian Food Inspection Agency» ha ufficialmente dichiarato esenti da «Potato spindle tuber viroid» e da «Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus».

2. Dette aree sono dichiarate esenti dagli organismi nocivi sopramenzionati soltanto se:

a) comprendono appezzamenti appartenenti od affittati ad almeno tre diverse aziende produttrici di patate oppure hanno una superficie di almeno 4 kmq e sono circondate interamente da acqua e terreni diversi da quelli in cui è stata riscontrata la presenza degli organismi in questione nei precedenti tre anni;

b) le patate prodotte in dette zone sono la prima diretta generazione di tuberi-seme delle categorie «Pre-Elite», «Elite I», «Elite II» o «Elite III», prodotte in aziende qualificate a produrre tuberi-seme delle categorie «Pre-Elite» o «Elite I» e che sono aziende ufficiali o ufficialmente designate e controllate per tale scopo;

c) la superficie utilizzata per la produzione di patate diverse da quelle da seme non è superiore ad un 1/5 di quella utilizzata per la produzione di patate certificate come tuberi-seme;

d) controlli annuali sistematici e rappresentativi, effettuati almeno nei cinque anni precedenti, in condizioni adeguate per l'individuazione degli organismi nocivi considerati, condotti su tutti i campi di patate localizzati nelle aree anzidette e su patate ivi raccolte e comprendenti appropriati test di laboratorio, non mostrano alcuna presenza positiva o qualsiasi altro elemento che possa essere di ostacolo al riconoscimento di queste zone come esenti da malattie;

e) sono state emanate disposizioni legislative, amministrative o di altra natura per garantire che:

I. Le patate prodotte in altre zone del Canada diverse da quelle dichiarate libere dalle malattie o in Paesi dove è nota la presenza degli organismi in questione, non possono essere introdotte in tali aree;

II. Le patate originarie di tali zone, i contenitori, i materiali di imballaggio, i veicoli e le attrezzature per la manipolazione, la selezione e il confezionamento impiegati non possono entrare in contatto con patate o con i materiali come sopra specificati originari di zone diverse da quelle dichiarate esenti da malattie;

III. La «Canadian Food Inspection Agency» è tenuta a fornire alla Commissione U.E. un elenco completo delle zone dichiarate esenti dalla malattia, accompagnato da una mappa aggiornata annualmente delle province in questione senalando, con simboli adeguati, la distribuzione geografica delle zone;

IV. I tuberi-seme sono ufficialmente certificati come tuberi seme di patate rispondenti almeno ai requisiti previsti per la categoria «di base».

3. I campioni sono prelevati ufficialmente da ogni partita destinata all'Italia che può essere costituita soltanto da tuberi di un'unica varietà e classe, prodotti in un'unica azienda e recanti lo stesso numero di riferimento. Inoltre detti campioni sono esaminati da laboratori ufficiali per accertare la presenza del «Potato spindle tuber viroid» e del «Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus»; i campioni per l'accertamento della eventuale presenza di «Potato spindle tuber viroid» sono costituiti da tuberi o foglie prelevati nell'appezzamento ove è stata prodotta la partita; per l'accertamento del «Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus» è prelevato da ogni partita pari o inferiore a 25 tonnnellate un campione di almeno 200 tuberi; gli esami sono effettuati su campioni interi, applicando i seguenti metodi:

a) per quanto riguarda il «Potato spindle tuber viroid»: il metodo «Reverse-Page», o la procedura di ibridazione c-DNA;

b) per quanto riguarda il «Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus» almeno il metodo indicato nel programma per l'individuazione e la diagnosi del marciume anulare delle patate in partite di tuberi di patata come stabilito nella direttiva n. 93/85/CEE del Consiglio del 4 ottobre 1993.

4. Le Autorità di certificazione canadesi (Canadian Food Inspection Agency) pongono in essere disposizioni legislative ed amministrative al fine di garantire la supervisione ed il controllo diretto sia del processo di campionamento (prelievo, etichettatura e sigillatura) che del sistema di etichettatura attraverso procedure adeguate di responsabilità tali che:

a) per ogni partita compresa in ciascuna spedizione destinata alla comunità, venga utilizzata un'etichetta numerata, cucita ai sacchi separatamente dalle etichette di certificazione, e un colore-codice corrispondente allo specifico importatore dello Stato membro;

b) al momento del carico della nave, due sacchi sigillati di patate di ciascuna partita spedita vengano messi da parte ed immagazzinati sotto la giurisdizione della «Canadian Food Inspection Agency», almeno fino a quando non sono stati completati i risultati delle prove di cui all'art. 5;

c) le partite vengono mantenute separate durante tutte le operazioni, compresi il trasporto, almeno fino alla consegna presso i locali degli importatori italiani di cui all'art. 4.

Art. 3.

1. Il certificato fitosanitario che accompagna ciascuna spedizione di tuberi-seme di patata è compilato separatamente dalle autorità fitosanitarie canadesi soltanto dopo la conferma che nessuna traccia di «Potato spindle tuber viroid» o di «Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus» è stata evidenziata in occasione degli esami di cui all'art. 2.

2. Il certificato anzidetto riporta nel riquadro «dichiarazione supplementare» che le condizioni di cui

ai commi 1 e 2 dell'art. 2 sono state rispettate, precisando il nome dell'azienda o delle aziende in cui sono stati prodotti i tuberi-seme e i numeri delle partite di tuberi certificati, il numero dei sacchi nonché il nome della zona di cui all'art. 2, comma 1, e dell'azienda di cui al comma 2, lettera *b)* del medesimo articolo.

3. Il riquadro «Marchio dei colli» reca il numero dei contenitori e il colore che corrisponde in codice a uno specifico importatore nazionale nonché i dettagli dell'etichetta numerata utilizzata per ogni partita compresa in ciascuna spedizione.

4. I documenti allegati al suddetto certificato fitosanitario come parte integrante di esso si riferiscono esattamente al certificato in parola sia per la descrizione che per la quantità di prodotto.

5. La documentazione riguardante i dati richiesti e la quantità del prodotto corrisponde ed integra il certificato fitosanitario di riferimento.

Art. 4.

1. L'importazione delle partite di patate da seme dal Canada può avvenire soltanto attraverso i punti di entrata portuali di Genova, La Spezia, Savona, Livorno, Napoli, Salerno e Ravenna.

2. L'importatore deve notificare, almeno dieci giorni prima dell'introduzione dei tuberi-seme nel territorio nazionale, una richiesta ai servizi fitosanitari regionali competenti per territorio e, per conoscenza, al Ministero delle politiche agricole e forestali .

3. L'importatore deve indicare la varietà, la quantità, i lotti, il mezzo di trasporto, il punto di entrata e gli indirizzi dei depositi dove sono immagazzinati i tuberi seme, nonché i luoghi di destinazione situati nelle zone di produzione soggette a registrazione, di cui all'art. 19 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentati e forestali del 31 gennaio 1996.

Art. 5.

1. I servizi fitosanitari regionali, all'atto dell'importazione attraverso i punti di entrata di cui all'art. 4, prelevano ufficialmente, dalle singole partite di tuberi-seme, campioni di almeno n. 200 tuberi per ciascuna partita di 25 tonnellate destinati agli esami ufficiali per accertare la presenza del Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus, applicando il metodo comunitario previsto dal decreto 31 gennaio 1996 relativo alla lotta obbligatoria contro il marciume anulare della patata.

2. Le partite sono tenute separate sotto controllo ufficiale e durante tutte le operazioni compreso il trasporto almeno fino alla consegna presso i locali degli importatori.

3. Inoltre detti servizi sono tenuti a prelevare dei sottocampioni dei tuberi-seme da tenere a disposizione degli altri Stati membri che ne fanno richiesta per ulteriori esami di laboratorio.

4. Le partite di patate da seme restano in quarantena presso i magazzini doganali del punto di entrata, sotto il controllo dei servizi fitosanitari regionali competenti per territorio, sino all'accertamento dell'esito negativo dei risultati delle analisi di laboratorio.

Art. 6.

1. I tuberi-seme in questione sono piantati sul territorio italiano esclusivamente in luoghi dei quali è possibile rintracciare nomi e indirizzi.

2. I servizi fitosanitari regionali, in momenti opportuni del periodo vegetativo che segue l'introduzione, possono ispezionare a campione gli appezzamenti nei quali vengono coltivati i tuberi-seme di patate in questione.

3. Le patate ottenute dai tuberi-seme importati non possono essere certificate come «tuberi-seme di patate» e sono destinate unicamente ad essere consumate.

4. Dette patate possono essere commercializzate con imballaggi su quali è indicata l'origine canadese nonché il numero di registrazione di cui all'art. 19 del decreto ministeriale 31 gennaio 1996.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2000

Il Ministro: DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2000
Registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 80

00A3569

DECRETO 21 marzo 2000.

Iscrizione di talune varietà di specie agrarie nel relativo registro nazionale delle varietà dei prodotti sementieri.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in

data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 1° febbraio 2000 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà di specie agrarie indicate nel dispositivo, come risulta dal verbale della riunione stessa, approvato nella seduta del 21 febbraio 2000;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di specie agrarie, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositate presso questo Ministero:

Specie e varietà	responsabile della conservazione in purezza
Cartamo	
GW9022	Global Agbro Inc. - California (USA)
GW9023	

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2000

Il direttore generale: DI SALVO

00A3568

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 2 giugno 1999.

Concessione di contributi del Fondo per l'occupazione ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge n. 236/1993.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visto l'art. 3, comma 1, lettera *c),* della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visti gli articoli 3, 4, 8 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280;

Visto l'art. 1 del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 29 agosto 1997, che individua gli enti promotori dei progetti di lavori di pubblica utilità;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 25 settembre 1997, che individua le agenzie di promozione di lavoro e di impresa che forniscono l'assistenza tecnico-progettuale agli enti di cui al capoverso precedente;

Considerato che il comma 1 dell' art. 4 del decreto legislativo n. 280/1997 prevede l'impiego a realizzare nuove attività stabili nel tempo come condizione dell'approvazione del progetto di lavori di pubblica utilità da parte della competente commissione regionale per l'impiego della commissione centrale per l'impiego;

Considerato altresì che il comma 2 del medesimo art. 4 prevede che al progetto sia allegato il piano di impresa relativo all'attività che si intende promuovere e la dichiarazione scritta attestante la eventuale fornitura di assistenza tecnico progettuale, ai fini dell'approvazione del progetto medesimo da parte delle commissioni sopra indicate che valutano la sussistenza dei presupposti tecnicamente fondati dell'impegno a realizzare nuove attività stabili nel tempo;

Considerato che il comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo n.280/1997 prevede che gli enti proponenti dei progetti di lavori di pubblica utilità possono chiedere un contributo a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art. 7, della legge 236/1993 per le spese relative alle attrezzature sino ad un limite massimo di L. 1.500.000 per giovane e per le spese relative all'assistenza tecnico-progettuale sino ad un limite massimo di L. 500.000 per giovane;

Considerato che il comma 2 dell'art. 8 sopra indicato prevede che il saldo non inferiore al 50% è erogato alla positiva conclusione del progetto;

Ritenuto che la positiva conclusione del progetto debba individuarsi ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 2, del decreto legislativo n. 280/1997;

Ritenuto, altresì, di dover individuare i criteri relativi all'erogazione dei contributi per le spese relative alle attrezzature ed all'assistenza tecnico progettuale, di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 280/1997;

Ritenuto, altresì, di vincolare il 70% del contributo per attrezzature ed assistenza tecnico-progettuale alla stabilizzazione occupazionale al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie preordinate allo scopo.

Decreta:

Art. 1.

Il 30% del contributo per le attrezzature e per l'assistenza tecnico-progettuale è erogato agli enti attuatori su presentazione della domanda da parte dell'ente attuatore medesimo.

Per le erogazioni relative ai progetti approvati dalle commissioni regionali per l'impiego deve essere aquisita dalle direzioni regionali del lavoro la certificazione antimafia e devono essere verificate da parte dei medesimi uffici l'approvazione del progetto di pubblica utilità, la rispondenza al progetto approvato dei dati indicati dal richiedente nella domanda, e, per il tramite del servizio ispettivo, l'idoneità delle attrezzature ed il loro effettivo utilizzo.

Per le erogazioni relative ai progetti approvati dalla commissione centrale per l'impiego la direzione generale per l'impiego - Divisione II - deve aquisire la certificazione antimafia e verificare l'approvazione del progetto di pubblica utilità e la rispondenza al progetto approvato dei dati indicati dell'ente richiedente nella domanda. Le competenti direzioni regionali per l'impiego devono verificare, per il tramite del servizio ispettivo, l'idoneità delle attrezzature ed il loro effettivo utilizzo.

Art. 2.

Il saldo del contributo, pari al 70% della richiesta, viene erogato alla positiva conclusione del progetto, previa aquisizione delle fatture e della certificazione relativa alla congruità dei costi per le attrezzature e per l'attività tecnico-progettuale e previa verifica, tramite i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, della positiva conclusione del progetto ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 8 del decreto legislativo n. 280/1997.

L'entità dell'erogazione del saldo è effettuata proporzionalmente al risultato occupazionale conseguito con carattere di effettiva stabilità ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 280/1997.

Art. 3.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 2 giugno 1999

Il direttore generale: CARLÀ

Registrato alla Corte dei conti il 1º marzo 2000
Registro n. 1 Lavoro e presidenza sociale, foglio n. 36

00A3537

DECRETO 21 febbraio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Labor cooperativa di lavoro a r.l.», in Serravalle Scrivia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperativa ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 23 dicembre 1998, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Alessandria nei confronti della società cooperativa «Labor Cooperativa di lavoro a r.l.» con sede in Serravalle Scrivia (Alessandria);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Labor Cooperativa di lavoro a r.l.» con sede in Serravalle Scrivia (Alessandria), costituita in data 13 luglio 1991 con atto a rogito del notaio dott. Riccardo Gandini di Novi Ligure (Alessandria), omologato dal tribunale di Alessandria con decreto 3 ottobre 1991, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Chiaffredo Astori, con residenza in Alessandria, piazza Turati n. 5, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2000

p. *Il Ministro*: CARON

00A3378

DECRETO 21 febbraio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa edilizia Edilsole» - Società cooperativa a r.l., in Sennori, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperativa ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 14 maggio 1998, e del 21 ottobre 1998 eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Sassari nei confronti della società cooperativa «Cooperativa edilizia Edilsole» - Soc. coop. a r.l. con sede in Sennori (Sassari);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile e l'art. 18 della legge 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge 59/1992, con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa edilizia Edilsole» - Società cooperativa a r.l. con sede in Sennori (Sassari), costituita in data 4 aprile 1974 con atto a rogito del notaio dott. Mario Demartini di Sassari, omologato dal tribunale di Sassari con decreto 16 maggio 1974, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge 59/1992 e il dott. Giuseppe Sotgiu, con residenza in Sassari, via Oriani n. 4, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2000

p. *Il Ministro*: CARON

00A3379

DECRETO 25 febbraio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfa Acciai, unità di Brescia. (Decreto n. 27856).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Alfa Acciai, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 3 febbraio 2000, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 7 febbraio 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° giugno 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 febbraio 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfa Acciai, con sede in Brescia, unità di Brescia (NID 9903BS0162), per un massimo di 240 unità lavorative, per il periodo dal 1° dicembre 1999 al 31 maggio 2000.

Istanza aziendale presentata il 7 dicembre 1999, con decorrenza 1° dicembre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A3571

DECRETO 25 febbraio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carbochimica, per la sola unità produttiva di Livorno. (Decreto n. 27857).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Carbochimica, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 21 settembre 1999, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 22 settembre 1999, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 31 maggio 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 settembre 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carbochimica, con sede in Livorno, per la sola unità produttiva di Livorno (NID 9909LI0014), per un massimo di 50 unità lavorative, per il periodo dal 1° dicembre 1999 al 31 maggio 2000.

Istanza aziendale presentata il 30 dicembre 1999, con decorrenza 1° dicembre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A3572

DECRETO 25 febbraio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fimi - Gruppo Philips, unità di Saronno. (Decreto n. 27858).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Fimi - Gruppo Philips, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 19 maggio 1999, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 19 maggio 1999, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 22 marzo 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 maggio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fimi - Gruppo Philips, con sede in Milano, unità di Saronno (Varese) (NID 9903VA0013), per un massimo di 60 unità lavorative, per il periodo dal 22 settembre 1999 al 13 febbraio 2000.

Istanza aziendale presentata il 20 ottobre 1999, con decorrenza 22 settembre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A3573

DECRETO 25 febbraio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Mistral, unità di Sermoneta. (Decreto n. 27859).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Nuova Mistral, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 3 febbraio 2000, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 7 febbraio 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 17 dicembre 1998, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 febbraio 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Mistral, con sede in Sermoneta (Latina), unità di Sermoneta (Latina) (NID 9912LT0017), per un massimo di 50 unità lavorative, per il periodo dal 17 giugno 1999 al 16 dicembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1999, con decorrenza 17 giugno 1999, art. 1, comma 10, legge n. 223/1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il

rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A3574

DECRETO 25 febbraio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Oerlikon Contraves, unità di Roma. (Decreto n. 27860).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Oerlikon Contraves, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 3 febbraio 2000, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 5 dicembre 1997 e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 21 ottobre 1996, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 febbraio 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Oerlikon Contraves, con sede in Roma, unità di Roma (NID 9912RM0043), per un massimo di 75 unità lavorative, per il periodo dal 21 aprile 1999 al 20 ottobre 1999.

Istanza aziendale presentata il 13 maggio 1999, con decorrenza 21 aprile 1999, delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991, relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A3575

DECRETO 25 febbraio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Rinascente, unità Magazzino Croff di Casalecchio di Reno. (Decreto n. 27861).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. La Rinascente, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 3 febbraio 2000, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 7 febbraio 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 15 gennaio 1996, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 21 dicembre 1999;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 febbraio 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano - Milanofiori (Milano), unità di Magazzino Croff di Casalecchio di Reno (Bologna) (NID 9608BO0034), per un massimo di 5 unità lavorative, per il periodo dal 15 luglio 1996 al 14 gennaio 1997.

Istanza aziendale presentata l'8 agosto 1996, con decorrenza 15 luglio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A3576

DECRETO 25 febbraio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. TE.CA., unità di Reggio Calabria. (Decreto n. 27862).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. TE.CA., tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 3 febbraio 2000, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 16 aprile 1998, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 25 novembre 1996, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 febbraio 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. TE.CA., con sede in Reggio Calabria, fraz. S. Gregorio (Reggio Calabria), unità di Reggio Calabria (NID 9818RC0006), per un massimo di 35 unità lavorative, per il periodo dal 25 maggio 1998 al 31 ottobre 1998.

Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1998, con decorrenza con decorrenza 25 maggio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il

rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A3577

DECRETO 25 febbraio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cementir - Cementerie del Tirreno, unità di Maddaloni. (Decreto n. 27863).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Cementir - Cementerie del Tirreno, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 24 luglio 1997, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 2 settembre 1996, il suddetto trattamento;

Visto il decreto ministeriale datato 24 maggio 1999, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 24 maggio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cementir - Cementerie del Tirreno, con sede in Roma, unità di Maddaloni (Caserta) (NID 9615CE0017), per un massimo di 31 unità lavorative, per il periodo dal 2 marzo 1999 al 1° settembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1999, con decorrenza 2 marzo 1999.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A3578

DECRETO 25 febbraio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Abb Sadelmi (Div. Generatori), unità di Sesto S. Giovanni. (Decreto n. 27864).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Abb Sadelmi (Div. Generatori), tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 28 aprile 1999, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 28 aprile 1999, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 4 maggio 1998, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 28 aprile 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Abb Sadelmi (Div. Generatori), con sede in Milano, unità di Sesto S. Giovanni (NID 9903MI0088), per un massimo di 105 unità lavorative, per il periodo dal 4 maggio 1999 al 3 novembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1999, con decorrenza 4 maggio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A3579

DECRETO 25 febbraio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società nazionale delle officine di Savigliano, unità di Torino (officina e uffici). (Decreto n. 27865).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Società nazionale delle officine di Savigliano, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 3 febbraio 2000, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 7 febbraio 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 16 marzo 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 febbraio 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società nazionale delle officine di Savigliano, con sede in Torino, unità di Torino (officina e uffici)

(NID 9901TO0069), per un massimo di 120 unità lavorative, per il periodo dal 16 settembre 1999 al 15 marzo 2000.

Istanza aziendale presentata il 20 ottobre 1999, con decorrenza 16 settembre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A3580

DECRETO 25 febbraio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rhodia Chem Italia, unità di Livorno. (Decreto n. 27866).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Rhodia Chem Italia, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 5 novembre 1999, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Visto il decreto ministeriale n. 27342 del 12 novembre 1999 con il quale, per mero errore materiale, è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per l'intero periodo di dodici mesi anziché per distinti periodi semestrali così come previsto dalla vigente normativa;

Ritenuto, pertanto, di annullare il suddetto decreto ministeriale e, conseguentemente, di autorizzare la corresponsione del citato trattamento per periodi semestrali richiesti;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa esplicitate, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 5 novembre 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rhodia Chem Italia, con sede in Milano, unità di Livorno (NID 9909LI0005), per un massimo di 15 unità lavorative, per il periodo dal 1° maggio 1999 al 31 ottobre 1999.

Istanza aziendale presentata il 27 aprile 1999, con decorrenza 1° maggio 1999.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è ulteriormente prorogato per il periodo dal 1° novembre 1999 al 30 aprile 2000, unità di Livorno (NID 9909LI0011), per un massimo di 15 unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 12 novembre 1999, con decorrenza 1° novembre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e annulla e sostituisce il decreto ministeriale 12 novembre 1999, n. 27342.

Roma, 25 febbraio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A3581

DECRETO 25 febbraio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per conc. prev., art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Elikea (in liquidazione), unità di Roteglia di Castellarano. (Decreto n. 27867).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 7, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del 25 novembre 1999 emesso dal tribunale di Reggio Emilia, con il quale è stata dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo *cessio bonorum* della S.r.l. Elikea (in liquidazione);

Vista l'istanza presentata dal commissario giudiziale della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 17 dicembre 1999;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Elikea (in liquidazione), sede in Castellarano (Reggio Emilia), unità in Roteglia di Castellarano (Reggio Emilia) (NID 0008RE0001), per un massimo di 64 unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 dicembre 1999 al 16 giugno 2000.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 17 giugno 2000 al 16 dicembre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A3582

DECRETO 25 febbraio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Caber, unità di Torino. (Decreto n. 27868).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Vista la sentenza n. 64841 del 21 ottobre 1999 pronunciata dal tribunale di Milano, che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. Caber;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 21 ottobre 1999;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Caber, con sede in Milano, unità in Torino (NID 9901TO0075), per un massimo di 25 unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 21 ottobre 1999 al 20 aprile 2000.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 21 aprile 2000 al 20 ottobre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A3583

DECRETO 25 febbraio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Filippo Fontana, unità di Busalla. (Decreto n. 27869).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Vista la sentenza n. 4320/4 del 30 settembre 1999 pronunciata dal tribunale di Genova, che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. Filippo Fontana;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 1° ottobre 1999;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Filippo Fontana, con sede in Busalla - località Fontanelle s.n.c. (Genova), unità in Busalla (Genova) (NID 9904GE0035), per un massimo di 15 unità lavo-

rative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° ottobre 1999 al 31 marzo 2000.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 1° aprile 2000 al 30 settembre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A3584

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 16 marzo 2000.

Disposizioni in materia di prezzi di cessione dell'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici ad acqua fluente con potenza a 3 MW di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 8 giugno 1999, n. 82/99. (Deliberazione n. 56/00).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 16 marzo 2000;

Premesso che:

con la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 22 dicembre 1998, n. 162/98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 12 del 16 gennaio 1999 (di seguito: deliberazione n. 162/98), sono stati definiti i prezzi di cessione dell'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici ad acqua fluente con potenza fino a 3 MW con effetto dal 1° gennaio 1999;

con la deliberazione dell'Autorità 8 giugno 1999, n. 82/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 189 del 13 agosto 1999 (di seguito: deliberazione n. 82/99) sono stati determinati nuovi prezzi di cessione dell'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici ad acqua fluente con potenza fino a 3 MW, con effetto dal 1° settembre 1999, ed è stata revocata con medesima decorrenza la deliberazione n. 162/98;

con le sentenze del tribunale amministrativo regionale per la Lombardia n. 30/2000 e 31/2000, entrambe depositate in data 24 gennaio 2000, in parziale accoglimento dei ricorsi presentati, rispettivamente, dalla Fantoni S.p.a. e dalla I.G.F. - Idroelettriche gestioni friulane S.p.a., è stato disposto l'annullamento della deliberazione n. 162/98;

Visti:

la legge 9 gennaio 1991, n. 9 (di seguito: legge n. 9/1991);

la legge 14 novembre 1995, n. 481, ed in particolare l'art. 3, comma 1;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);

il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 109 del 12 maggio 1992 (di seguito: provvedimento CIP n. 6/92);

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 settembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 235 del 6 ottobre 1992 (di seguito: decreto del Ministro dell'industria 25 settembre 1992);

la deliberazione dell'Autorità 28 ottobre 1997, n. 108/97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 255 del 31 ottobre 1997 (di seguito: deliberazione n. 108/97);

la deliberazione n. 162/98;

la deliberazione n. 82/99;

Viste le ordinanze del Consiglio di Stato - sezione VI, n. 729/2000 e n. 730/2000, dell'11 febbraio 2000, con le quali è sospesa l'esecutività delle sentenze del tribunale amministrativo regionale per la Lombardia - sezione II, n. 601/1999 e n. 602/1999, del 17 febbraio 1999 di parziale annullamento della deliberazione n. 108/97;

Considerato che:

per alcuni impianti idroelettrici ad acqua fluente con potenza nominale media annua non superiore a

3 MW le convenzioni di cessione destinata di energia elettrica sono scadute nel periodo compreso tra la data in cui è cessata l'efficacia delle disposizioni in materia di prezzi di cessione delle eccedenze di energia elettrica di cui ai titoli II e III del provvedimento CIP n. 6/92 e la data di entrata in vigore della deliberazione n. 162/98;

nel periodo di vigenza della deliberazione n. 162/98, l'Enel S.p.a. — in qualità di cessionario dell'energia elettrica prodotta ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge n. 9/1991 fino all'assunzione della titolarità delle funzioni attribuite al gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. dall'art. 3 del decreto legislativo n. 79/1999 — ha applicato a tutti gli impianti interessati dalla deliberazione n. 162/98, a titolo provvisorio e con riserva di conguaglio, i prezzi in vigore nel mese di dicembre 1998, al netto dell'ulteriore componente di cui al titolo II, punto 3, del provvedimento CIP n. 6/92;

il tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, nelle sentenze richiamate in premessa, ha evidenziato, tra l'altro, che sarebbe stato opportuno che l'Autorità, con la deliberazione n. 82/99, avesse provveduto «... alla revoca della deliberazione n. 162/98 con effetto *ex tunc* ...»;

Ritenuto che:

sia opportuno estendere l'applicazione della deliberazione n. 82/99 non solo per il periodo di vigenza della deliberazione n. 162/98 ma anche per il periodo compreso tra la data in cui è cessata l'efficacia delle disposizioni in materia di prezzi di cessione delle eccedenze di energia elettrica di cui ai titoli II e III del provvedimento CIP n. 6/92 e la data di entrata in vigore della deliberazione n. 162/98, al fine di assicurare agli impianti idroelettrici ad acqua fluente con potenza nominale media annua non superiore a 3 MW, relativamente alle cessioni di energia elettrica non regolate da convenzioni di cessione destinata stipulate ai sensi del decreto del Ministro dell'industria 25 settembre 1992, la copertura dei costi di produzione in condizioni di economicità e redditività, tenuto anche conto del loro valore sotto il profilo della tutela ambientale e del territorio;

sia opportuno riconoscere agli impianti titolari di convenzioni di cessione destinata, stipulate ai sensi del decreto del Ministro dell'industria 25 settembre 1992 e scadute nel periodo compreso tra la data in cui è cessata l'efficacia delle disposizioni in materia di prezzi di cessione delle eccedenze di energia elettrica di cui ai titoli II e III del provvedimento CIP n. 6/92 e la data di entrata in vigore della deliberazione n. 82/99, i prezzi di cessione dell'energia elettrica previsti dalla deliberazione n. 82/99 a far data dalla scadenza delle convenzioni medesime;

sia urgente definire i prezzi di cessione dell'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici ad acqua fluente con potenza fino a 3 MW a seguito dell'annullamento della deliberazione n. 162/98, disposto dal tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, anche al fine di consentire ai soggetti cessionari di effettuare il conguaglio tra i prezzi risultanti dall'applicazione dell'art. 3 della medesima deliberazione ed i prezzi applicati a titolo provvisorio e con riserva di conguaglio;

Delibera:

Art. 1.

Disposizioni in materia di prezzi di cessione dell'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici ad acqua fluente con potenza fino a 3 MW, di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 8 giugno 1999, n. 82/99

1.1. La deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 8 giugno 1999, n. 82/99, si applica con decorrenza dalla data in cui è cessata l'efficacia delle disposizioni in materia di prezzi di cessione delle eccedenze di energia elettrica di cui ai titoli II e III del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6/92, agli impianti di cui all'art. 2, comma 2.1, della medesima deliberazione, limitatamente alle cessioni di energia elettrica, previste dall'art. 22, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, non regolate da convenzioni di cessione destinata stipulate ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 settembre 1992.

1.2. La deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 8 giugno 1999, n. 82/99, si applica, altresì, agli impianti di cui all'art. 2, comma 2.1, della medesima deliberazione che cedono energia elettrica in virtù di convenzioni di cessione destinata stipulate ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 settembre 1992 scadute successivamente alla data in cui è cessata l'efficacia delle disposizioni in materia di prezzi di cessione delle eccedenze di energia elettrica di cui ai titoli II e III del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6/92, con decorrenza dalla data di scadenza delle medesime convenzioni.

Art. 2.

Disposizioni transitorie e finali

2.1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente deliberazione il soggetto cessionario effettua il conguaglio dei prezzi di cessione tra i prezzi di cui all'art. 3 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 8 giugno 1999, n. 82/99, a valori 1999, ed i prezzi effettivamente applicati dal soggetto cessionario nel medesimo periodo di tempo alle fattispecie di impianti individuati ai precedenti commi 1.1 e 1.2.

2.2. La presente deliberazione viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Milano, 16 marzo 2000

Il presidente: RANCI

00A3637

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Modifica della circoscrizione territoriale del vice consolato onorario in St. John's (Antigua)

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

Articolo unico

La circoscrizione territoriale del vice consolato onoario in St. John's (Antigua) è modificata come segue: le province di Antigua e Barbuda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2000

Il direttore generale: DOMINEDÒ

00A3514

Modifica delle limitazioni di funzioni dell'agente consolare onorario in Banjul (Gambia)

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

La sig.ra Nadia Dal Conte, agente consolare onorario in Banjul (Gambia), in aggiunta alle funzioni già individuate dal decreto ministeriale citato nelle premesse è autorizzato ad esercitare le seguenti funzioni consolari:

1) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2000

Il direttore generale: DOMINEDÒ

00A3515

Modifica delle limitazioni di funzioni dell'agente consolare onorario in Praia (Capo Verde)

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

La sig.ra Anna Riga, agente consolare onorario in Praia (Capo Verde), in aggiunta alle funzioni già individuate dal decreto ministeriale citato nelle premesse è autorizzato ad esercitare le seguenti funzioni consolari:

1) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2000

Il direttore generale: DOMINEDÒ

00A3516

Modifica delle limitazioni di funzioni del console onorario in Conakry (Guinea)

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

La sig. Tommaso Ferdinando Dell'Olio, console onorario in Conakry (Guinea), in aggiunta alle funzioni già individuate dal decreto ministeriale citato nelle premesse è autorizzato ad esercitare le seguenti funzioni consolari:

1) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2000

Il direttore generale: DOMINEDÒ

00A3517

Modifica delle limitazioni di funzioni del console onorario in Bissau (Guinea-Bissau)

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Giampaolo Pisano, console onorario in Bissau (Guinea-Bissau), in aggiunta alle funzioni già individuate dal decreto ministeriale citato nelle premesse è autorizzato ad esercitare le seguenti funzioni consolari:

1) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2000

Il direttore generale: DOMINEDÒ

00A3518

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 28 marzo 2000

Dollaro USA	0,9647
Yen giapponese	102,59
Dracma greca	334,35
Corona danese	7,4466
Corona svedese	8,2710
Sterlina	0,60880
Corona norvegese	8,0810
Corona ceca	35,677
Lira cipriota	0,57524
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	257,64
Zloty polacco	3,9078
Tallero sloveno	203,1294
Franco svizzero	1,5904
Dollaro canadese	1,4060
Dollaro australiano	1,5721
Dollaro neozelandese	1,9190
Rand sudafricano	6,2522

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A3662

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto secolare femminile delle missionarie dell'amore infinito, in Candia Canavese.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 2000, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto secolare femminile delle missionarie dell'amore infinito, con sede in Candia Canavese (Torino).

00A3519

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Viruserol»

Estratto decreto n. 895 del 20 dicembre 1999

Specialità medicinale: VIRUSEROL, anche nella forma e confezione: «1% pomata» 1 tubo di pomata da 10 g (nuova confezione di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Novartis Consumer Health S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio, (Varese) s.s. Varesina, 233 km 20,5 - 21040, codice fiscale 00687350124.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo sono effettuati dalla società Farmila farmaceutici Milano S.r.l., nello stabilimento sito in Settimo Milanese (Milano), via E. Fermi n. 50.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«1% pomata» 1 tubo di pomata da 10 g;

A.I.C. n. 024406023 (in base 10), 0R8U07 (in base 32);

classe «C».

Composizione: 100 g di pomata contengono:

principio attivo: tromantadina cloridrato 1,0 g;

eccipienti: acido sorbico 100 mg, idrossietilcellulosa 3,0 g, lattosio 500 mg, metil-pidrossibenzoato 200 mg, sorbitolo soluzione 700 mg, acqua depurata 94,5 g.

Indicazioni terapeutiche: infezioni di herpes simplex a carico della pelle, delle semimucose e delle mucose specie nella loro fase precoce; eczema erpetico; manifestazioni cutanee di herpes zoster.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3171

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gliclazide»

Estratto decreto n. 106 del 27 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale GLICLAZIDE per uso umano a denominazione comune, nelle forme e confezioni: «80 mg compresse» 40 compesse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: L. Molteni e C. dei F.lli Alitti società di esercizio S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in frazione Granatieri-Scandicci (Firenze), strada statale 67 - Tosco-Romagnola, c.a.p. 50018, Italia, codice fiscale 01286700487.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «80 mg compresse» 40 compresse;

A.I.C. n. 33363019\G (in base 10), 0ZU52C (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

validità prodotto integro: sessanta mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Abiogen Pharma S.p.a., stabilimento sito in Pisa (Italia), via S. Antonio, 61 (granulazione, comprimitura, blisteratura, astucciamento); Lamp S. Prospero S.p.a., stabilimento sito in S. Prospero S/S - Modena (Italia), via della Pace, 25/a (blisteratura, astucciamento); Bayer S.p.a., stabilimento sito in Garbagnate Milanese (Milano) (Italia), via delle Groane, 126 (controllo eccipienti, granulazione, comprimitura); L. Molteni & dei F.lli Alitti società di esercizio S.p.a., stabilimento sito in Scandicci-Firenze (Italia), strada statale 67, Granatieri (controllo finale e rilascio del lotto).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: gliclazibe 80 mg;

eccipienti: lattosio 33 mg; cellulosa microcristallina 20 mg; polivinilpirrolidone 16 mg; sodio amido glicolato 8 mg; magnesio stearato 3 mg.

Indicazioni terapeutiche: come da stampati allegati.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3172

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sefal»

Estratto decreto n. 111 del 27 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale SEFAL nelle forme e confezioni: «0,25 mcg capsule molli» 30 capsule, «1 microgrammo capsule molli» 30 capsule, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Sepi chimica S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Vittorio Grassi, 9/11, c.a.p. 00155, Italia, codice fiscale 06806150584.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «0,25 microgrammi capsule molli» 30 capsule;

A.I.C. n. 033819018 (in base 10), 1082DB (in base 32);

forma farmaceutica: capsule molli;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini dell fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992;

validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: R.P. Scherer S.p.a., stabilimento sito in Aprilia (Latina) (Italia), via Nettunense km. 20,100 (produzione e confezionamento primario); Pulitzer italiana S.r.l., stabilimento sito in Roma (Italia), via Tiburtina n. 1004 (confezionamento secondario e controlli prodotto finito); I.Bir.N. Istituto bioterapico nazionale S.r.l., stabilimento sito in Roma (Italia), via Vittorio Grassi numeri 9/15 (confezionamento secondario e controlli probotto finito).

Composizione: 1 capsula:

principio attivo: alfacalcidolo 0,25 microgrammi;

eccipienti: covi-ox T70 (E306) 100 microgrammi; gelatina 57,443 mg; glicerolo 20,177 mg; acqua depurata 8,8 mg; titanio biossido (E171) 1,436 mg; ferro ossido (E172) 0,144 mg; olio di cocco frazionato 99,89975 mg.

confezione: «1 microgrammo capsule molli» 30 capsule;

A.I.C. n. 033819020 (in base 10), 1082DD (in base 32);

forma farmaceutica: capsule molli;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini dell fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992;

validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: R.P. Scherer S.p.a., stabilimento sito in Aprilia (Latina) (Italia), via Nettunense km. 20,100 (incapsulamento e confezionamento primario); Pulitzer italiana S.r.l., stabilimento sito in Roma (Italia), via Tiburtina n. 1004 (confezionamento secondario e controlli prodotto finito); I.Bir.N. Istituto bioterapico nazionale S.r.l., stabilimento sito in Roma (Italia), via Vittorio Grassi numeri 9/15 (confezionamento secondario e controlli prodotto finito).

Composizione: 1 capsula:

principio attivo: alfacalcidolo 1 microgrammo;

eccipienti: covi-ox T70 (E306) 100 microgrammi; gelatina 57,443 mg; glicerolo 20,177 mg; acqua depurata 8,8 mg; titanio biossido (E171) 1,436 mg; ferro ossido (E172) 0,144 mg; olio di cocco frazionato 99,899 mg.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3173

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ionocal»

Estratto decreto n. 112 del 27 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale IONOCAL nelle forme e confezioni: «1 g compresse effervescenti» 30 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Ipso Pharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Episcopia (Potenza), via San Rocco, 6, c.a.p. 85033, Italia, codice fiscale 01256840768.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «1 g compresse effervescenti» 30 compresse;

A.I.C. n. 033871017 (in base 10), 109P59 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa effervescente;

classe: «A»;

prezzo: Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998 n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress a r.l. stabilimento sito in Anagni (Frosinone), strada Paduni n. 240 (produzione controlli confezionamento).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: calcio carbonato 2,5 g.

eccipienti: acido citrico 4,352 g; ciclamato di sodio 40 mg; saccarina sodica 6 mg; aroma arancio 100 mg; giallo arancio S 22 mg.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3174

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Frut»

Estratto decreto n. 115 del 27 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale FRUT nelle forme e confezioni: «5 g polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone polvere da 5 g + 1 flacone solvente da 50 ml, «10 g polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone polvere da 10 g + 1 flacone solvente da 100 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Virginia farmaceutici S.p.a., con sede legale domicilio fiscale in Milano, piazza della Repubblica n. 28, c.a.p. 20124, Italia, codice fiscale 10433130159.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «5 g polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone polvere da 5 g + 1 flacone solvente da 50 ml;

A.I.C. n. 033504010 (in base 10), 0ZYGSB (in base 32);

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: sessanta mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Fisiopharma S.r.l., stabilimento sito in Palomonte (Salerno) Italia, nucleo industriale (controllo flacone polvere; produzione flacone solvente e contr. in-process; confez. finale e control); Panpharma stabilimento sito in fourgeres - Francia, Z.I. du Clairay (contr.m.p.; ripartizione polvere, controlli in process); Biolab S.p.a. stabilimento sito in Vimodrone (Milano) Italia, via B. Buozzi, 2 (contr. tossic e pirog flac polveri -contr. pirog flac solvente).

Composizione:

1 flacone polvere da 5 g:

principio attivo: d-fruttosio - 1.6-difosfato sale trisodico 5 g.

1 flacone solvente da 50 ml:

eccipiente: acqua p.p.i. 50 ml.

Confezione: «10 g polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone polvere da 10 g + 1 flacone solvente da 100 ml;

A.I.C n. 033504022 (in base 10), 0ZYGSQ (in base 32);

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: sessanta mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Fisiopharma S.r.l. stabilimento sito in Palomonte (Salerno) Italia, nucleo industriale (controllo flac. polv; controllo flac. solv.; confez. e controllo finale); Panpharma stabilimento sito in Fourgeres - Francia, Z.I. du Clairay (controllo m.p., ripar. polvere flaconi, controlli in process); Bioindustria L.I.M. S.p.a. stabilimento sito in Novi Ligure (Alessandria) Italia, via De Ambrosis, 2 (produzione flac. solv. e controlli in process); Biolab S.p.a. stabilimento sito in Vimodrone (Milano) - Italia, via B. Buozzi, 2 (contr. toss e pirog polveri - contr pirog solvente).

Composizione:

1 flacone polvere da 10 g:

principio attivo: d-fruttosio 1.6 - difosfato sale trisobico 10 g;

1 flacone solvente da 100 ml.:

eccipiente: acqua p.p.i. 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: come da stampati allegati.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3175

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Virtamox»

Estratto decreto n. 131 del 28 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale VIRTAMOX nelle forme e confezioni: «10 mg compresse» 30 compresse, «20 mg compresse» 30 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Virginia farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza della Repubblica 28, c.a.p. 20124, Italia, codice fiscale 10433130159.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «10 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 034108011 (in base 10), 10JWMC (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Francia farmaceutici S.r.l., stabilimento sito in Milano - Italia, via dei Pestagalli, 7 (controllo materia prima, preparazione, ripartizione).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: tamoxifene citrate 15,2 mg;

eccipienti: lattosio polvere 200 mesh 40 mg; amido di mais 40 mg; sodio carbossimetilammido 10 mg; polivinilpirrolidone K30 7 mg; magnesio stearato 1 mg.

confezione: «20 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 034108023 (in base 10), 10JWMR (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Francia farmaceutici S.r.l., stabilimento sito in Milano - Italia, via dei Pestagalli, 7 (controllo materia prima, preparazione, ripartizione).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: tamoxifene citrate 30,4 mg;

eccipienti: lattosio polvere 200 mesh 103,1 mg; amido di mais 100 mg; sodio carbossimetilammido 20 mg; polivinilpirrolidone K30 14 mg; magnesio stearato 2,5 mg.

Indicazioni terapeutiche: come da stampati allegati.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3176

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sanavir»

Estratto decreto n. 136 del 28 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale SANAVIR nelle forme e confezioni: «250 mg polvere per soluzione per infusione edovenosa» 3 flaconi alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate;

Titolare A.I.C.: Biologici Italia Laboratories S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Novate Milanese - Milano, Via Cavour, n. 41/43, c.a.p. 20026, Italia, codice fiscale 01233940467.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «250 mg polvere per soluzione per infusione endovenosa» 3 flaconi;

A.I.C. n. 033209014 (in base 10), 0ZPGPQ (in base 32);

forma farmaceutica: polvere per soluzione per infusione endovenosa;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36 comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Serpero S.p.a. stabilimento sito in Masata (Italia), via Filippo Serpero (produzione completa); Biologici Italia Laboratories S.r.l. stabilimento sito in Novate Milanese (Italia), Via Cavour n. 41/43 (confezionamento e controlli sul prodotto finito (escluso pirogeni); Biolab S.r.l. stabilimento sito in Vimodrone (Italia), Via B. Buozzi, 2 (controllo pirogeni sul prodotto finito).

Composizione: 1 flacone:

principio attivo: aciclovir 250 mg;

eccipienti: sodio idrossido 45 mg.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3177

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Glautimol»

Estratto decreto n. 137 del 28 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale GLAUTIMOL nelle forme e confezioni: «100 mg + 25 mg collirio, polvere e solvente per soluzione» 1 flacone polvere + 1 flacone solvente alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate;

Titolare A.I.C.: Farmigea S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pisa, Via Carmignani, 2 c.a.p. 56127, Italia, codice fiscale 00109820506.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «100 mg + 25 mg collirio, polvere e solvente per soluzione 1 flacone polvere + 1 flacone solvente;

A.I.C. n. 033035015 (in base 10), 0ZJ4S7 (in base 32);

forma farmaceutica: collirio, polvere e solvente per soluzione;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Farmigea S.p.a. stabilimento sito in Ospedaletto Pisa (Italia), via G. Battista Oliva, 8 (preparazione-ripartizione - liofilizzazione-chiusura-controllo e confezionamento).

Composizione: polvere (liofilizzata) dati espressi per 1 flacone vetro:

principio attivo: Aceclidina cloridrato 100 mg;

eccipienti: glicina 100 mg.

Composizione: solvente per ricostituzione dati espressi per 5 ml:

principio attivo: Timololo maleato 34,2 mg (pari a timololo 25 mg);

eccipienti: sodio fosfato tribasico dodecaidrato 25 mg; benzalconio cloruro 0,5 mg; acqua per prep. iniettabili quanto basta a 5 ml.

Indicazioni terapeutiche: indicate nell'allegato al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3178

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Isosorbide-5-Mononitrato Euderma».

Estratto decreto n. 159 del 28 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale ISOSORBIDE-5-MONONITRATO EUDERMA nelle forme e confezioni: «60 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate;

Titolare A.I.C.: Euderma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Cerasolo di Coriano - Rimini, via Rigardara, 27/29, c.a.p. 47852, Italia, codice fiscale 03712070154.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «60 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse;

A.I.C. n. 033719016 (in base 10), 1050R8 (in base 32);

forma farmaceutica: compresse a rilascio prolungato;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Euderma S.p.a. stabilimento sito in Cerasolo di Coriano - Rimini (italia), via Rigardara, 27-29, produzione (escluso il confezionamento); Valpharma SA stabilimento sito in Serravalle -

Repubblica di San Marino, Via Ranco 112, produzione (escluso il confezionamento); Lamp S. Prospero stabilimento sito in San Prospero S/Secchia-Modena (Italia), via della Pace 25/A (confezionamento).

Composizione: 1 compressa a rilascio prolungato:

principio attivo: isosorbide mononitrato 60 mg;

eccipienti: idrossipropilmetilcellulosa 104,5 mg; cera carnauba 51,167 mg; acido stearico purificato 51,167 mg; lattosio 38,167 mg; magnesio stearato 5,5 mg; talco 2,8 mg; titanio biossido 2,1 mg; terra silicea purificata 2 mg; polietilene glicole 4000 0,45 mg; ossido ferrico 0,05 mg. (Etanolo denaturato, acetone, isopropanolo allontanati durante il processo di produzione).

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3180

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Metadone Cloridrato»

Estratto decreto n. 146 del 28 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica METADONE CLORIDRATO nelle forme e confezioni: 1 flacone sciroppo 0,3% 20 ml e 1 flacone sciroppo 0,5% 20 ml.

Titolare A.I.C.: Società Afom Medical p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Washington n. 72, codice fiscale n. 01039760010.

Produttore: la produzione il controllo ed il confezionamento sono effettuate dalla società titolare dell'A.I.C., nell'officina farmaceutica sita in Brandizzo (Torino), Via Torino n. 448.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge n. 537/1993:

1 flacone sciroppo 0,3% 20 ml;

A.I.C. n. 029927074/G (in base 10), 0WK9P2 (in base 32);

classe: «A con appilcazione della nota 37»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi della legge 27 bicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 9 e art. 70 comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ridotto del 20%;

1 flacone sciroppo 0,5% 20 ml;

A.I.C. n. 029927086/G (in base 10), 0WK9PG (in base 32);

classe: «A con applicazione della nota 37»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449 art. 36, comma 9 e art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ridotto del 20%;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica speciale, secondo la disciplina del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 (art. 6 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

flacone sciroppo 0,3% 20 ml: 20 ml di sciroppo contengono:

principio attivo: metadone cloridrato 0,060 g;

eccipienti: fruttosio, acido citrico, aroma limone, sodio benzoato, acqua depurata q.b. a 20 ml, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

flacone sciroppo 0,5% 20 ml: 20 ml di sciroppo contengono:

principio attivo: metadone cloridrato 0,100 g;

eccipienti: fruttosio, acido citrico, aroma limone, sodio benzoato, acqua depurata q.b. a 20 ml, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche:

Sindromi dolorose di entità severa in pazienti che non rispondono più ad un trattamento sequenziale con farmaci analgesici antinfiammatori non steroidei, steroidei oppioidi deboli.

Nel trattamento di disassuefazione da narcotico stupefacenti.

N.B. - Il trattamento disintossicante ed il trattamento di mantenimento devono essere seguiti sotto controllo medico.

Se il metadone viene somministrato per il trattamento dell'eroino - dipendenza per più di tre settimane - il procedimento passa per il trattamento della sindrome acuta da astinenza alla terapia di mantenimento.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3179

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Metax»

Estratto decreto n. 172 del 28 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale METAX nelle forme e confezioni: «500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente, «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C: Kemifar S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Crema - Cremona, via Cavour 9/11, c.a.p. 26013, Italia, codice fiscale 04149040158.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala sovente;

A.I.C. n. 032992012 (in base 10) 0ZGUSD (in base 32);

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: diciotto mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Special probuct's line stabilimento sito in Pomezia (Roma) - Italia, via Campobello, 15 (prodotto finito).

Composizione: flacone 500 mg:

principio attivo: cefmetazolo sale sodico 523 mg.

Composizione: fiala solvente:

eccipienti: lidocaina cloridrato 15 mg, acqua p.p.i. quanto basta a 3 ml;

confezione: «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente;

A.I.C. n. 032992024 (in base 10), 0ZGUSS (in base 32);

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: diciotto mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Special product's line stabilimento sito in Pomezia (Roma) - Italia, via Campobello, 15 (prodotto finito).

Composizione: cefmetazolo sale sodico dati espressi per 1 flacone 1000 mg:

principio attivo: cefmetazolo sale sodico 1046 mg.

Composizione: fiala solvente:

eccipienti: lidocaina cloribrato 15 mg, acqua p.p.i. quanto basta a 3 ml.

Indicazioni terapeutiche: come da stampati allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3181

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cefok»

Estratto decreto n. 176 del 28 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale CEFOK nelle forme e confezioni: «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare», 1 flaconcino + 1 fiala 2,5 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate;

Titolare A.I.C.: K.B.R. Kroton Biologic Researches S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Crotone - Catanzaro, Corso V. Emanuele, 73, c.a.p. 88074, Italia, codice fiscale 01600080798.

Confezioni autorizzate, numeri AI.C.. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «1 g polvere e solvente per soluzione iniettaile per uso intramuscolare», 1 flaconcino + 1 fiala 2,5 ml;

A.I.C. n. 034515015 (in base 10), 10XB27 (in base 32);

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: diciotto mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Special Probuct's Line S.r.l. stabilimento sito in Pomezia - Roma (Italia), via Campobello, 15 (probuzione completa).

Composizione: 1 flaconcino:

principio attivo: cefonicib bisodico 1,081 g pari a cefonicib 1 g.

Composizione: 1 fiala:

eccipienti: lidocaina cloridrato 25 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 2,5 ml.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

00A3182

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Naproxene»

Estratto decreto n. 209 del 28 gennaio 2000

È autorizzata all'immissione in commercio del medicinale generico NAPROXENE per uso umano nelle forme e confezioni: «250 mg compresse, 30 compresse», «500 mg compresse, 30 compresse», «250 mg supposte, 10 supposte», «500 mg supposte, 10 supposte» alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Fagen S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio - Varese, s.s. 233 (Varesina) km 20,5, Italia, codice fiscale 10928780153.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: 250 mg compresse, 30 compresse;

A.I.C. n. 033164017\G (in base 10), 0ZN2RK (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Losan Pharma GmbH stabilimento sito in Neuenburg (Germania), Otto-Hahnstrasse, 13 (produzione, controllo e confezionamento).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: naproxene 250 mg;

eccipienti: povidone 15 mg; silice colloidale anidra 2,5 mg; cellulosa microcristallina 40 mg; magnesio stearato 2,5 mg; croscarmellosa sodica 20 mg.

Confezione: 500 mg compresse, 30 compresse;

A.I.C. n. 033164029/G (in base 10), 0ZN2RX (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe: «A», nota: 66;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Losan Pharma GmbH stabilimento sito in Neuenburg (Germania), Otto-Hahnstrasse, 13 (produzione, controllo e confezionamento).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: naproxene 500 mg;

eccipienti: povidone 30 mg; silice colloidale anidra 5 mg; cellulosa microcristallina 80 mg; magnesio stearato 5 mg; croscarmellosa sodica 40 mg.

Confezione: 250 mg supposte, 10 supposte:

A.I.C. n. 033164031\G (in base 10), 0ZN2RZ (in base 32);

forma farmaceutica: supposta;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Amcapharm Pharmaceutical GmbH stabilimento sito in Rosbach (Germania), Industriestrasse, 10 (produzione e confezionamento); Losan Pharma GmbH stabilimento sito in Neuenburg (Germania), Otto-Hahnstrasse, 13 (controllo finale).

Composizione: 1 supposta:

principio attivo: naproxene 250 mg;

eccipiente: gliceridi semisintetici solidi 1040 mg.

Confezione: 500 mg supposte, 10 supposte:

A.I.C. n. 033164043\G (in base 10), 0ZN2SC (in base 32);

forma farmceutica: supposta;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Amcapharm Pharmaceutical GmbH stabilimento sito in Rosbach (Germania), Industriestrasse, 10 (produzione e confezionamento); Losan Pharma GmbH stabilimento sito in Neuenburg (Germania), Otto-Hahnstrasse, 13 (controllo finale).

Composizione: 1 supposta:

principio attivo: naproxene 500 mg;

eccipiente: gliceridi semisintetici solidi 1970 mg.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3183

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ciproxin»

Estratto decreto n. 213 del 28 gennaio 2000

Specialità medicinale: CIPROXIN anche nelle forme e confezioni: «200 mg/100 ml soluzione per infusione endovenosa» 1 sacca e «400 mg/200 ml soluzione per infusione endovenosa» 1 sacca (nuova confezione di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C: Bayer S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa n. 130, codice fiscale 05849130157.

Produttore: la produzione e il controllo sono effettuati dallo società Abbott Laboratories 1400 Scheridan Road North Chicago (Illinois USA).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«200 mg/100 ml soluzione per infusione endovenosa» 1 sacca;

A.I.C. n. 026664108 (in base 10), 0TFR5D (in base 32);

classe «A, uso ospedaliero H»; il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e considerata la comunicazione della ditta del 14 febbraio 2000, con la quale la ditta Bayer S.p.a., in ottemperanza alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7, dichiara che il principio attivo ciprofloxacina gode di tutela brevettuale;

«400 mg/200 ml soluzione per infusione endovenosa» 1 sacca;

A.I.C. n. 026664110 (in base 10), 0TFR5G (in base 32);

classe «A, uso ospedaliero H»; il prezzo sarà determinato ai sensi dell' art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e considerata la comunicazione della ditta del 14 febbraio 2000, con la quale la ditta Bayer S.p.a., in ottemperanza alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7, dichiara che il principio attivo ciprofloxacina gode di tutela brevettuale;

composizione: 1 sacca ba 200 mg/100 ml di soluzione per infusione endovenosa;

principio attivo: ciprofloxacina 0,20 g;

eccipienti: acido lattico 0,322 g, estrosio idrato 5,0 g, acido cloridrico 0,20 g, acqua depurata 95,858 g.

1 sacca da 400 mg/200 ml di soluzione per infusione endovenosa:

principio attivo: ciprofloxacina 0,40 g;

eccipienti: acido lattico 0,644 g, destrosio idrato 10,0 g, acido cloridrico 0,40 g, acqua depurata 191,716 g.

Indicazioni terapeutiche: Ciproxin è indicato nel trattamento delle infezioni riportate nel seguito, complicate e non, sostenute da germi patogeni sensibili alla ciprofloxacina. Infezioni delle vie respiratorie. Infezioni dell'orecchio medio (otite media) e dei seni paranasali (sinusite). Infezione del rene e/o delle vie urinarie. Infezione dell'apparato genitale, comprese anessite, gonorrea e prostatite. Infezioni localizzate della cavità addominale (ad esempio infezioni del tratto gastroenterico o delle vie biliari, peritonite). Infezioni della cute e dei tessuti molli. Infezioni ossee ed articolari. Sepsi. Infezioni o rischio di infezioni (profilassi) in pazienti con ridotte difese immunitarie (ad esempio pazienti sottoposti a trattamento immunosoppressivo o neutropenici). Decontaminazione intestinale selettiva in pazienti immunodepressi.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura» (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3184

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sodio Valproato»

Estratto decreto n. 215 del 28 gennaio 2000

È autorizzata all'immissione in commercio del medicinale generico SODIO VALPROATO nelle forme e confezioni: «200 mg compresse gastroresistenti» 40 compresse, «500 mg compresse gastroresistenti» 40 compresse, «20% soluzione orale» 40 ml, «300 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse, «500 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Sanwin S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Carbonera, 2, c.a.p. 20137, Italia, codice fiscale n. 11388870153.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «200 mg compresse gastroresistenti» 40 compresse;

A.I.C. n. 033984016/G (in base 10), 10F3JJ (in base 32);

forma farmaceutica: compressa gastroresistente;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttori: Sanofi Winthrop Industrie stabilimento sito in Ambares (Francia), 1, rue De la Vierge (produzione completa); Sanofi Winthrop Ltd. stabilimento sito in Fawdon Newcastle-Upon-Tyne, (UK), Edgefield avenue (produzione completa).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: sodio valproato 200 mg;

eccipienti: polividone k 90 5 mg; calcio silicato 10 mg; talco 7,5 mg; magnesio stearato 2,5 mg; polividone k 30 (nel rivestimento) 39,78 mg; polietilenglicole 400 (nel rivestimento) 8,41 mg; amido di mais (nel rivestimento) 28,02 mg; talco (nel rivestimento) 43,43 mg; titanio biossido (nel rivestimento) 10,36 mg; cellulosa acetoftalato (nel rivestimento) 24 mg; dietileftalato (nel rivestimento) 6 mg.

Confezione: «500 mg compresse gastroresistenti» 40 compresse;

A.I.C. n. 033984028/G (in base 10), 10F3JW (in base 32);

forma farmaceutica: compressa gastroresistente;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttori: Sanofi Winthrop Industrie, stabilimento sito in Ambares (Francia), 1, Rue de la Vierge (produzione completa); Sanofi Winthrop Ltd., stabilimento sito in Fawdon Newcastle-Upon-Tyne (UK), Edgefield Avenue (produzione completa).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: sodio valproato 500 mg;

eccipienti: polividone k 90 12,5 mg; calcio silicato 25 mg; talco 18,75 mg; magnesio staerato 6,25 mg; polividone k 30 (nel rivestimento) 53,9 mg; polietilenglicole 400 (nel rivestimento) 12,23 mg; amido di mais (nel rivestimento) 40,88 mg; talco (nel rivestimento) 73,3 mg; titanio biossido (nel rivestimento) 7,05 mg; cellulosa acetoftalato (nel rivestimento) 40 mg; dietile ftalato (nel rivestimento) 10 mg; ferro ossido giallo (nel rivestimento) 0,14 mg.

Confezione: «20% soluzione orale» 40 ml;

A.I.C. n. 033984030/G (in base 10), 10F3JY (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione orale;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Sanofi Winthrop Industrie, stabilimento sito in Colomiers (Francia), 1-3, Allee de la Nest - Z.I.EN Sigal (produzione completa).

Composizione: 100 ml di soluzione 20%:

principio attivo: sodio valproato 20 g;

eccipienti: urea 0,5 g; sodio idrossido soluzione 30% quanto basta a 8,7 ph; acqua depurata quanto basta a 100 ml.

Confezione: «300 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse:

A.I.C. n. 033984042/G (in base 10), 10F3KB (in base 32);

forma farmaceutica: compressa a rilascio prolungato;

classe: «C»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Sanofi Winthrop Industrie, stabilimento sito in Ambares (Francia), 1, Rue de la Vierge (produzione completa).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: sodio valproato 199,8 mg; acido valproico 87 mg; (corrispondenti a 300 mg di sodio valproato);

eccipienti: etilcellulosa 20 mpa.s 7,2 mg; metilidrossipropilcellulosa 4000 mpa.s 105,6 mg; silice coloidale idrata 32,4 mg; saccarina sodica 6 mg; metilidrossipropilcellulosa 15 mpa.s. (nel rivestimento) 9,3 mg; glicerolo (nel rivestimento) 2,8 mg; polimetacrilato cationico (nel rivestimento) 4,76 mg; poliacrilato dispersione 30% (nel rivestimento) 0,8 mg; polietilenglicole 1500 (nel rivestimento) 1,6 mg; talco (nel rivestimento) 0,44 mg; titanio biossido (nel rivestimento) 0,3 mg.

Confezione: «500 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse:

A.I.C. n. 033984055/G (in base 10), 10F3KR (in base 32);

forma farmaceutica: compressa a rilascio prolungato;

classe: «C»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Sanofi Winthrop Industrie, stabilimento sito in Ambares (Francia), 1, Rue de la Vierge (produzione completa).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: sodio valproato 333 mg; acido valproico 145 mg; (corrispondenti a 500 mg di sodio valproato);

eccipienti: etilcellulosa 20 mpa.s 12 mg; metilidrossipropilcellulosa 4000 mpa.s 176 mg; silice coloidale idrata 50 mg; saccarina sodica 10 mg; metilidrossipropilcellulosa 15 mpa.s. (nel rivestimento) 9,3 mg; glicerolo (nel rivestimento) 2,8 mg; polimetacrilato cationico (nel rivestimento) 4,76 mg; poliacrilato dispersione 30% (nel rivestimento) 0,8 mg; polietilenglicole 1500 (nel rivestimento) 1,6 mg; talco (nel rivestimento) 0,44 mg; titanio biossido (nel rivestimento) 0,3 mg; silice colloidale anidra 4 mg.

Indicazioni terapeutiche: come da stampati allegati.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3185

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eltair»

Estratto decreto n. 220 del 28 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale ELTAIR nelle forme e confezioni: «50 microgrammi spray nasale, sospensione» flacone nebulizzatore 200 erogazioni, «100 microgrammi spray nasale, sospensione» flacone nebulizzatore 200 erogazioni, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Istoria Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Padova, Riviera Francia, 3/A, c.a.p. 35127, Italia, codice fiscale n. 00643730419.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «50 microgrammi spray nasale, sospensione» flacone nebulizzatore 200 erogazioni;

A.I.C. n. 033916014 (in base 10), 10C13G (in base 32);

forma farmaceutica: spray nasale, sospensione;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Douglas Pharmaceuticals Ldt., stabilimento sito in Auckland (New Zealand), 155 - 161 Stoddard Road - Mt Roskill (prodotto finito); Douglas Pharmaceuticals Ldt., stabilimento sito in Auckland (New Zealand), Central Park Drive - Lincoln (prodotto finito); Gelfifarma International S.r.l., stabilimento sito in Lodi (Italia), via Emilia, 99 (controlli prodotto finito, rilascio lotti).

Composizione: 1 ml di sospensione:

principio attivo: budesonide 1 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina / carbossimetilcellulosa sodica 12 mg; idrossipropilmetilcellulosa 2,5 mg; sodio lauril solfato 0,1 mg; polietilenglicole 400 200 mg; butilidrossianisolo 0,1 mg; citrato sodico 0,075 ml; acido citrico monoidrato 0,05 mg; potassio sorbato 2 mg; disodio edetato 1 mg; acqua depurata quanto basta ad 1 ml.

Confezione: «100 microgrammi spray nasale, sospensione» flacone nebulizzatore 200 erogazioni;

A.I.C. n. 033916026 (in base 10), 10C13U (in base 32);

forma farmaceutica: spray nasale, sospensione;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Douglas Pharmaceuticals Ldt., stabilimento sito in Auckland (New Zealand), 155 - 161 Stoddard Road - Mt Roskill (prodotto finito); Douglas Pharmaceuticals Ldt., stabilimento sito in

Auckland (New Zealand), Central Park Drive - Lincoln (prodotto finito); Gelfifarma International S.r.l., stabilimento sito in Lodi (Italia), via Emilia, 99 (controlli prodotto finito, rilascio lotti).

Composizione: 1 ml di sospensione:

principio attivo: budesonide 2 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina / carbossimetilcellulosa sodica 12 mg; idrossipropilmetilcellulosa 2,5 mg; sodio lauril solfato 0,1 mg; polietilenglicole 400 200 mg; butilidrossianisolo 0,1 mg; citrato sodico 0,075 ml; acido citrico monoidrato 0,05 mg; potassio sorbato 2 mg; disodio edetato 1 mg; acqua depurata quanto basta ad 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3186

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Duspatal Duphar»

Estratto decreto n. 221 del 28 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale DUSPATAL DUPHAR anche nelle forme e confezioni: «200 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 20 capsule rigide a rilascio prolungato, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Solvay Pharmaceuticals B.V., con sede legale e domicilio fiscale in 1381 CP Weesp (Olanda), C.J. Van Houtenlaan, 36, Olanda (NL), rappresentata in Italia dalla società Solvay Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Grugliasco, Torino, via Marco Polo, 38, c.a.p. 10095, Italia, codice fiscale n. 05075810019.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «200 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 20 capsule rigide a rilascio prolungato;

A.I.C. n. 021377039 (in base 10), 0NDD0H (in base 32);

forma farmaceutica: capsula rigida a rilascio prolungato;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Solvay Pharmaceuticals B.V., stabilimento sito in Olst (Paesi Bassi), Veerweg, 12 (tutte le fasi di produzione).

Composizione: 1 capsula:

principio attivo: mebeverina cloridrato 200 mg;

eccipienti: magnesio stearato 13,1 mg; talco 4,9 mg; capolimero dell'etile acrilato e metile metacrilato 10,4 mg; metilidrossipropilcellulosa 0,1 mg; copolimero dell'acido metacrilico e dell'etile acrilato (1:1) 15,2 mg; triacetina 2,9 mg; gelatina 74,45 mg; titanio biossido E171 1,52 mg.

Indicazioni terapeutiche: come da stampati allegati.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3187

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diclofenac»

Estratto decreto n. 223 del 28 gennaio 2000

È autorizzata all'immissione in commercio della specialità medicinale DICLOFENAC per uso umano e denominazione comune, nelle forme e confezioni: «75 mg/3 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale, «100 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse, «100 mg supposte» 10 supposte, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Baycare S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 130, Italia, codice fiscale n. 11654650156.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «75 mg/3 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale;

A.I.C. n. 033396019/G (in base 10), 0ZV59M (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 48 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Farminvest S.p.a., stabilimento sito in Milano - (Italia), via Noto, 7 (produzione completa); Bayer S.p.a., stabilimento sito in Garbagnate Milanese (Milano) - (Italia), via delle Groane, 126 (controllo sul prodotto finito).

Composizione: 1 fiala:

principio attivo: diclofenac sodico 75 mg;

eccipienti: glicole propilenico 581 mg; alcool benzilico 119 mg; sodio metabisolfito 9 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 3 ml.

Confezione: «100 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse;

A.I.C. n. 033396021/G (in base 10), 0ZV59P (in base 32);

forma farmaceutica: compressa a rilascio prolungato;

classe: «A», nota: 66;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 60 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Farmaceutici Formenti S.p.a., stabilimento sito in Origgio (Varese - Italia), via Di Vittorio, 2 (produzione completa); Bayer S.p.a., stabilimento sito in Garbagnate Milanese (Milano - Italia), via delle Groane, 126 (controllo sul prodotto finito).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: diclofenac sodico 100 mg;

eccipienti: talco 194,4 mg; ipromellosa 27,6 mg; povidone 20 mg; magnesio stearato 3,277 mg; idrossipropilcellulosa 2,82 mg; etilcellulosa 1,406 mg; titanio diossido 0,277 mg; dietilftalato 0,22 mg.

Confezione: «100 mg supposte» 10 supposte;

A.I.C. n. 033396033/G (in base 10), 0ZV5B1 (in base 32);

forma farmaceutica: supposta;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 60 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Farmaceutici Formenti S.p.a. stabilimento sito in Origgio (Varese - Italia), via Di Vittorio, 2 (produzione completa); Bayer S.p.a., stabilimento sito in Garbagnate Milanese (Milano), Italia, via delle Groane, 126 (controllo sul prodotto finito); Farma 3 S.r.l., stabilimento sito in Meda (Milano), via Solferino, 42 (produzione completa).

Composizione: 1 suppposta:

principio attivo: diclofenac sodico 100 mg;

eccipiente: trigliceridi di acidi grassi 1600 mg.

Indicazioni terapeutiche: indicate nell'allegato al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3188

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bacillus Subtilis»

Estratto decreto n. 224 del 28 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale BACILLUS SUBTILIS per uso umano e denominazione comune, nelle forme e confezioni: «sospensione orale» 10 contenitori monodose, «sospensione orale» 20 contenitori monodose, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Baycare S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 130, Italia, codice fiscale 11654650156.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «sospensione orale» 10 contenitori monodose;

A.I.C. n. 033787019/G (in base 10), 10734C (in base 32);

forma farmaceutica: sospensione orale;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Consorzio farmaceutico e biotecnologico bioprogress stabilimento sito in Anagni (Frosinone), Italia, strada Paduni, 240 (produzione completa); Bayer S.p.a. stabilimento sito in Garbagnate Milanese (Milano), Italia, via delle Groane, 126 (controllo finale).

Composizione: 1 monodose:

principio attivo: spore di bacillus subtilis 1 miliardo;

eccipiente: acqua depurata quanto basta a 5 ml.

Confezione: «sospensione orale» 20 contenitori monodose;

A.I.C. n. 033787021/G (in base 10), 10734F (in base 32);

forma farmaceutica: sospensione orale;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Consorzio farmaceutico e biotecnologico bioprogress stabilimento sito in Anagni (Frosinone), Italia, strada Paduni, 240 (produzione completa); Bayer S.p.a. stabilimento sito in Garbagnate Milanese (Milano), Italia, via delle Groane, 126 (controllo finale).

Composizione: 1 monodose:

principio attivo: spore di bacillus subtilis 1 miliardo;

eccipiente: acqua depurata quanto basta a 5 ml.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3189

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Infludrink»

Estratto decreto n. 225 del 28 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale INFLUDRINK, nelle forme e confezioni: «polvere orale» 10 bustine da 6 g al limone, «polvere orale» 10 bustine da 6 g al limone e al miele, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: SmithKline Beecham S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti, c.a.p. 20021, Italia, codice fiscale 03524320151.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 537/1993:

confezione: «polvere orale» 10 bustine da 6 g al limone;

A.I.C. n. 034358010 (in base 10), 10SJRU (in base 32);

forma farmaceutica: polvere orale;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: SmithKline Beecham S.p.a. stabilimento sito in Baranzate di Bollate (Milano), Italia, via Zambeletti s.n.c. (produzione, confezionamento, controlli); SmithKline Beecham S.A. stabilimento sito in Alcalà de Henares, Madrid (Spagna), avda De Ajalvir km 2,5 (produzione, confezionamento, controlli).

Composizione: 1 bustina:

principio attivo: paracetamolo 600 mg; acido ascorbico 40 mg; fenilefrina cloridrato 10 mg;

eccipienti: saccarosio 3725 mg; acido citrico 680 mg; sodio citrato 430 mg; amido di mais 200 mg; sodio ciclamato 63 mg; saccarina sodica 43 mg; silice colloidale 2 mg; aroma limone 200 mg; curcumina (E100) 7 mg.

Confezione: «polvere orale» 10 bustine da 6 g al limone e al miele;

A.I.C. n. 034358022 (in base 10), 10SJS6 (in base 32);

forma farmaceutica: polvere orale;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica, medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: SmithKline Beecham S.p.a. stabilimento sito in Baranzate di Bollate (Milano), Italia, via Zambeletti s.n.c. (produzione, confezionamento, controlli); SmithKline Beecham S.A. stabilimento sito in Alcalà de Henares, Madrid (Spagna), avda De Ajalvir km 2,5 (produzione, confezionamento, controlli).

Composizione: 1 bustina:

principio attivo: paracetamolo 600 mg; acido ascorbico 40 mg; fenilefrina cloridrato 10 mg;

eccipienti: saccarosio 3802 mg; acido citrico 400 mg; sodio citrato 500 mg; amido di mais 200 mg; sodio ciclamato 120 mg; saccarina sodica 43 mg; aroma limone 75 mg; aroma miele 150 mg; caramello (E150) 60 mg.

Indicazioni terapeutiche: come da stampati allegati.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3190

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Paracetamolo»

Decreto n. 230 del 28 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica PARACETAMOLO, nelle confezioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: E-Pharma Trento S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Ravina di Trento, via Provina n. 2, codice fiscale 01420070227.

Confezione e numero A.I.C.:

10 compresse effervescenti da 500 mg;

A.I.C. n. 033105014/G (in base 10), 0ZL93Q (in base 323);

10 compresse effervescenti da 250 mg;

A.I.C. n. 033105026/G (in base 10), 0ZL942 (in base 323).

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento del prodotto medicinale a denominazione generica sopra indicato sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Ravina di Trento (Trento), via Provina n. 2.

Composizione:

ogni compressa effervescente da 500 mg contiene:

principio attivo: paracetamolo mg 500;

eccipienti: acido citrico anidro, sodio bicarbonato, sorbitolo, sodio saccarinato, saccarosio monopalminato, polivinilpirrolidone, aroma di arancia in polvere (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni compressa effervescente da 250 mg contiene:

principio attivo: paracetamolo mg 250;

eccipienti: acido citrico anidro, sodio bicarbonato, sorbitolo, sodio saccarinato, saccarosio monopalminato, polivinilpirrolidone, aroma di arancia in polvere (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico di stati dolorosi acuti (mal di testa, nevralgie, mal di denti, dolori mestruali) e stati febrili.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993;

classe: «C»;

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

La società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovrà riportare la specificazione «medicinale generico» al di sotto della denominazione del farmaco e della indicazione della confezione.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3191

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ovestin»

Estratto decreto n. 231 del 28 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale OVESTIN, anche nelle forme e confezioni: «0,5 mg ovuli per uso vaginale» 15 ovuli, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: N.V. Organon, con sede legale e domicilio fiscale in 5349 AB OSS, Kloosterstraat, 6, Olanda.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «0,5 mg ovuli per uso vaginale» 15 ovuli;

A.I.C. n. 014933030 (in base 10), 0G7R16 (in base 32);

forma farmaceutica: ovulo;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: E. Pharma stabilimento sito in Gannat, Francia, zone industrielle «Le Marcourlet» (tutte le fasi di produzione).

Composizione: 1 ovulo:

principio attivo: estriolo 0,5 mg;

eccipiente: witepsol s 58 2499,5 mg.

Indicazioni terapeutiche: indicate nell'allegato al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3192

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lattubio»

Estratto decreto n. 232 del 28 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale LATTUBIO nelle forme e confezioni: «66,7G/100 ml sciroppo» flacone 180 ml alle condizioni e con le specificaziorui di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Bioprogress S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Aurelia, 58 - c.a.p. 00165, Italia, codice fiscale 07696270581.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «66,7G/100 ml sciroppo» flacone 180 ml;

A.I.C. n. 032880015 (in base 10), 0ZCFDH (in base 32);

forma farmaceutica: sciroppo;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Consorzio farmaceutico e biotecnologico bioprogress a r.l., stabilimento sito in Anagni (Frosinone), strada Paduni, 240 (produzione e controlli).

Composizione: 100 ml:

principio attiva: lattulosio 66,7 g;

eccipienti: benzoato di sodio 0,118 g; acqua depurata quanto basta a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3193

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Metoprololo Tartrato»

Estratto decreto n. 233 del 28 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale METOPROLOLO TARTRATO per uso umano, nelle forme e confezioni: «100 mg compresse» 30 compresse, «200 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Fagen S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio-Varese (Varese), s.s. 233 (Varesina) km 20,5, Italia, codice fiscale 10928780153.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «100 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 032126017/G (in base 10), 0YNF21 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 443, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 60 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Novartis Farma S.p.a., stabilimento sito in Torre Annunziata (Napoli), via provinciale Schito, 131 (produzione, controllo e confezionamento); Novartis farmaceutica S.A., stabilimento sito in Barbera del Valles (Spagna), Ronda Santa Maria, 160 (produzione, controllo e confezionamento).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: metoprololo tartrato 100 mg;

eccipienti: silice precipitata 9 mg; cellulosa microcristallina 177 mg; magnesio stearato 4 mg; amido glicolato sodico 40 mg; idrossipropilmetilcellulosa 4,7 mg; gliceril-polietilenglicole ossistearato 0,2 mg; talco 4,2 mg; titanio biossido 0,9 mg;

confezione: «200 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse;

A.I.C. n. 032126029/G (in base 10), 0YNF2F (in base 32);

forma farmaceutica: compressa a rilascio prolungato;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 443, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 60 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Novartis Farma S.p.a., stabilimento sito in Torre Annunziata (Napoli), via provinciale Schio, 131 (produzione, controllo e confezionamento).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: metoprololo tartrato 200 mg;

eccipienti: silice precipitata 12 mg; cellulosa microcristallina 25 mg; magnesio stearato 3 mg; idrossipropilmetilcellulosa 5,6 mg; gliceril palmitato stearato 35 mg; talco 5 mg; titanio biossibo 1,1 mg; calcio fosfato bibasico 20 mg; metilcellulosa 40 mg; polisorbato 80 0,3 mg; etilacrilato-metilacrilato 90 mg; ferro ossido giallo 0,05 mg.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3194

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Verapamil»

Estratto decreto n. 234 del 28 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale VERAPAMIL nelle forme e confezioni: «120 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule rigide a rilascio prolungato, «240 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule rigide a rilascio prolungato alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Baycare S.r.l., con sede legale in viale Certosa, 130, Milano, codice fiscale 11654650156.

Produttore: la produzione ed il confezionamento sono effettuati dalla Società Laboratoires Ethypharm S.A., presso lo stabilimento sito in Houdan, Francia; le operazioni di confezionamento primario e secondario sono effettuate anche dalla società Lamp San Prospero S.p.a., presso lo stabilimento sito in via della Pace, 25/a, San Prospero sulla Secchia, Modena; le operazioni di controllo sono effettuate dalla società Bayer S.p.a., presso lo stabilimento sito in via delle Groane, 126, Garbagnate Milanese (Milano).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«240 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule rigide a rilascio prolungato;

A.I.C. n. 033193020/G (in base 10), 0ZNZ1W (in base 32);

classe: «A», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge del 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

«120 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule rigide a rilascio prolungato;

A.I.C. n. 033193018/G in base 10) 0ZNZ1U (in base 32);

classe: «A», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge del 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Composizione:

«240 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule rigide a rilascio prolungato:

1 capsula rigida a rilascio prolungato contiene:

principio attivo: verapamil cloridrato 240,0 mg;

eccipienti: granuli di zucchero e amido, gomma lacca sbiancata (decerata), dietilftalato, talco, miscela di acido metacrilico, etile e metile metacrilato (eudracit), gelatina, titanio biossido, zolfo biossido (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

«120 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule rigide a rilascio prolungato:

1 capsula rigida a rilascio prolungato contiene:

principio attivo: verapamil cloridrato 120,0 mg;

eccipienti: granuli di zucchero e amido, gomma lacca sbiancata (decerata), dietilftalato, talco, miscela di acido metacrilico, etile e metile metacrilato (eudracit), gelatina, titanio biossido, zolfo biossido (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Periodo di validità: la validità del prodotto è di cinque anni dalla data di fabbricazione.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione arteriosa di grado lieve o moderato.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3195

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Iristamina»

Estratto decreto n. 235 del 28 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale IRISTAMINA nelle forme e confezioni: «1 mg + 0,8 mg/ml collirio, soluzione» flacone da 10 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Montefarmaco OTC S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via F. Turati, 3, c.a.p. 20121, Italia, codice fiscale 12305380151.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «1 mg + 0,8 mg/ml collirio, soluzione» flacone da 10 ml;

A.I.C. n. 034281016 (in base 10), 10Q5KS (in base 32);

forma farmaceutica: collirio, soluzione;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Montefarmaco S.p.a. stabilimento sito in Pero (Milano), via G. Galilei, 7 (produzione, confezionamento e controlli).

Composizione: 1 flacone da 10 ml:

principio attivo: tonzilamina cloridrato 10 mg; nafazolina nitrato 8 mg;

eccipienti: sodio cloruro 80 mg; sodio citrato 10 mg; sodio citrato monobasico monoidrato 3,5 mg; sodio edetato 1 mg; benzalconio cloruro 0,5 mg; mentolo 0,1 mg; alcool 0,01 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 10 ml.

Indicazioni terapeutiche: come da stampati allegati.

Decorrenza di efficacia del decreto dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3196

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Colexid»

Estratto decreto n. 236 del 28 gennaio 2000

Specialità medicinale COLEXID, nella forma e confezione: «1 g compressa» 25 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Laboratorio chimico Garant S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Melchiorre Gioia, n. 47, codice fiscale 01668650151.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Consorzio farmaceutico e biotecnologico bioprogress a r.l., nello stabilimento sito in Anagni (Frosinone), strada Paduni n. 240.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«1 g compresse» 25 compresse;

A.I.C. n. 032119012 (in base 10), 0YN674 (in base 32);

classe «C».

Composizione:

principio attivo: dietilaminoetil-destrano cloridrato mg 1000;

eccipienti: talco 15,0 mg; silice colloidale 10,0 mg; magnesio stearato 25,0 mg; titanio biossido 1,0 mg; idrossipropilmetilcellulosa 20,0 mg.

Indicazione terapeutiche: il colexid è indicato nelle ipercolesterolemie primarie e nella ipercolesterolemia associata a ipertrigliceridemia quando la prima rappresenta il maggior problema terapeutico, in tutti i casi che non rispondono al solo trattamento dietetico.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Periodo di validità: la validità della specialità medicinale è di 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3197

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aciclovir»

Estratto decreto n. 238 del 28 gennaio 2000

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica ACICLOVIR nella forma e confezione: «800 mg» 25 compresse da 800 mg rilasciata alla società GNR S.p.a., con sede legale in via Europa, 35, Muggiò (Milano) codice fiscale 00795170158, è apportata la seguente modifica:

confezione: in sostituzione della forma e confezione: «800 mg» 25 compresse da 800 mg viene autorizzata la forma e confezione «800 mg» 35 compresse da 800 mg.

Produttore: la produzione ed il confezionamento sono effettuati dalla società Laboratorio farmaceutico C.T. S.r.l., presso lo stabilimento sito in via Dante Alighieri, 71, Sanremo (Imperia); le operazioni di controllo sono effettuate dalla società Get S.r.l., presso lo stabilimento sito in via L. Ariosto, 17, Sanremo (Imperia).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«800 mg» 35 compresse da 800 mg;

A.I.C. n. 033731050/G (in base 10), 105DHB (in base 32);

classe: «A», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; ed in considerazione che il principio attivo aciclovir non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: aciclovir 800 mg;

eccipienti: lattosio 260 mg, cellulosa microcristallina 86,0 mg, amido di mais 26,0 mg, polivinilpirrolidone 20,0 mg, magnesio stearato 8,0 mg.

Indicazioni terapeutiche:

Aciclovir è indicato nel:

trattamento delle infezioni da herpes simplex della pelle e delle mucose, compreso l'herpes genitalis primario e recidivante;

soppressione delle recidive da herpes simplex nei pazienti immunocompromessi;

profilassi dell'infezioni da herpes simplex nei pazienti immunocompromessi;

trattamento della varicella e dell'herpes zoster.

Periodo di validità: la validità del prodotto è di 48 mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermato che trattasi di medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dal numero di A.I.C. 033731023, in precedenza attribuito, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

00A3198

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Paracetamolo»

Decreto n. 240 del 28 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica PARACETAMOLO, nelle confezioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Confezioni: «500 mg compresse effervescenti», 10 compresse effervescenti; «250 mg compresse effervescenti», 10 compresse effervescenti.

Titolare A.I.C.: E-Pharma Trento S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Ravina di Trento, via Provina n. 3, codice fiscale 01420070227.

Confezione e numeri A.I.C.:

10 compresse effervescenti da 500 mg;

A.I.C. n. 033105014/G in (base 10), 0ZL93Q (in base 32);

10 compresse effervescenti da 250 mg;

A.I.C. n. 033105026/G in (base 10), 0ZL942 (in base 32).

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento del prodotto medicinale a denominazione generica sopra indicato sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Ravina di Trento (Trento), via Provina n. 2.

Composizione:

ogni compressa effervescente da 500 mg contiene:

principio attivo: paracetamolo mg 500;

eccipienti: acido citrico anidro, sodio bicarbonato, sorbitolo, sodio saccarinato, saccarosio monopalmitato, polivinilpirrolidone, aroma di arancia in polvere (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni compressa effervescente da 250 mg contiene:

principio attivo: paracetamolo mg 250;

eccipienti: acido citrico anidro, sodio bicarbonato, sorbitolo, sodio saccarinato, saccarosio monopalmitato, polivinilpirrolidone, aroma di arancia in polvere (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico di stati dolorosi acuti (mal di testa, nevralgie, mal di denti, dolori mestruali) e stati febbrili.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

La società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovrà riportare la specificazione «medicinale generico» al di sotto della denominazione del farmaco e della indicazione della confezione.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovrà riportare la specificazione «medicinale generico» al di sotto della denominazione del farmaco e della indicazione della confezione.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3297

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aulin»

Estratto decreto n. 242 del 28 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale AULIN, anche nelle forme e confezioni: «3% gel» tubo da 30 g, «3% gel» tubo da 50 g, «3% gel» tubo da 100 g, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Durante, 11, c.a.p. 20131, Italia, codice fiscale n. 00747170157.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «3% gel» tubo da 30 g;

A.I.C. n. 025940089 (in base 10), 0SRN3T (in base 32);

forma farmaceutica: gel;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Cosmo S.p.a. - Officina di Lainate, stabilimento sito in Lainate (Milano) - Italia, via C. Colombo, 1 (produzione completa).

Composizione: 100 g:

principio attivo: nimesulide 3 g;

eccipienti: dietilenglicole monoetil etere 15 g; caprilcaproil macrogolgliceride 2 g; carbomero 940 1 g; sodio edetato 0,1 g; metile paraidrossibenzoato 0,08 g; propile paraidrossibenzoato 0,02 g; trietanolammina 0,5 g; acqua purificata 78,3 g;

confezione: «3% gel» tubo da 50 g;

A.I.C. n. 025940091 (in base 10), 0SRN3V (in base 32);

forma farmaceutica: gel;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Cosmo S.p.a. - Officina di Lainate, stabilimento sito in Lainate (Milano) - Italia, via C. Colombo, 1 (produzione completa).

Composizione: 100 g:

principio attivo: nimesulide 3 g;

eccipienti: dietilenglicole monoetil etere 15 g; caprilcaproil macrogolgliceride 2 g; carbomero 940 1 g; sodio edetato 0,1 g; metile paraidrossibenzoato 0,08 g; propile paraidrossibenzoato 0,02 g; trietanolammina 0,5 g; acqua purificata 78,3 g;

confezione: «3% gel» tubo da 100 g;

A.I.C. n. 025940103 (in base 10), 0SRN47 (in base 32);

forma farmaceutica: gel;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Cosmo S.p.a. - Officina di Lainate, stabilimento sito in Lainate (Milano) - Italia, via C. Colombo, 1 (produzione completa).

Composizione: 100 g:

principio attivo: nimesulide 3 g;

eccipienti: dietilenglicole monoetil etere 15 g; caprilcaproil macrogolgliceride 2 g; carbomero 940 1 g; sodio edetato 0,1 g; metile paraidrossibenzoato 0,08 g; propile paraidrossibenzoato 0,02 g; trietanolammina 0,5 g; acqua purificata 78,3 g.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3199

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mesulid»

Estratto decreto n. 243 del 28 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale MESULID, anche nelle forme e confezioni: «3% gel» tubo da 30 g, «3% gel» tubo da 50 g, «3% gel» tubo da 100 g, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), strada statale 233, km 20,5, c.a.p. 21040, Italia, codice fiscale n. 07195130153.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «3% gel» tubo da 30 g;

A.I.C. n. 025971084 (in base 10), 0SSLDD (in base 32);

forma farmaceutica: gel;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Cosmo S.p.a., stabilimento sito in Lainate (Milano), via C. Colombo, 1 (produzione, controllo e confezionamento).

Composizione: 100 g:

principio attivo: nimesulide 3 g;

eccipienti: dietilenglicol monoetil etere 15 g; caprilcaproil macrogol gliceride 2 g; carbomero 940 1 g; sodio edetato 0,1 g; metile paraidrossibenzoato 0,08 g; propile paraidrossibenzoato 0,02 g; trietanolammina 0,5 g; acqua purificata 78,3 g;

confezione: «3% gel» tubo da 50 g;

A.I.C. n. 025971096 (in base 10), 0SSLDS (in base 32);

forma farmaceutica: gel;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Cosmo S.p.a., stabilimento sito in Lainate (Milano), via C. Colombo, 1 (produzione, controllo e confezionamento).

Composizione: 100 g:

principio attivo: nimesulide 3 g;

eccipienti: dietilenglicol monoetil etere 15 g; caprilcaproil macrogol gliceride 2 g; carbomero 940 1 g; sodio edetato 0,1 g; metile paraidrossibenzoato 0,08 g; propile paraidrossibenzoato 0,02 g; trietanolammina 0,5 g; acqua purificata 78,3 g;

confezione: «3% gel» tubo da 100 g;

A.I.C. n. 025971108 (in base 10), 0SSLF4 (in base 32);

forma farmaceutica: gel;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Cosmo S.p.a., stabilimento sito in Lainate (Milano), via C. Colombo, 1 (produzione, controllo e confezionamento).

Composizione: 100 g:

principio attivo: nimesulide 3 g;

eccipienti: dietilenglicol monoetil etere 15 g; caprilcaproil macrogol gliceride 2 g; carbomero 940 1 g; sodio edetato 0,1 g; metile paraidrossibenzoato 0,08 g; propile paraidrossibenzoato 0,02 g; trietanolammina 0,5 g; acqua purificata 78,3 g.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3200

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Atenium»

Estratto decreto n. 244 del 28 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale ATENIUM, nelle forme e confezioni: «100 mg + 25 mg compresse», 28 compresse, «50 mg + 12,5 mg compresse», 28 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Montefarmaco Research S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Paolo da Cannobio, 9, c.a.p. 20122, Italia, codice fiscale n. 12305360153.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «100 mg + 25 mg compresse», 28 compresse;

A.I.C. n. 034069017 (in base 10), 10HQJT (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che i principi attivi contenuti nella specialità medicinale in questione risultano avere un brevetto scaduto;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Montefarmaco S.p.a., stabilimento sito in Pero (Milano) - Italia, via G. Galilei n. 7 (produzione, confezionamento, controlli).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: atenololo 100 mg; clortalidone 25 mg;

eccipienti: amido di mais 79,4 mg; magnesio carbonato 190 mg; sodio laurilsolfato 6,6 mg; gelatina 4 mg; magnesio stearato 10 mg;

confezione: «50 mg + 12,5 mg compresse», 28 compresse;

A.I.C. n. 034069029 (in base 10), 10HQK5 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che i principi attivi contenuti nella specialità medicinale in questione risultano avere un brevetto scaduto;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Montefarmaco S.p.a., stabilimento sito in Pero (Milano) - Italia, via G. Galilei n. 7 (produzione, confezionamento, controlli).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: atenololo 50 mg; clortalidone 12,5 mg;

eccipienti: amido di mais 39,7 mg; magnesio carbonato 95 mg; sodio laurilsolfato 3,3 mg; gelatina 2 mg; magnesio stearato 5 mg.

Indicazioni terapeutiche: ipertensione arteriosa. Per la confezione «100 mg + 25 mg compresse, 28 compresse»: è indicato soprattutto in quelle forme di ipertensione insufficientemente controllate dalla sola monoterapia. Per la confezione «50 mg + 12,5 mg compresse, 28 compresse»: trova particolare impiego nell'ipertensione lieve-moderata.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3201

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Denestil»

Estratto decreto n. 246 del 28 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale DENESTIL, nelle forme e confezioni: «"60 mg compresse", 30 compresse», «"0,6% sospensione orale" flacone da 120 ml», alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Pulitzer italiana S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina, 1004, c.a.p. 00156, Italia, codice fiscale n. 03589790587.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «60 mg compresse», 30 compresse;

A.I.C. n. 033421013 (in base 10), 0ZVXQP (in base 32);

forma farmaceutica: compresse;

classe: «B»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione gode di brevetto di cui è titolare o licenziataria;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pulitzer Italiana S.r.l., stabilimento sito in Roma - Italia, via Tiburtina, 1004.

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: terfenadina 60 mg;

eccipienti: lattosio 94,9 mg; sodio bicarbonato 38 mg; crospovidone 10 mg; magnesio stearato 9 mg; talco 6,6 mg; silice precipitata 2,5 mg; sodio dioctilsolfosuccinato 0,6 mg; copolimeri matacrilici 2,1 mg; titanio biossido 0,8 mg; triacetina 0,3 mg; polietilenglicole 4000 0,2 mg;

confezione: «0,6% sospensione orale», flacone da 120 ml;

A.I.C. n. 033421037 (in base 10), 0ZVXRF (in base 32);

forma farmaceutica: sospensione orale;

classe: «B»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione gode di brevetto di cui è titolare o licenziataria;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pulitzer Italiana S.r.l., stabilimento sito in Roma - Italia, via Tiburtina, 1004.

Composizione: 100 ml di sospensione orale contengono:

principio attivo: terfenadina 0,6 g;

eccipienti: saccarosio 50 g; saccarina sodica 0,05 g; ammonio glicirizzinato 0,1 g; gomma xantal 0,3 g; metile p-idrossibenzoato 0,15 g; propile p-idrossibenzoato 0,015 g; sodio fosfato bibasico 0,97 g; potassio fosfato monobasico 0,001 g; polisorbato 20 0,5 g; aroma ciliegia 0,4 g; acqua depurata quanto basta a 100 ml;

Indicazioni terapeutiche: indicate nell'allegato al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3202

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Braunol»

Estratto decreto n. 254 del 28 gennaio 2000

Specialità medicinale: BRAUNOL, nelle forme e confezioni: «soluzione», flacone da 150 ml, «H plus sapone» soluz. flacone da 150 ml.

Titolare A.I.C.: B. Braun Medical AG, con sede legale e domicilio fiscale in Emmenbrucke, Rueggisingerstasse 29, cap 6020, Svizzera (CH), rappresentata in Italia dalla società B. Braun Milano S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via S. Vincenzo da Seregno, 14, Milano, codice fiscale n. 00674840152.

Confezione: in sostituzione della confezione «soluzione» flacone da 150 ml viene autorizzata la confezione «7,5% soluzione cutanea» flacone da 100 ml (codice A.I.C. n. 032151108); in sostituzione della confezione «"H plus sapone" soluz. flac. 150 ml» viene autorizzata la confezione «7,5% soluzione cutanea detergente» confezione con 2% di tensioattivo, flacone da 100 ml (codice A.I.C. n. 032151110).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: 7,5% soluzione cutanea, flacone da 100 ml;

A.I.C. n. 032151108 (in base 10), 0YP5L4 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione cutanea;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 60 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: B. Braun Medical AG, stabilimento sito in Sempach-Station (Svizzera), Seesatz - Postfach 58 (tutte).

Composizione: 100 grammi:

principio attivo: complesso poli(1-vinil-2-pirrolidone)-iodio (con un contenuto di iodio libero del 10%) 7,5 g;

eccipienti: sodio iodato 0,2 g; sodio diidrogenofosfato diidrato 1 g; sodio idrossido 0,1 g; nonossinolo 0,1 g; acqua purificata quanto basta a 100 g;

confezione: 7,5% soluzione cutanea detergente, confezione con 2% di tensioattivo, flacone da 100 ml;

A.I.C. n. 032151110 (in base 10), 0YP5L6 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione cutanea;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: B. Braun Medical AG, stabilimento sito in Sempach-Station (Svizzera), Seesatz - Postfach 58 (tutte).

Composizione: 100 grammi:

principio attivo: complesso poli(1-vinil-2-pirrolidone)-iodio (con un contenuto di iodio libero del 10%) 7,5 g;

eccipienti: sodio bifosfato di idrato 2,0 g; sodio idrossido in quantità compresa tra 0,03 g e 0,15 g; sale di ammonio di alchilfenolpoliglicoletere solfato 2,0 g; acqua purificata quanto basta a 100 g.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice 032151096, 032151033 possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

00A3203

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sereprile»

Estratto decreto n. 259 del 28 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale SEREPRILE, anche nelle forme e confezioni: «150 mg/ml gocce orali soluzione», flacone 30 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Sanofi-Synthelabo S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G. B. Piranesi n. 38, c.a.p. 20137, Italia, codice fiscale n. 06685100155.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «150 mg/ml gocce orali soluzione», flacone 30 ml;

A.I.C. n. 023402035 (in base 10), 0QB5KM (in base 32);

forma farmaceutica: gocce orali, soluzione;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Sinthelab Groupe, stabilimento sito in Coutances - Francia, Z.I. (produzione completa, confezionamento e controlli).

Composizione: 100 ml:

principio attivo: tiapride cloridrato 15,312 g;

eccipienti: metile-p-idrossibenzoato 0,13 g; propile-p-idrossibenzoato 0,02 g; saccarina sodica 3,992 g; aroma limone 3,992 g; acqua purificata quanto basta a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: movimenti involontari, in particolare coreici. Quadri ipercinetici di tipo funzionale. Sindromi cefaliche ad eziologia diversa. Disturbi del comportamento con agitazione ed ansia nell'etilismo acuto e cronico e nell'anziano. Alterazioni della motilità gastro-intestinale. Discinesie gastro-intestinali.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3204

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Puernol»

Estratto decreto n. 262 del 28 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale PUERNOL, anche nelle forme e confezioni: «"10% gocce orali soluzione" flacone 30 ml», alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: prodotti Formenti S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Correggio, 43, c.a.p. 20149, Italia, codice fiscale n. 04485620159.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «10% gocce orali soluzione» flacone 30 ml;

A.I.C. n. 012526024 (in base 10), 0CY8G8 (in base 32);

forma farmaceutica: gocce orali, soluzione;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Farmaceutici Formenti S.p.a., stabilimento sito in Origgio (Italia), via Di Vittorio, 2 (produzione completa).

Composizione: 100 ml:

principio attivo: paracetamolo 10 g;

eccipienti: dietilenglicole monoetiletere 35 g; fruttosio 20 g; glicole propilenico 15 g; acesulfame sale di potassio 3 g; aroma ciliegia

1,2 g; aroma mandarino 0,8 g; acido citrico 0,8 g; sodio metabisolfito 0,1 g; sodio citrato 0,5 g; metile p-idrossibenzoato 0,1 g; acqua depurata quanto basta a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: come da stampati allegati.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3205

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Froben»

Estratto decreto n. 266 del 28 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale FROBEN anche nelle forme e confezioni: «"100 mg granulato effervescente" 30 bustine» alle condizioni e con le specificazioni dei seguito indicate.

Titolare A.I.C.: GNR S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Muggiò - Milano, via Europa n. 35, c.a.p. 20053, Italia, codice fiscale n. 00795170158.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «100 mg granulato effervescente» 30 bustine;

A.I.C. n. 024284147 (in base 10) - 0R52ZM (in base 32);

forma farmaceutica: granulato effervescente;

classe: «A», nota 66;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di pubblicazione.

Produttore: Knoll Farmaceutici S.p.a., stabilimento in Liscate (Milano), via Fosse Ardeatine n. 2 (produzione completa).

Composizione una bustina: principio attivo: Flurbiprofene 100 mg;

eccipienti: acido cirtrico 800 mg; aroma arancia 100 mg; polietilenglicole 6000 15 mg; saccarina sodica 40 mg; saccarosio 445 mg; sodio bicarbonato 1100 mg; sodio carbonato 400 mg.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubbicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3358

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Flurbiprofene»

Estratto decreto n. 267 del 28 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale FLURBIPROFENE, nelle forme e confezioni: «"200 mg capsule a rilascio prolungato" 20 capsule», alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: GNR S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Muggiò (Milano), via Europa, 35, c.a.p. 20053, Italia, codice fiscale n. 00795170158.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «200 mg capsule a rilascio prolungato» 20 capsule;

A.I.C. n. 033210016\G (in base 10) 0ZPHP0 (in base 32);

forma farmaceutica: capsule rigide a rilascio prolungato;

classe: «A»; nota: 66;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Laboratoires Knoll France S.A., stabilimento sito in Valenciennes Cedex (Francia), Zone Industrielle n. 2 Batterie 1000 (produzione, escluso il confezionamento secondario); Knoll Farmaceutici, stabilimento sito in Liscate (Milano), Italia, via Fosse Ardeatine, 2 (confezionamento secondario).

Composizione 1 capsula rigida a rilascio prolungato:

principio attivo: flurbiprofene 200 mg;

eccipienti: biossido di silicio colloidale 1,78 mg; cellulosa mierocristallina 133,3 mg; eudragit rs 100 9 mg; glicole polietilenico 6000 0,9 mg; magnesio stearato 4,5 mg; biossido di titanio 0,78 mg; gelatina q.b. a 98 mg; glicerina 0,0078 mg; giallo di chinolina 1,79 mg; ossido di ferro rosso 0,039 mg; opacode nero 0,168 mg.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3206

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ematepar»

Estratto decreto n. 273 del 28 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale EMATEPAR nelle forme e confezioni: «5000 U.I./0,2 ml» 10 fiale 0,2 ml da 5000 U.I. di soluzione iniettabile + 10 siringhe per uso sottocutaneo, «12500 U.I./0,5 ml» 10 fiale 0,5 ml da 12500 U.I. di soluzione iniettabile + 10 sirimghe per uso sottocutaneo.

Titolare A.I.C.: Errekappa Euroterapici S.p.a., con sede legale in via Ciro Menotti n. 1/A, Milano, codice fiscale n. 09674060158.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Special Product's Line S.r.l. presso lo stabilimento sito in via Campobello n. 15, Pomezia (Roma).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«5000 U.I./0,2 ml» 10 fiale 0,2 ml da 5000 U.I. di soluzione iniettabile + 10 siringhe per uso sottocutaneo;

A.I.C. n. 032908016 (in base 10) - 0ZD8RJ (in base 32);

classe: «A», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione che il principio attivo Eparina calcica non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

«12500 U.I./0,5 ml» 10 fiale 0,5 ml da 12500 U.I. di soluzione iniettabile + 10 siringhe per uso sottocutaneo;

A.I.C. n. 032908028 (in base 10) - 0ZD8RW (in base 32);

classe: «A», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione che il principio attivo Eparina calcica non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale.

Composizione:

«5000 U.I./0,2 ml» 10 fiale 0,2 ml da 5000 U.I. di soluzione iniettabile + 10 siringhe per uso sottocutaneo.

Ogni fiala contiene:

principio attivo: Eparina calcica (purificata EDTA) 5000 U.I.;

eccipienti: acqua p.p.i. q. b. a 0,2 ml;

«12500 U.I./0,5 ml» 10 fiale 0,5 ml da 12500 U.I. di soluzione iniettabile + 10 siringhe per uso sottocutaneo.

Ogni fiala contiene:

principio attivo: Eparina calcica (purificata EDTA) 12500 U.I.;

eccipienti: acqua p.p.i. q. b. a 0,5 ml.

Indicazioni terapeutiche: profilassi e terapia della malattia trombolica e arteriosa.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3357

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vitase»

Estratto decreto n. 278 del 28 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale VITASE, nelle forme e confezioni: «"1 g compresse rivestite con film" 30 compresse», «"1 g granulato per sospensione orale" 30 bustine», «"1 g/10 ml soluzione orale" 20 flaconcini monodose», «"1 g compresse masticabili" 30 compresse», alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Iodosan S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti, c.a.p. 20021, Italia, codice fiscale n. 05085580156.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «1 g compresse rivestite con film» 30 compresse;

A.I.C. n. 033500012 (in base 10) 0ZYBVD (in base 32);

forma farmaceutica: compresse rivestite con film;

classe: «A»; nota: 66;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione gode di brevetto di cui è titolare o licenziataria;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: SmithKline Beecham S.p.a., stabilimento sito in Baranzate di Bollate (Milano) - (Italia), via Zambeletti (produzione, controlli e confezionamento).

Composizione: 1 compressa rivestita 1 g;

principio attivo: nabumetone 1 g;

eccipienti: sobio carbossimetilamido 106 mg; sodio laurilsolfato 4 mg; magnesio stearato 6,1 mg; cellulosa microcristallina 53,9 mg; idrossipropilmetilcellulosa 2910 69,16 mg; titanio biossido (E171) 8,93 mg; polietilenglicole 400 1,92 mg; polietilenglicole 6000 0,15 mg;

confezione: «1 g granulato per sospensione orale» 30 bustine;

A.I.C. n. 033500024 (in base 10) 0ZYBVS (in base 32);

forma farmaceutica: granulato per sospensione orale;

classe: «A»; nota: 66;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione gode di brevetto di cui è titolare o licenziataria;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Smithkline Beecham S.p.a., stabilimento sito in Baranzate di Bollate (Milano) - (Italia), via Zambeletti (produzione, controlli e confezionamento); S.I.I.T. S.r.l., stabilimento sito in Trezzano S/Naviglio (Italia), via Ariosto (confezionamento).

Composizione: 1 bustina 1 g;

principio attivo: nabumetone 1 g;

eccipienti: idrossipropilmetilcellulosa 100 mg; silice colloidale 20 mg; sodio laurilsolfato 3 mg; aroma menta 24 mg; saccarosio 3853 mg;

confezione: «1 g/10 ml soluzione orale» 20 flaconcini monodose;

A.I.C. n. 033500036 (in base 10) 0ZYBW4 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione orale;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: I.S.F. S.p.a., stabilimento sito in Roma (Italia), via Tiburtina km 1040 (produzione, controlli e confezionamento); Smithkline Beecham S.p.a., stabilimento sito in Baranzate di Bollate (Milano) - (Italia), via Zambeletti (controlli).

Composizione: 1 flaconcino monodose;

principio attivo: nabumetone 1 g;

eccipienti: metilcellulosa 10 mg; gomma xantano 35 mg; sorbitolo 2,5 g; sodio benzoato 10 mg; aroma vaniglia 21,1 mg; aroma menta 25,6 mg; ammonio glicirrizinato 5 mg; glicerolo 100 mg; acido cloridrico 8 mg; acqua depurata quanto basta a 10 ml;

confezione: «1 g compresse masticabili» 30 compresse;

A.I.C. n. 033500048 (in base 10) 0ZYBWJ (in base 32);

forma farmaceutica: compresse masticabili;

classe: «A»; nota: 66;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione gode di brevetto di cui è titolare o licenziataria.

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Smithkline Beecham S.p.a., stabilimento sito in Baranzate di Bollate (Milano) - (Italia), via Zambeletti (produzione, controlli e confezionamento); SmithKline Beecham Pharmaco, Puerto Rico, Inc., stabilimento sito in Cidra, Puerto Rico, Route 172, km 9,1 (produzione, controlli e confezionamento); SmithKline Beecham Pharmaceuticals, stabilimento sito in Crawley (Regno Unito), Manor Royal (confezionamento e controlli).

Composizione: 1 compressa masticabile 1 g;

principio attivo: nabumetone 1 g;

eccipienti: sorbitolo 324 mg; mannitolo 360 mg; sodio laurilsolfato 4 mg; povidone k29/32 35 mg; sodio amido glicolato 53 mg; acido citrico anidro 37,5 mg; sodio bicarbonato 75 mg; aroma fragola 10 mg; aroma tutti frutti 10 mg; saccarina sodica 1,9 mg; magnesio stearato 9,6 mg.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3207

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ostidil-D3»

Estratto decreto n. 279 del 28 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale OSTIDIL-D3, nelle forme e confezioni: «"0,25 microgrammi capsule molli" 30 capsule», «"1 microgrammo capsule molli" 30 capsule», alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Laboratorio Chimico Garant S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Melchiorre Gioia, 47, c.a.p. 20124, Italia, codice fiscale n. 01668650151.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «0,25 microgrammi capsule molli» 30 capsule;

A.I.C. n. 032936015 (in base 10) 0ZF42H (in base 32);

forma farmaceutica: capsule molli;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: R.P. Scherer S.p.a., stabilimento sito in Aprilia (Latina), Italia, via Nettunense, km 20,100 (produzione e confezionamento primario); Pulitzer Italiana S.r.l., stabilimento sito in Roma (Italia), via Tiburtina, 1004 (confezionamento secondario e controlli prodotto finito); I.BIR.N. Istituto Bioterapico Nazionale S.r.l., stabilimento sito in Roma (Italia), via Vittorio Grassi n. 9/15 (confezionamento secondario e controlli prodotto finito).

Composizione: 1 capsula:

principio attivo: alfacalcidolo 0,25 microgrammi;

eccipienti: covi-ox T70 (E 306) 100 microgrammi; olio di cocco frazionato 99,89975 mg; gelatina 57,443 mg; glicerolo 20,177 mg; acqua depurata 8,8 mg; titanio biossido (E 171) 1,436 mg; ferro ossido (E 172) 144 microgrammi;

confezione: «1 microgrammo capsule molli» 30 capsule;

A.I.C. n. 032936027 (in base 10) 0ZF42V (in base 32);

forma farmaceutica: capsule molli;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: R.P. Scherer S.p.a., stabilimento sito in Aprilia (Latina) - (Italia), via Nettunense, km 20,100 (produzione e confezionamento primario); Pulitzer Italiana S.r.l., stabilimento sito in Roma (Italia), via Tiburtina, 1004 (confezionamento secondario e controlli prodotto finito); I.BIR.N. Istituto Bioterapico Nazionale S.r.l., stabilimento sito in Roma (Italia), via Vittorio Grassi nn. 9/15 (confezionamento secondario e controlli prodotto finito).

Composizione: 1 capsula:

principio attivo: alfacalcidolo 1 microgrammo;

eccipienti: covi-ox T70 (E 306) 100 microgrammi; olio di cocco frazionato 99,899 mg; gelatina 57,443 mg; glicerolo 20,177 mg; acqua depurata 8,8 mg; titanio biossido (E 171) 1,436 mg; ferro ossido (E 172) 144 microgrammi.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3208

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Allerket»

Estratto decreto n. 280 del 28 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale ALLERKET, nelle forme e confezioni: «2 mg compresse a rilascio prolungato» 15 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Laboratori Prodotti Farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina, 1004, c.a.p. 00156, (Italia), codice fiscale n. 08205300588.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «2 mg compresse a rilascio prolungato» 15 compresse;

A.I.C. n.033801034 (in base 10) 107JUB (in base 32);

forma farmaceutica: compressa a rilascio prolungato;

classe: «B»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pulitzer Italiana S.r.l., stabilimento sito in Roma (Italia), via Tiburtina, 1004 (prodotto finito).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: chetotifene 2,75 mg;

eccipienti: lattosio 36,5 mg; idrossipropilcellulosa 21,11 mg; silice precipitata 0,4 mg; magnesio stearato 3 mg; talco 1,75 mg; polietilenglicole 6000 0,22 mg; titanio biossido 0,63 mg; ferro ossido giallo (E 172) 0,04 mg.

Indicazioni terapeutiche: come da stampati allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3209

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ossitocina BIL»

Estratto decreto n. 281 del 28 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale OSSITOCINA BIL, nelle forme e confezioni: «"5 ui/1 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso e intramuscolare" 6 fiale da 1 ml», alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Biologici Italia Laboratories S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Novate Milanese (Milano), via Cavour, 41/43, c.a.p. 20026, Italia, codice fiscale n. 01233940467.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «5 ui/1 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso e intramuscolare» 6 fiale da 1 ml;

A.I.C. n. 032872018 (in base 10) 0ZC5LL (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile per uso endovenoso e intramuscolare;

classe: «H»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Biologici Italia Laboratories S.r.l., stabilimento sito in Novate Milanese (Italia), via Cavour, 41-43 (produzione completa).

Composizione: 1 fiala 1 ml:

principio attivo: ossitocina 5 U.I.;

eccipienti: clorbutanolo 5 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3210

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nervaxon»

Estratto decreto n. 282 del 28 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale NERVAXON, nelle forme e confezioni: «"300 mg compresse rivestite con film" 15 compresse rivestite con film», «"300 mg compresse rivestite con film" 20 compresse rivestite con film», «"300 mg compresse rivestite con film" 30 compresse rivestite con film», «"300 mg compresse rivestite con film" 45 compresse rivestite con film», «"300 mg compresse rivestite con film" 60 compresse rivestite con film», «"300 mg compresse rivestite con film" 90 compresse rivestite con film», «"300 mg compresse rivestite con film" 100 compresse rivestite con film», alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: dr. Willmar-Schwabe, con sede legale e domicilio fiscale in Karlsruhe, str. 4 D-76227, Germania (DE).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «300 mg compresse rivestite con film» 15 compresse rivestite con film;

A.I.C. n. 033894015 (in base 10), 10BCMZ (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 12 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: dr. Willmar Schwabe GmbH & Co, stabilimento sito in Germania, Willmar Schwabe str. 4 Karlsruhe (produzione completa).

Composizione: 1 compressa film-rivestita:

principio attivo: iperico 300 mg;

eccipienti: acido ascorbico 6 mg; cellulosa microcristallina 144 mg; amido di mais pregelatinizzato 40 mg; croscarmelloso sodico 30 mg; biossido di silicio 5 mg; magnesio stearato 5 mg; idrossipropilmetilcellulosa 14 mg; macrogol 4000 6 mg; lattosio 4,92 mg; vanillina 0,433 mg; saccarina (sale sodico) 0,037 mg; ossidi di ferro (E 172) 1,8 mg; titanio biossido (E 171) 3,6 mg; talco 1,2 mg; dimeticone attivato con silice 9,2 mcg; metilcellulosa 0,77 mcg; acibo sorbico 0,03 mcg;

confezione: «300 mg compresse rivestite con film» 20 compresse rivestite con film;

A.I.C. n. 033894027 (in base 10), 10BCNC (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 12 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: dr. Willmar Schwabe GmbH & Co, stabilimento sito in Germania, Willmar Schwabe str. 4 Karlsruhe (produzione completa).

Composizione: 1 compressa film-rivestita:

principio attivo: iperico 300 mg;

eccipienti: acido ascorbico 6 mg; cellulosa microcristallina 144 mg; amido di mais pregelatinizzato 40 mg; croscarmelloso sodico 30 mg; biossido di silicio 5 mg; magnesio stearato 5 mg; idrossipropilmetilcellulosa 14 mg; macrogol 4000 6 mg; lattosio 4,92 mg; vanillina 0,433 mg; saccarina (sale sodico) 0,037 mg; ossidi di ferro (E 172) 1,8 mg; titanio biossido (E 171) 3,6 mg; talco 1,2 mg; dimeticone attivato con silice 9,2 mcg; metilcellulosa 0,77 mcg; acibo sorbico 0,03 mcg;

confezione: «300 mg compresse rivestite con film» 30 compresse rivestite con film;

A.I.C. n. 033894039 (in base 10), 10BCNR (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 12 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: dr. Willmar Schwabe GmbH & Co, stabilimento sito in Germania, Willmar Schwabe str. 4 Karlsruhe (produzione completa).

Composizione: 1 compressa film-rivestita:

principio attivo: iperico 300 mg;

eccipienti: acido ascorbico 6 mg; cellulosa microcristallina 144 mg; amido di mais pregelatinizzato 40 mg; croscarmelloso sodico 30 mg; biossido di silicio 5 mg; magnesio stearato 5 mg; idrossipropilmetilcellulosa 14 mg; macrogol 4000 6 mg; lattosio 4,92 mg; vanillina 0,433 mg; saccarina (sale sodico) 0,037 mg; ossidi di ferro (E 172) 1,8 mg; titanio biossido (E 171) 3,6 mg; talco 1,2 mg; dimeticone attivato con silice 9,2 mcg; metilcellulosa 0,77 mcg; acibo sorbico 0,03 mcg;

confezione: «300 mg compresse rivestite con film» 45 compresse rivestite con film;

A.I.C. n. 033894041 (in base 10), 10BCNT (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 12 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: dr. Willmar Schwabe GmbH & Co, stabilimento sito in Germania, Willmar Schwabe str. 4 Karlsruhe (produzione completa).

Composizione: 1 compressa film-rivestita:

principio attivo: iperico 300 mg;

eccipienti: acido ascorbico 6 mg; cellulosa microcristallina 144 mg; amido di mais pregelatinizzato 40 mg; croscarmelloso sodico 30 mg; biossido di silicio 5 mg; magnesio stearato 5 mg; idrossipropilmetilcellulosa 14 mg; macrogol 4000 6 mg; lattosio 4,92 mg; vanillina 0,433 mg; saccarina (sale sodico) 0,037 mg; ossidi di ferro (E 172) 1,8 mg; titanio biossido (E 171) 3,6 mg; talco 1,2 mg; dimeticone attivato con silice 9,2 mcg; metilcellulosa 0,77 mcg; acibo sorbico 0,03 mcg;

confezione: «300 mg compresse rivestite con film» 60 compresse rivestite con film;

A.I.C. n. 033894054 (in base 10), 10BCP6 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 12 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: dr. Willmar Schwabe GmbH & Co, stabilimento sito in Germania, Willmar Schwabe str. 4 Karlsruhe (produzione completa).

Composizione: 1 compressa film-rivestita:

principio attivo: iperico 300 mg;

eccipienti: acido ascorbico 6 mg; cellulosa microcristallina 144 mg; amido di mais pregelatinizzato 40 mg; croscarmelloso sodico 30 mg; biossido di silicio 5 mg; magnesio stearato 5 mg; idrossipropilmetilcellulosa 14 mg; macrogol 4000 6 mg; lattosio 4,92 mg; vanillina 0,433 mg; saccarina (sale sodico) 0,037 mg; ossidi di ferro (E 172) 1,8 mg; titanio biossido (E 171) 3,6 mg; talco 1,2 mg; dimeticone attivato con silice 9,2 mcg; metilcellulosa 0,77 mcg; acibo sorbico 0,03 mcg;

confezione: «300 mg compresse rivestite con film» 90 compresse rivestite con film;

A.I.C. n. 033894066 (in base 10), 10BCPL (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 12 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: dr. Willmar Schwabe GmbH & Co, stabilimento sito in Germania, Willmar Schwabe str. 4 Karlsruhe (produzione completa).

Composizione: 1 compressa film-rivestita:

principio attivo: iperico 300 mg;

eccipienti: acido ascorbico 6 mg; cellulosa microcristallina 144 mg; amido di mais pregelatinizzato 40 mg; croscarmelloso sodico 30 mg; biossido di silicio 5 mg; magnesio stearato 5 mg; idrossipropilmetilcellulosa 14 mg; macrogol 4000 6 mg; lattosio 4,92 mg; vanillina 0,433 mg; saccarina (sale sodico) 0,037 mg; ossidi di ferro (E 172) 1,8 mg; titanio biossido (E 171) 3,6 mg; talco 1,2 mg; dimeticone attivato con silice 9,2 mcg; metilcellulosa 0,77 mcg; acibo sorbico 0,03 mcg;

confezione: «300 mg compresse rivestite con film» 100 compresse rivestite con film;

A.I.C. n. 033894078 (in base 10), 10BCPY (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 12 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: dr. Willmar Schwabe GmbH & Co, stabilimento sito in Germania, Willmar Schwabe str. 4 Karlsruhe (produzione completa).

Composizione: 1 compressa film-rivestita:

principio attivo: iperico 300 mg;

eccipienti: acido ascorbico 6 mg; cellulosa microcristallina 144 mg; amido di mais pregelatinizzato 40 mg; croscarmelloso sodico 30 mg; biossido di silicio 5 mg; magnesio stearato 5 mg; idrossipropilmetilcellulosa 14 mg; macrogol 4000 6 mg; lattosio 4,92 mg; vanillina 0,433 mg; saccarina (sale sodico) 0,037 mg; ossidi di ferro (E 172) 1,8 mg; titanio biossido (E 171) 3,6 mg; talco 1,2 mg; dimeticone attivato con silice 9,2 mcg; metilcellulosa 0,77 mcg; acibo sorbico 0,03 mcg.

Indicazioni terapeutiche: come da stampati allegati.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3211

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lomebact»

Estratto decreto n. 283 del 28 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale LOMEBACT, nelle forme e confezioni: «"3 mg/ml collirio, soluzione" flacone 5 ml», alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Crinos Industria Farmacobiologica S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Villa Guardia, Como, piazza XX Settembre, 2, c.a.p. 22079, Italia, codice fiscale n. 01192270138.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «3 mg/ml collirio, soluzione» flacone 5 ml;

A.I.C. n. 034000012 (in base 10), 10FM4D (in base 32);

forma farmaceutica: collirio, soluzione;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione gode di brevetto di cui è titolare o licenziataria;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Ciba Vision a g, stabilimento sito in Hettlingen (Switzerland), Riethofstrasse 1 (tutte).

Composizione: 1 ml:

principio attivo: lomefloxacina 3 mg;

eccipienti: benzalconio cloruro 0,02 mg; bisodio edetato 0,1 mg; glicerolo 26 mg; idrossido di sodio 1n 1 ml; acqua per preparazioni iniettabili 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: come da stampati allegati.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3212

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Unipril»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 42 del 13 gennaio 2000

Specialità medicinale: UNIPRIL:

«1,25 mg compresse» 28 compresse - A.I.C. n. 027166040;

«2,5 mg compresse» 28 compresse - A.I.C. n. 027166053;

«5 mg compresse» 14 compresse - A.I.C. n. 027166065.

Società: Astra farmaceutici S.p.a., via Messina, 38 - 20154 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica.

È approvata la modifica delle indicazioni terapeutiche a: «Nefropatia conclamata in soggetti non diabetici per rallentare la velocità di progressione dell'insufficienza renale e lo sviluppo di insufficienza renale terminale che necessita di dialisi e trapianto renale».

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

00A3242

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ig Vena N I.V.»

Estratto decreto n. 59 del 20 gennaio 2000

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Sclavo S.p.a., con sede in via Fiorentina, 1, Siena, con codice fiscale n. 00048700520.

Specialità medicinale: IG VENA N i.v.:

«i.v.» flac. 20 ml 1000 mg - A.I.C. n. 025266141;

«i.v.» flac. 50 ml 2500 mg + set inf - A.I.C. n. 025266154;

«i.v.» flac. 100 ml 5000 mg + set inf - A.I.C. n. 025266166;

«i.v.» flac. 200 ml + set infus - A.I.C. n. 025266178;

10 flaconi soluz. iniett. i.v. 50 ml - A.I.C. n. 025266180,

è ora trasferita alla società: Farma Biagini S.p.a., con sede in Castelvecchio Pascoli, Lucca, con codice fiscale n. 00883180465.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3384

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dysport»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 66 del 21 gennaio 2000

Specialità medicinale: DYSPORT:

«500 U polvere per soluzione iniettabile» 2 flaconi da 500 U - A.I.C. n. 028362022.

Società: Ipsen S.p.a, via Figino, 16 - 20100 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica; modifica schema posologico.

È approvata l'estensione delle indicazioni terapeutiche alla distonia cervicale. I nuovi stampati corretti e approvati sono allegati al presente provvedimento.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

00A3243

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Trombenox»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 93 del 14 febbraio 2000

Specialità medicinale: TROMBENOX:

«6 sir. pronte 2000 U.I.» AXA 0,2 ml - A.I.C. n. 027575036;

«6 sir. pronte 4000 U.I.» AXA 0,4 ml - A.I.C. n. 027575048.

Titolare A.I.C.: A. Nattermann & Cie - G.m.b.H., Nattermannalle, 1 - 50829 Koln (Germania).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica schema posologico.

È approvata la modifica dello schema posologico così come di seguito specificato: «può essere appropriato un trattamento di più lunga durata: la somministrazione di enoxaparina dovrebbe continuare fino a quando esiste un rischio tromboembolico e fino alla deambulazione del paziente».

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

00A3244

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Contrathion»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 110 del 14 febbraio 2000

Specialità medicinale: CONTRATHION:

«200 mg/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone + 1 fiala - A.I.C. n. 021091018.

Società Rhone Poulenc Rorer S.p.a., via G .G. Winckelmann, 2 - 20146 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica composizione riportata sugli stampati.

È autorizzata la correzione dell'errore nella composizione riporta sugli stampati relativo alla quantità di pralidossima metilsolfato da 322,5 mg a 361,95 mg.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

00A3245

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Isosorbide Mononitrato Dorom».

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 111 del 14 febbraio 2000

Specialità medicinale: ISOSORBIDE MONONITRATO DOROM:

«50 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule rigide a rilascio prolungato - A.I.C. n. 031829017.

Società Dorom S.r.l., via Volturno, 48 - Quinto dè Stampi - 20089 Rozzano (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata: principio attivo invariato.

Eccipienti: saccarosio 9,37 mg, amido di mais 3,13 mg, microgranuli inerti (saccarosio e amido) 111,50 mg, gomma lacca (KPS 56) 9,05 mg, povidone (K 30) 1,04 mg, etilcellulosa (Ethocel N 100) 1,90 mg, talco 21,00 mg.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

00A3246

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Walix»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 141 del 25 febbraio 2000

Specialità medicinale: WALIX:

«600 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 027670013;

«600 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 027670025.

Società Fidia S.p.a., via Ponte della Fabbrica, 3/A - 35031 Abano Terme (Padova).

Oggetto provvedimento di mobifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata: principio attivo invariato.

Eccipienti: cellulosa microcristallina 197,00 mg, amido di mais 17,50 mg, metilcellulosa 26,30 mg, polacrilin potassio 26,30 mg, idrossipropilmetilcellulosa 10,20 mg, diossido di titanio 3,53 mg, polietilenglicole 1500 3,67 mg, magnesio stearato 10,50 mg, titanio biossido eliminato, idrossipropilcellulosa eliminata.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

00A3247

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Peritrate»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 145 del 25 febbraio 2000

Specialità medicinale: PERITRATE:

«80 mg compresse a rilascio modificato» 50 compresse - A.I.C. n. 010000038.

Società Teofarma S.r.l., via Fratelli Cervi, 8 - 27010 Valle Salimbene (Pavia).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata: principio attivo invariato.

Eccipienti: polietilenglicole 4000 mg 21,1, lattosio mg 474, magnesio stearato mg 1,6, acido stearico mg 92, guar gum mg 7, cera carnauba mg 24, giallo arancio S mg 0,146.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

00A3248

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Progynova»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 146 del 25 febbraio 2000

Specialità medicinale: PROGYNOVA:

«2 mg compressa rivestita» 20 compresse rivestite - A.I.C. n. 021226016.

Titolare A.I.C.: Schering S.p.a., via L. Mancinelli, 11 - 20131 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti:

nucleo: lattosio monoidrato 46,100 mg, amido di mais 26,200 mg, polivinilpirrolidone 25000 3,000 mg, talco 2,400 mg, magnesio stearato 0,300 mg;

rivestimento: saccarosio 33,540 mg, polivinilpirrolidone 700000 0,323 mg, polietilenglicole 6000 3,719 mg, calcio carbonato 14,572 mg, cera E (estere glicolico dell'acido montanico) 0,075, glicerolo 85% 0,205 mg, biossido di titanio 0411 mg, indigo carmine 0,051 mg, talco 7,104 mg.

00A3249

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tiroide Vister»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 147 del 25 febbraio 2000

Specialità medicinale: TIROIDE VISTER:

«0,3 g compresse rivestite» 20 compresse rivestite - A.I.C. n. 000550044;

«0,1 g compresse rivestite» 30 compresse rivestite - A.I.C. n. 000550057.

Società Teofarma S.r.l., via Fratelli Cervi, 8 - 27010 Valle Salimbene (Pavia).

Oggetto provvedimento im modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

confezione: «0,3 g compresse rivestite» 20 compresse rivestite;

principio attivo: invariato;

eccipienti: polivinilpirrolidone eliminato, amido di mais g 0,05, cellulosa microcristallina g 0,06, calcio fosfato bibasico g 0,04, gomma arabica g 0,0075, gomma lacca g 0,00375, talco g 0,025, magnesio stearato g 0,003, saccarosio g 0,2, amido di riso g 0,015, titanio biossido g 0,002, opagloss 6000 g 0,003;

confezione: «0,1 g compresse rivestite» 30 compresse rivestite;

principio attivo: invariato;

eccipienti: polivinilpirrolidone eliminato, amido di mais g 0,02, cellulosa microcristallina g 0,02, calcio fosfato bibasico g 0,0015, gomma arabica g 0,0025, gomma lacca g 0,00125, talco g 0,0106, magnesio stearato g 0,0025, saccarosio g 0,091, amido di riso g 0,01, titanio biossido g 0,00075, opagloss 6000 g 0,002.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

00A3250

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Falvin»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 148 del 25 febbraio 2000

Specialità medicinale: FALVIN:

«2% soluzione da nebulizzare» 1 flacone da 30 ml - A.I.C. n. 025982051.

Società: Farmades S.p.a., via di Tor Cervara, 282 - 00155 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: glicole propilenico 35,0 g, alcool 33,70 g, acqua depurata q.b. a 100 ml.

I lotti già prodotti recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

00A3251

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Asacol»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 153 del 25 febbraio 2000

Specialità medicinale: ASACOL:

«400 mg capsule a rilascio modificato» 50 capsule a rilascio modificato - A.I.C. n. 026416255.

Società: Giuliani S.p.a., via Palagi, 2 - 20129 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: idrossipropilmetilcellulosa 8,0 mg, magnesio stearato eliminato, copolimero tipo B dell'acido metacrilico (acido metacrilico-metile metacrilato copolimero 1:1) 40,0 mg, dibutilftalato eliminato, tretilcitrato 4,0 mg, talco 10,0 mg, etilcellulosa eliminata, silice colloidale 0,4 mg;

costituenti della capsula: gelatina 116,820 mg, ferro ossido rosso (E 172) 0,708 mg, ferro ossido giallo (E 172) 0,236 mg, titanio biossido 0,236 mg.

00A3252

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Trandate»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 154 del 25 febbraio 2000

Specialità medicinale: TRANDATE:

«100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse - A.I.C. n. 023578014;

«200 mg compresse rivestite con film» 30 compresse - A.I.C. n. 023578038.

Società: Teofarma S.r.l., via Fratelli Cervi, 8 - 27010 Valle Salimbene (Pavia).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata: confezione: «100 mg compresse rivestite con film»:

principio attivo: invariato;

eccipienti: cellulosa microcristallina mg 32,38, lattosio mg 16,91, magnesio stearato mg 0,37, idrossipropilmetilcellulosa eliminata, giallo tramonto E 110 mg 0,03, titanio biossido mg 0,64, sodio benzoato eliminato, sodio stearato mg 1,50, silice colloidale mg 0,75, polivinilpirrolidone mg 0,38, talco mg 1,25, eudragit mg 2,29, glicole propilenico mg 0,11, polisorbato 80 mg 0,10, polietilenglicole 6000 mg 0,76, sodio citrato mg 0,04, caolino mg 1,49;

confezione: «200 mg compresse rivestite con film»:

principio attivo: invariato;

eccipienti: cellulosa microcristallina mg 65,75, lattosio mg 32,75, magnesio stearato mg 0,75, idrossipropilmetilcellulosa eliminata, giallo tramonto E 110 mg 0,04, titanio biossido mg 0,92, sodio benzoato eliminato, sodio stearato mg 2,5, silice colloidale mg 1,0, polivinilpirrolidone mg 0,55, talco mg 1,81, eudragit mg 3,31, glicole propilenico mg 0,16, polisorbato 80 mg 0,15, polietilenglicole 6000 mg 1,10, sodio citrato mg 0,06, caolino mg 2,15.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

00A3253

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Wellferon»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 155 del 25 febbraio 2000

Specialità medicinale: WELLFERON:

soluzione iniettabile sc 1 flac. 1 ml 3.000.000 UI - A.I.C. n. 026705018;

soluzione iniettabile sc flac. 1 ml 10.000.000 UI - A.I.C. n. 026705020;

soluzione iniettabile flaconcino 1 ml 5.000.000 UI - A.I.C. n. 026705032.

Società: The Wellcome Foundation Ltd. - Glaxo Wellcome House - Berkeley Avenue Greenford - Middlesex UB6 0NN (Gran Bretagna).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

«I lotti di prodotto finito già confezionato in flaconi, stoccato e mantenuto a $-20\,^{\circ}C$ ottenuto con la vecchia banca cellulare, della specialità medicinale "Wellferon", possono essere immessi e mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta».

00A3254

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Natisedina»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 156 del 25 febbraio 2000

Specialità medicinale: NATISEDINA:

«100 mg compresse» 40 compresse - A.I.C. n. 008515013.

Società: Teofarma S.r.l., via Fratelli Cervi, 8 - 27010 Valle Salimbene (Pavia).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: amido di mais mg 134,334, talco mg 30, eritrosina mg 0,052, polivinilpirrolidone mg 35,666.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

00A3255

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lansox»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 157 del 25 febbraio 2000

Specialità medicinale: LANSOX:

«30 mg capsule» 14 capsule - A.I.C. n. 028600017;

«15 mg capsule» 14 capsule - A.I.C. n. 028600029.

Società: Takeda Italia Farmaceutici S.p.a., via Elio Vittorini, 129 - 00100 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: estensione indicazioni terapeutiche.

Si approva per la specilità medicinale in oggetto indicata l'estensione delle indicazioni terapeutiche anche al «trattamento dell'ulcera peptica quando associata ad infezione da helicobacter pylori».

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

00A3256

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Limpidex»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 158 del 25 febbraio 2000

Specialità medicinale: LIMPIDEX:

«30 mg capsule» 14 capsule - A.I.C. n. 028755015;

«15 mg capsule» 14 capsule - A.I.C. n. 028755027.

Società: Sigma-Tau Industrie farmaceutiche riunite S.p.a., viale Shakespeare, 47 - 00144 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: estensione indicazioni terapeutiche.

Si approva per la specialità medicinale in oggetto indicata l'estensione delle indicazioni terapeutiche anche al «trattamento dell'ulcera peptica quando associata ad infezione da helicobacter pylori».

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

00A3257

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zoton»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 160 del 25 febbraio 2000

Specialità medicinale: ZOTON:

«30 mg capsule» 14 capsule - A.I.C. n. 028775017;

«15 mg capsule» 14 capsule - A.I.C. n. 028775029.

Società: Wyeth Lederle S.p.a., via Nettunense, 90 - 04011 Aprilia (Latina).

Oggetto provvedimento di modifica: estensione indicazioni terapeutiche.

Si approva per la specialità medicinale in oggetto indicata l'estensione delle indicazioni terapeutiche anche al «trattamento dell'ulcera peptica quando associata ad infezione da helicobacter pylori».

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

00A3258

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diclocular»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 161 del 25 febbraio 2000

Specialità medicinale: DICLOCULAR:

«0,1% collirio, soluzione» 30 flaconcini monodose 0,3 ml - A.I.C. n. 028495024.

Società: AZ. Chim. Riun. Angelini Francesco Acraf S.p.a., viale Amelia, 70 - 00181 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: gliceril polietilenglicole ricinoleato g 3, L-lisina monoidrato g 0,780, acido borico g 1,500, sodio borato g 0,450, sodio cloruro g 0,100, sodio edetato g 0,050, acqua p.p.i. ml 100.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

00A3259

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Trandiur»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 162 del 25 febbraio 2000

Specialità medicinale: TRANDIUR:

«200 mg + 20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse - A.I.C. n. 024742025.

Società: Teofarma S.r.l., via Fratelli Cervi, 8 - 27010 Valle Salimbene (Pavia).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: cellulosa microcristallina mg 50,74, lattosio mg 26,34, magnesio stearato mg 3, idrossipropilmetilcellulosa eliminata, titanio biossido mg 0,78, sodio benzoato eliminato, sodio stearato mg 3, silice colloidale mg 1,5, polivinilpirrolidone mg 0,47, talco mg 1,54, eudragit mg 2,81, glicole propilenico mg 0,14, polisorbato 80 mg 0,12, polietilenglicole 6000 mg 0,94, sodio citrato mg 0,05, caolino mg 1,82.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

00A3260

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Merrem»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 164 del 25 febbraio 2000

Specialità medicinale: MERREM:

«500 mg + 10 ml polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone + 1 fiala - A.I.C. n. 028949030;

«1000 mg + 20 ml polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone + 1 fiala - A.I.C. n. 028949042;

«250 mg + 100 ml polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone + 1 sacca - A.I.C. n. 028949055;

«500 mg + 100 ml polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone + 1 sacca - A.I.C. n. 028949067;

«1000 mg + 100 ml polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone + 1 sacca - A.I.C. n. 028949079.

Società: Astrazeneca S.p.a., via F. Sforza - 20080 Basiglio (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica.

È approvata l'aggiunta alla modifica delle indicazioni terapeutiche «e nei bambini» all'indicazione «terapia empirica etc.» e Meropenem per somministrazione endovenosa è stato utilizzato in pazienti affetti da fibrosi cistica con infezioni croniche delle basse vie respiratorie con risultati posiviti, sia in monoterapia sia in associazione con altri agenti antibatterici. Non sempre è stata provata l'eradicazione dei microorganismi. I nuovi stampati corretti e approvati sono allegati al presente provvedimento.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

00A3261

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pevaryl»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 174 del 25 febbraio 2000

Specialità medicinale: PEVARYL:

«1% crema» tubo da 30 g - A.I.C. n. 023603018;

«1% crema vaginale» tubo da 30 g - A.I.C. n. 023603119;

«1% crema vaginale» tubo da 78 g + 16 appl monouso - A.I.C. n. 023603121.

Società: Cilag AG Hochstrasse 201/209 - CH-8201 Schaffhausen (Svizzera).

Oggetto provvedimento di modifica: riduzione periodo di validità.

Si autorizza la riduzione del periodo di validità da cinque a tre anni.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino a tre anni dalla data di produzione.

Le confezioni che risultano prodotte da oltre tre anni devono essere ritirate immediatamente dal commercio.

00A3262

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Emopremarin»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 185 del 28 gennaio 2000

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Ayerst Laboratories Inc., con sede in Rouses Point, New York 12979-1497, Stati Uniti d'America, rappresentata dalla società Wyeth Lederle S.p.a., con sede in via Nettunense, 90, Aprilia (Latina), con codice fiscale n. 00130300874.

Specialità medicinale: EMOPREMARIN:

«im iv 1 flac. liof + 1 fiala 5 ml» - A.I.C. n. 022120012,

è ora trasferita alla società: Wyeth Medica Ireland, con sede in Little Connell Newbridge, Co. Kildare, Irlanda, rappresentata dalla società Wyeth Lederle S.p.a., con sede in via Nettunense, 90 - Aprilia (Latina), con codice fiscale n. 00130300874.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3263

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Paro»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 186 del 28 gennaio 2000

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Hoechst Marion Roussel S.p.a., con sede in viale Gran Sasso, 18, Milano, con codice fiscale n. 00832400154.

Specialità medicinale: PARO:

«0,5 g crema» un tubo da 20 g - A.I.C. n. 025752015,

è ora trasferita alla società: Novel O.T.C. S.r.l., con sede in viale Tunisia, 43, Milano, con codice fiscale n. 11872410151.

Produzione, controllo e confezionamento: Cosmo S.p.a., via C. Colombo, 1, Lainate (Milano).

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3264

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Atenololo Clortalidone Recogen».

Estratto decreto n. 187 del 28 gennaio 2000

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Recogen S.r.l., con sede in via Matteo Civitali, 1, Milano, con codice fiscale n. 11730170153.

Specialità medicinale: ATENOLOLO CLORTALIDONE RECOGEN.

Confezione:

A.I.C. n. 033054014 - «50 mg/12,5 mg compresse» 28 compresse uso orale;

A.I.C. n. 033054026 - «100 mg/25 mg compresse» 28 compresse uso orale,

è ora trasferita alla società: Ratiopharm GmbH, con sede in Graf-Arco Strasse 3, Ulm, Germania, rappresentata dalla società Ratiopharm Italia S.r.l., con sede in viale Monza, 270, Milano, con codice fiscale n. 12582960154.

Con variazione della denominazione della specialità in: Atenololo Clortalidone Ratiopharm.

Produzione, confezionamento e controllo: la produzione, il confezionamento ed i controlli vengono effettuati presso l'officina farmaceutica Doppel Farmaceutici S.r.l., con sede in Stradone Farnese, 118, Piacenza, la sola produzione della specialità viene effettuata anche presso l'officina Merckle GmbH, con sede Ludwig-Merckle Strasse, 3, Blaubeuren (Germania), mentre il confezionamento ed i controlli anche presso la suddetta Merckle GmbH, ma con sede in Graf-Arco Strasse, 3, Ulm (Germania).

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3265

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tubercolina PPD».

Estratto decreto n. 188 del 28 gennaio 2000

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società American Cyanamid Company, Pearl River, New York - U.S.A., rappresentata in Italia dalla società Wyeth Lederle S.p.a., con sede in via Nettunense, 90, Aprilia (Latina), con codice fiscale n. 00130300874.

Specialità medicinale: TUBERCOLINA PPD.

Confezione: A.I.C. n. 020257010 - Tine test 25 test,

è ora trasferita alla società: Wyeth Europa Limited, con sede in Huntercombe Lane South, Taplow, Maidenehead, Berkshire, Gran Bretagna, rappresentata dalla società Wyeth Lederle S.p.a., con sede in via Nettunense, 90, Aprilia (Latina), con codice fiscale n. 00130300874.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3266

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «HRF»

Estratto decreto n. 189 del 28 gennaio 2000

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Wyeth-Ayerst Canada Inc., con sede in 1025, Boulevard Marcel-Laurin, Saint-Laurent (Montreal) Quebec, Canada, rappresentata dalla società Wyeth Lederle S.p.a., con sede in via Nettunense, 90, 04011 Aprilia (Latina), codice fiscale n. 00130300874.

Specialità medicinale: HRF.

Confezione: A.I.C. n. 024333015 - flac. liof. 0,1 mg + f solv,

è ora trasferita alla società: Wyeth Europa Limited, con sede in Huntercombe Lane South, Taplow, Maidenehead, Berkshire, Gran Bretagna, rappresentata dalla società Wyeth Lederle S.p.a., con sede in via Nettunense, 90, Aprilia (Latina), con codice fiscale n. 00130300874.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3267

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Boniderma»

Estratto decreto n. 190 del 28 gennaio 2000

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Laboratori prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l., con sede in via Tiburtina, 1004, Roma, con codice fiscale n. 08205300588.

Specialità medicinale: BONIDERMA:

pomata 20 g - A.I.C. n. 022105011;

pomata 30 g - A.I.C. n. 022105023,

è ora trasferita alla società: Bioethical S.r.l., con sede in via Cadore, 7, Soresina (Cremona), con codice fiscale n. 01195070196.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3386

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Kredex»

Estratto decreto n. 192 del 28 gennaio 2000

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società SmithKline Beecham S.p.a., con sede in via Zambelletti, Baranzate di Bollate (Milano), con codice fiscale n. 03524320151.

Specialità medicinale: KREDEX:

15 compresse divisibili 50 mg - A.I.C. n. 027605029;

«6,25» 14 compresse divisibili uso orale 6,25 mg - A.I.C. n. 027605031;

«6,25» 28 compresse divisibili uso orale 6,25 mg - A.I.C. n. 027605043;

«6,25» 56 compresse divisibili uso orale 6,25 mg - A.I.C. n. 027605056;

«12,5» 28 compresse divisibili uso orale 12,5 mg - A.I.C. n. 027605068;

«12,5» 56 compresse divisibili uso orale 12,5 mg - A.I.C. n. 027605070;

«25» 56 compresse divisibili uso orale 25 mg - A.I.C. n. 027605082;

«3,125» 28 compresse divisibili uso orale 3,125 mg - A.I.C. n. 027605094;

«25» 28 compresse divisibili 25 mg - A.I.C. n. 027605106,

è ora trasferita alla società: Robin S.r.l., con sede in piazzale Durante Francesco, 11, Milano, con codice fiscale n. 06013710154.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3387

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Clusivol»

Estratto decreto n. 193 del 28 gennaio 2000

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Ayerst Laboratories Inc, con sede in Rouses Point, New York 12979-1497, Stati Uniti d'America, rappresentata dalla società Wyeth Lederle S.p.a., con sede in via Nettunense, 90, Aprilia (Latina), con codice fiscale n. 00130300874.

Specialità medicinale: CLUSIVOL:

25 capsule - A.I.C. n. 005616014;

sciroppo 120 ml - A.I.C. n. 005616026,

è ora trasferita alla società: Wyeth Europa Limited, con sede in Huntercombe Lane South, Taplow, Maidenehead, Berkshire, Gran Bretagna, rappresentata dalla società Wyeth Lederle S.p.a., con sede in via Nettunense, 90, Aprilia (Latina), con codice fiscale n. 00130300874.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3388

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aciclovir»

Estratto decreto n. 194 del 28 gennaio 2000

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Ravizza farmaceutici S.p.a., con sede in via Europa, 35 - Muggiò (Milano), con codice fiscale n. 08501270154.

Specialità medicinale: ACICLOVIR.

Confezioni:

A.I.C. n. 033731011/G - «400 mg compresse» 25 compresse;

A.I.C. n. 033731023/G - «800 mg compresse» 25 compresse;

A.I.C. n. 033731035/G - «8% sospensione orale» flacone 100 ml;

A.I.C. n. 033731047/G - «5% crema» tubo da 3 g,

è ora trasferita alla società: GNR S.p.a., con sede in via Europa, 35 - Muggiò (Milano), con codice fiscale n. 00795170158.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3268

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dantrium»

Estratto decreto n. 195 del 28 gennaio 2000

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Procter & Gamble Pharmaceuticals Inc., con sede in Cicinnati, Ohio, U.S.A., rappresentata in Italia dalla società Dott. Formenti S.p.a., con sede in via Correggio, 43 - Milano, con codice fiscale n. 00795180157.

Specialità medicinale: DANTRIUM.

Confezione: iv 1 flacone 20 mg - A.I.C. n. 024372070,

è ora trasferita alla società: Dott. Formenti S.p.a., con sede in via Correggio, 43 - Milano, con codice fiscale n. 00795180157.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3390

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Acidrine»

Estratto decreto n. 196 del 28 gennaio 2000

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Solvay Pharma S.a., con sede in 42, Rue Rouget de Lisle, 92151 Suresnes (Francia), rappresentata dalla società Solvay Pharma S.p.a., con sede in via Marco Polo, 38 - 10095 Grugliasco (Torino), codice fiscale n. 05075810019.

Specialità medicinale: ACIDRINE.

Confezione: A.I.C. n. 023447016 - «Compresse» 40 compresse,

è ora trasferita alla società: Teofarma S.r.l., con sede in via Fratelli Cervi, 8 - Valle Salimbene (Pavia), con codice fiscale n. 01423300183.

Produzione, confezionamento e controllo: Teofarma S.r.l., con sede in viale Certosa, 8/a - Pavia.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3269

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cervidil»

Estratto decreto n. 197 del 28 gennaio 2000

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Ono Pharmaceutical Co Ltd, con sede in 14 Doshomachi-2-Chome- Higasiku, Osaka, Giappone.

Specialità medicinale: CERVIDIL.

Confezione: A.I.C. n. 026028011 - 1 candeletta vaginale 1 mg,

è ora trasferita alla società: Serono Pharma S.p.a., con sede in via Casilina, 125 - Roma, con codice fiscale n. 03636901005.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3270

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Azitrocin»

Estratto decreto n. 198 del 28 gennaio 2000

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Roerig farmaceutici italiana S.p.a., con sede in strada statale 156, km 50 - Latina, con codice fiscale n. 06320490581.

Specialità medicinale: AZITROCIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 027897014 - 6 capsule 250 mg;

A.I.C. n. 027897026 - 1 flac. polvere sospensione estemp. 1,5 g;

A.I.C. n. 027897040 - 3 compresse 500 mg;

A.I.C. n. 027897053 - «Nipio» polvere sospensione orale 1 flacone 600 mg;

A.I.C. n. 027897065 - «Sachets 100» 3 sachets 100 mg;

A.I.C. n. 027897077 - «Sachets 150» 3 sachets 150 mg;

A.I.C. n. 027897089 - «Sachets 200» 3 sachets 200 mg;

A.I.C. n. 027897091 - «Sachets 300» 3 sachets 300 mg;

A.I.C. n. 027897103 - «Sachets 400» 3 sachets 400 mg;

A.I.C. n. 027897115 - «Avium 600» 8 compresse 600 mg,

è ora trasferita alla società: Bioindustria farmaceutici S.r.l., con sede in strada statale 156, km 50 - Borgo San Michele, Latina, con codice fiscale n. 00885470062.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3271

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Etodolac Cremgel»

Estratto decreto n. 199 del 28 gennaio 2000

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Montefarmaco S.p.a., con sede in via Turati, 3 - 20121 Milano, codice fiscale n. 00742960156.

Specialità medicinale: ETODOLAC CREMGEL.

Confezione: gel 50 g 10% - A.I.C. n. 028289015,

è ora trasferita alla società: Bruno farmaceutici S.r.l., con sede in via Salvatore Quasimodo, 136 - Roma, codice fiscale n. 05038691001.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3392

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diltiazem Recordati».

Estratto decreto n. 200 del 28 gennaio 2000

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della specialità medicinale DILTIAZEM RECORDATI fino ad ora intestata alla società:

vecchio titolare A.I.C.: Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a., via Civitali, 1 - 20148 Milano, codice fiscale n. 00748210150,

è ora trasferita alla società:

nuovo titolare A.I.C.: EG S.p.a, via Scarlatti Domenico, 31 - 20124 Milano, codice fiscale n. 12432150154.

Con conversione dell'autorizzazione a «medicinale generico», e conseguente variazione della denominazione in:

specialità medicinale: DILTIAZEM;

confezioni:

«120 mg capsule rigide a rilascio modificato» 28 capsule rigide a rilascio modificato - A.I.C. n. 032808014/G;

«180 mg capsule rigide a rilascio modificato» 28 capsule rigide a rilascio modificato - A.I.C. n. 032808026/G;

«240 mg capsule rigide a rilascio modificato» 28 capsule rigide a rilascio modificato - A.I.C. n. 032808038/G.

Officina di produzione, confezionamento e controllo: è confermata la produzione delle capsule in «bulk» da parte dell'officina farmaceutica Pharmatec International S.r.l., con sede in via Domenico Scarlatti, 30 - Milano, mentre il confezionamento ed i controlli sono effettuati presso l'officina farmaceutica Doppel farmaceutici S.r.l., con sede in Stradone Farnese, 118 - Piacenza.

Il prezzo delle confezioni del medicinale generico sopraindicato sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3394

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Serad»

Estratto decreto n. 202 del 28 gennaio 2000

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Pfizer italiana S.p.a., con sede in strada statale 156, km 50 - Borgo San Michele (Latina), con codice fiscale n. 00192900595.

Specialità medicinale: SERAD.

Confezione: A.I.C. n. 027755014 - «50 mg capsule rigide» 15 capsule rigide,

è ora trasferita alla società: Pfizer Consumer Health Care S.r.l., con sede in strada statale 156, km 50 - Borgo San Michele (Latina), con codice fiscale n. 04866591003.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3272

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Effetre»

Estratto decreto n. 203 del 28 gennaio 2000

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Farma 3 S.r.l., con sede in via Solferino, 42 - Meda (Milano), con codice fiscale n. 04434210151.

Specialità medicinale: EFFETRE.

Confezioni:

A.I.C. n. 034521017 - «1 g/100 ml soluzione cutanea» flacone 250 ml;

A.I.C. n. 034521029 - «1 g/100 ml soluzione cutanea» fustino 5 l;

A.I.C. n. 034521031 - «1 g/100 ml soluzione cutanea» flacone 1 l,

è ora trasferita alla società: Pietrasanta Pharma S.r.l., con sede in via S. Francesco, 67 - Viareggio (Lucca), con codice fiscale n. 01194030464.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3273

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eparsil»

Estratto decreto n. 204 del 28 gennaio 2000

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della socieà Pulitzer italiana S.r.l., con sede in via Tiburtina, 1004 - Roma, con codice fiscale n. 03589790587.

Specialità medicinale: EPARSIL.

Confezioni:

A.I.C. n. 023831023 - 30 capsule 140 mg;

A.I.C. n. 023831035 - 30 bustine gran. eff. 200 mg,

è ora trasferita alla società: Remedia S.r.l., con sede in via Degli Obizzi, 40 - Roma, con codice fiscale n. 05411231003.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3274

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Clavucar»

Estratto decreto n. 206 del 28 gennaio 2000

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Pocter & Gamble S.p.a., con sede in viale Cesare Pavese, 385 - Roma, con codice fiscale n. 05269321005.

Specialità medicinale: CLAVUCAR.

Confezioni:

A.I.C. n. 027594011 - 1200 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flac.no + 1 fiala;

A.I.C. n. 027594023 - 3200 mg polvere per soluzione per infusione endovenosa 1 flac.no,

è ora trasferita alla società: Geymonat S.p.a., con sede in via S. Anna n. 2 - Anagni (Frosinone), con codice fiscale n. 00192260602.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3275

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nabuser»

Estratto decreto n. 207 del 28 gennaio 2000

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Procter & Gamble S.p.a., con sede in viale Cesare Pavese, 385 - Roma, con codice fiscale n. 05269321005.

Specialità medicinale: NABUSER.

Confezioni:

A.I.C. n. 026673057 - 30 compresse rivestite 1 g;

A.I.C. n. 026673069 - 30 bustine 1 g,

è ora trasferita alla società: Geymonat S.p.a., con sede in via S. Anna n. 2 - Anagni (Frosinone), con codice fiscale n. 00192260602.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3276

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Acqua borica», «Alcool saponato», «Amido glicerolato», «Antiscottatura», «Argento Proteinato», «Blu di metilene», «Calcio carbonato e magnesio idrossido», «Canfora», «Carbone composto», «Chinina solfato», «Citromagnesiaca limonata», «Cotone emostatico», «Cristal violetto», «Fosfato sodico acido», «Fucsina Fenica», «Glicerina Fenica», «Glicerolo», «Glicerolo camomilla e malva», «Iodio», «Iodio iodurato», «Ipecacuana», «Ittiolo», «Lassativi vegetali», «Lidocaina cloridrato e idrocortisone acetato», «Lievito di birra», «Litio carbonato», «Matita emostatica», «Merbromina», «Microclismi di glicerina Viti», «Miele rosato», «Olio di ricino», «Olio di vaselina», «Olio gomenolato», «Paracetamolo», «Pasta di Lassar», «Potassio Permanganato», «Prometazina», «Salicilico», «Sangen», «Sodio bicarbonato», «Solfo alcalino», «Supposte di glicerina Viti», «Talco mentolato», «Tusseval», «Vaselina borica», «Vitialgin», «Zinco all'acqua» e «Zinco ossido».

Estratto decreto n. 208 del 28 gennaio 2000

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità fino ad ora registrate a nome della società Boots Healthcare Marco Viti farmaceutici S.p.a., con sede in via Tarantelli, 13/15 - Mozzate (Como), con codice fiscale n. 06325010152.

Specialità medicinale: ACQUA BORICA:
3% flacone 200 ml - A.I.C. n. 030318012/G;
3% flacone 500 ml - A.I.C. n. 030318024/G.

Specialità medicinale: ALCOOL SAPONATO:
flacone 100 ml - A.I.C. n. 030319014/G;
flacone 200 ml - A.I.C. n. 030319026/G;
flacone 100 ml - A.I.C. n. 030319038/G.

Specialità medicinale: AMIDO GLICEROLATO:
tubo 30 g - A.I.C. n. 030320016/G.

Specialità medicinale: ANTISCOTTATURA:
unguento tubo 30 g - A.I.C. n. 030321018/G.

Specialità medicinale: ARGENTO PROTEINATO:
0,5% flaconcino gocce 10 ml - A.I.C. n. 030322010/G;
1% flaconcino gocce 10 ml - A.I.C. n. 030322022/G;
2% flaconcino gocce 10 ml - A.I.C. n. 030322034/G.

Specialità medicinale: BLU DI METILENE:
1% flacone 25 ml - A.I.C. n. 030323012/G.

Specialità medicinale: CALCIO CARBONATO E MAGNESIO IDROSSIDO:
30 compresse 150 mg - A.I.C. n. 030324014/G.

Specialità medicinale: CANFORA:
soluzione idroalcoolica 10% flacone 100 g - A.I.C. n. 030325017/G;
soluzione oleosa 10% flacone 100 g - A.I.C. n. 030325029/G.

Specialità medicinale: CARBONE COMPOSTO:
20 compresse - A.I.C. n. 030326019/G.

Specialità medicinale: CHININA SOLFATO:
20 compresse rivestite 250 mg - A.I.C. n. 030327011/G.

Specialità medicinale: CITROMAGNESIACA LIMONATA:
4 compresse aroma limone - A.I.C. n. 030342012/G;
4 compresse aroma arancio - A.I.C. n. 030342024/G.

Specialità medicinale: COTONE EMOSTATICO:
flacone 3,75 g - A.I.C. n. 030328013/G.

Specialità medicinale: CRISTAL VIOLETTO:
1% soluzione flacone 25 g - A.I.C. n. 030329015/G.

Specialità medicinale: FOSFATO SODICO ACIDO:
clisma flacone 120 ml - A.I.C. n. 030330017/G.

Specialità medicinale: FUCSINA FENICA:
soluzione idroalcoolica 0,3%, flacone 25 g - A.I.C. n. 030331019/G.

Specialità medicinale: GLICERINA FENICA:
gocce flaconi 10 g - A.I.C. n. 030332011/G.

Specialità medicinale: GLICEROLO:
6 supposte 750 mg - A.I.C. n. 030334015/G;
6 supposte 1500 mg - A.I.C. n. 030334027/G;
6 supposte 2500 mg - A.I.C. n. 030334039/G;
12 supposte 2500 mg - A.I.C. n. 030334041/G;
18 supposte 2500 mg - A.I.C. n. 030334054/G.

Specialità medicinale: GLICEROLO CAMOMILLA E MALVA:
6 microclismi 3 g - A.I.C. n. 030333013/G;
6 microclismi 6 g - A.I.C. n. 030333025/G;
6 microclismi 9 g - A.I.C. n. 030333037/G.

Specialità medicinale: IODIO:
soluzione idroalcoolica «I» flacone 10 ml - A.I.C. n. 030336010/G;
soluzione idroalcoolica «I» flacone 25 ml - A.I.C. n. 030336022/G;
soluzione idroalcoolica «I» flacone 50 ml - A.I.C. n. 030336034/G;
soluzione idroalcoolica «I» flacone 1000 ml - A.I.C. n. 030336046/G;
soluzione idroalcoolica «II» flacone 25 ml - A.I.C. n. 030336059/G;
soluzione glicerica flacone 30 g - A.I.C. n. 030336061/G.

Specialità medicinale: IODIO IODURATO:
unguento flacone 100 g - A.I.C. n. 030335018/G;
unguento flacone 1000 g - A.I.C. n. 030335020/G.

Specialità medicinale: IPECACUANA:
sciroppo emetico flacone 100 ml - A.I.C. n. 030337012/G.

Specialità medicinale: ITTIOLO:
10% unguento 30 g - A.I.C. n. 030338014/G;
10% unguento 50 g - A.I.C. n. 030338026/G;
20% unguento 30 g - A.I.C. n. 030338038/G;
20% unguento 50 g - A.I.C. n. 030338040/G.

Specialità medicinale: LASSATIVI VEGETALI:
10 compresse rivestite - A.I.C. n. 030339016/G.

Specialità medicinale: LIDOCAINA CLORIDRATO E IDROCORTISONE ACETATO:
1,5% + 1% crema 30 g - A.I.C. n. 030340018/G.

Specialità medicinale: LIEVITO DI BIRRA:
20 compresse 400 mg - A.I.C. n. 030341010/G.

Specialità medicinale: LITIO CARBONATO:
50 compresse 300 mg - A.I.C. n. 030343014/G.

Specialità medicinale: MATITA EMOSTATICA:
1 matita - A.I.C. n. 030344016/G.

Specialità medicinale: MERBROMINA:
2% flacone 30 ml - A.I.C. n. 030345019/G.

Specialità medicinale: MICROCLISMI DI GLICERINA VITI:
AD 6 microclismi 9 g - A.I.C. n. 027857010/G.

Specialità medicinale: MIELE ROSATO:
flacone 30 g - A.I.C. n. 030346011/G;
flacone 60 g - A.I.C. n. 030346023/G.

Specialità medicinale: OLIO DI RICINO:
10 capsule 1g - A.I.C. n. 030347013/G.

Specialità medicinale: OLIO DI VASELINA:
emulsione 40% flacone 200 g - A.I.C. n. 030348015/G.

Specialità medicinale: OLIO GOMENOLATO:
1% flacone 10 g - A.I.C. n. 030349017/G;
2% flacone 20 g - A.I.C. n. 030349029/G.

Specialità medicinale: PARACETAMOLO:
20 compresse 500 mg - A.I.C. n. 030350019/G.

Specialità medicinale: PASTA DI LASSAR:
tubo 50 g - A.I.C. n. 030351011/G;
barattolo 1000 g - A.I.C. n. 030351023/G.

Specialità medicinale: POTASSIO PERMANGANATO:
10 compresse 250 mg - A.I.C. n. 030352013/G.

Specialità medicinale: PROMETAZINA:
2% crema 30 g - A.I.C. n. 030353015/G.

Specialità medicinale: SALICILICO:
unguento 2% tubo 30 g - A.I.C. n. 030354017/G;
unguento 5% tubo 30 g - A.I.C. n. 030354029/G;
unguento 10% tubo 30 g - A.I.C. n. 030354031/G.

Specialità medicinale: SANGEN:
collutorio flacone nebulizz. 50 ml - A.I.C. n. 033906013;
fazzoletto imbevuto di soluz. 6 bustine - A.I.C. n. 033906025;
fazzoletto imbevuto di soluz. 12 bustine - A.I.C. n. 033906037;
collirio flacone 10 ml - A.I.C. n. 033906049.

Specialità medicinale: SODIO BICARBONATO:
20 compresse 500 mg - A.I.C. n. 030355010/G.

Specialità medicinale: SOLFO ALCALINO:
50 g - A.I.C. n. 030356012/G;
100 g - A.I.C. n. 030356024/G;
1000 g - A.I.C. n. 030356036/G.

Specialità medicinale: SUPPOSTE DI GLICERINA VITI:
AD 6 supposte 2,5 g - A.I.C. n. 027880018;
AD 12 supposte 2,5 g - A.I.C. n. 027880020;
AD 18 supposte 2,5 g - A.I.C. n. 027880032.

Specialità medicinale: TALCO MENTOLATO:
polvere 1% flacone 100 g - A.I.C. n. 030357014/G.

Specialità medicinale: TUSSEVAL:
sciroppo g 125 - A.I.C. n. 019613049/G.

Specialità medicinale: VASELINA BORICA:
unguento 3% tubo 30 g - A.I.C. n. 030358016/G;
unguento 3% tubo 50 g - A.I.C. n. 030358028/G.

Specialità medicinale: VITIALGIN:
2 compresse - A.I.C. n. 010220046;
10 compresse - A.I.C. n. 010220059;
20 compresse - A.I.C. n. 010220061.

Specialità medicinale: ZINCO ALL'ACQUA:
100 g - A.I.C. n. 030359018/G;
1000 g - A.I.C. n. 030359020/G.

Specialità medicinale: ZINCO OSSIDO:

?tpprev=1› unguento tubo 30 g - A.I.C. n. 030360010/G,

sono ora trasferite alla società:

Marco Viti farmaceutici S.p.a., con sede in via Tarantelli, 13/15, Mozzate, (Como), con codice fiscale n. 02489250130.

I lotti delle specialità prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3397

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Polioral»

Estratto decreto M.C.R. n. 211 del 28 gennaio 2000

Specialità medicinale: POLIORAL, nelle forme e confezioni:

«sospensione orale» 1 flacone contagocce da 10 dosi - A.I.C. n. 020297038;

«sospensione orale» 1 flacone contagocce da 20 dosi - A.I.C. n. 020297040.

Titolare A.I.C.: società Chiron p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Siena, via Fiorentina n. 1, codice fiscale n. 01392770465.

Modifiche apportate:

Confezione: in sostituzione delle confezioni:

«sospensione orale» 1 flacone contagocce da 10 dosi - A.I.C. n. 020297038;

«sospensione orale» 1 flacone contagocce da 20 dosi - A.I.C. n. 020297040.

Sono autorizzate le confezioni:

«sospensione orale» 10 contenitori da 10 dosi ciascuno (confezione multipla);

«sospensione orale» 10 contenitori da 20 dosi ciascuno (confezione multipla).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993:

«sospensione orale» 10 contenitori da 10 dosi ciascuno (confezione multipla);

A.I.C. n. 020297089 (in base 10), 0MCFD1 (in base 32);

classe: «C»;

«sospensione orale» 10 contenitori da 20 dosi ciascuno (confezione multipla);

A.I.C. n. 020297091 (in base 10) - 0MCFD3 (in base 32);

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: ogni dose contiene:

principi attivi: non meno di 1.000.000 $TCID_{50}$ di tipo 1 (ceppo L Sc 2 ab); non meno di 100.000 $TCID_{50}$ di tipo 2 (ceppo P 712 Ch 2 ab); non meno di 300.000 $TCID_{50}$ di tipo 3 (ceppo Leon 12 a_1 b);

eccipienti: cloruro di magnesio 9,5 mg e arginina 1,0 mg (stabilizzanti), lattalbumina non superiore a 0,25 mg e rosso fenolo (indicatore di pH): sodio cloruro, potassio cloruro, calcio cloruro, glucosio, sodio fosfato, magnesio solfato, potassio fosfato, terreno 199, acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 0,1 ml, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti). Possono essere presenti tracce di kanamicina e neomicina solfato, rispettivamente in quantità non superiori a 5 microgrammi/dose, quali residui del processo produttivo.

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva negli individui suscettibili alla poliomelite.

I lotti già prodotti contraddistinti dai numeri A.I.C. 020297038 e 020297040 possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3277

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Oftalzina»

Estratto decreto M.C.p.R. n. 217 del 28 gennaio 2000

Specialità medicinale: OFTALZINA, nella forma e confezione: «10 g collirio, soluzione» flacone - A.I.C. n. 007420021.

Titolare A.I.C.: società Laboratorio Farmaceutico SIT - Specialità igienico-terapeutiche r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Mede (Pavia), via Cavour n. 70, codice fiscale n. 01108720598.

Modifiche apportate.

Composizione: la composizione ora autorizzata è la seguente, 100 ml contengono:

principi attivi: procaina cloridrato 0,10 g; nafazolina nitrato 0,02 g;

eccipienti: sodio cloruro, clorexidina acetato, acqua per preparazioni iniettabili, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«10 g collirio, soluzione» flacone;

A.I.C. n. 007420033 (in base 10) - 072G41 (in base 32);

classe: «C».

Indicazioni terapeutiche: vasocostrittore, decongestionante, in tutti gli stati iperemici della congiuntiva.

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermata la classificazione come medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione, (art. 3 del decrreto legislativo n. 539/1992).

I lotti già prodotti contraddistinti dal numero A.I.C. 007420021 recanti la composizione precedentemente autorizzata non possono essere mantenuti in commercio a decorrere dal centottantunesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3278

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lattulosio Giuliani».

Estratto decreto M.C.R. n. 241 del 28 gennaio 2000

Specialità medicinale: LATTULOSIO GIULIANI, nelle varie forme e confezioni:

«3 g polvere per soluzione orale» 30 bustine - A.I.C. n. 027302013;

«10 g polvere per soluzione orale» 20 bustine - A.I.C. n. 027302025.

Titolare A.I.C.: società Giuliani p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Palagi n. 2, codice fiscale n. 00752450155.

Modifiche apportate: confezione:

in sostituzione delle confezioni:

«3 g polvere per soluzione orale» 30 bustine - A.I.C. n. 027302013;

«10 g polvere per soluzione orale» 20 bustine - A.I.C. n. 027302025.

sono autorizzate le confezioni:

«3 g polvere per soluzione orale» 20 bustine;

«10 g polvere per soluzione orale» 10 bustine.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993:

«3 g polvere per soluzione orale» 20 bustine;

A.I.C. n. 027302037 (in base 10), 0U164P (in base 32);

classe: «C»;

«10 g polvere per soluzione orale» 10 bustine;

A.I.C. n. 027302049 (in base 10), 0U1651 (in base 32);

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica, medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

ogni bustina da 3 g contiene:

principio attivo: lattulosio 3 g;

ogni bustina da 10 g contiene:

principio attivo: lattulosio 10 g;

Produttore: la produzione il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopracitata è effettuata da: Società Sigmar Italia r.l. nello stabilimento sito in via Sombreno n. 11, Almè (Bergamo).

Indicazione terapeutiche: stipsi.

I lotti già prodotti contraddistinti dai numeri A.I.C. n. 027302013 e A.I.C. n. 027302025 in precedenza autorizzati, possono essere mantenuti in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3401

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Neutrolac»

Estratto decreto n. 255 del 28 gennaio 2000

Specialità medicinale: NEUTROLAC, nella forma e confezione 36 compresse masticabili (A.I.C. n. 016371027).

Titolare A.I.C.: Società laboratorio farmaceutico SIT - Specialità igienico-terapeutiche r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Mede (Pavia), via Cavour n. 70, codice fiscale n. 01108720598.

Modifiche apportate:

composizione: la composizione ora autorizzata è la seguente:

ogni compressa contiene:

principi attivi: calcio carbonato 0,279 g, alluminio idrossido gel essiccato 0,137 g, magnesio trisilicato 0,137 g. Latte magro vaccino in polvere (eliminato);

eccipienti: saccarosio, glucosio, polivinilpirrolidone, essenza menta piperita, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

confezione: in sostituzione della confezione: 36 compresse masticabili (A.I.C. n. 016371027), è autorizzata la confezione: «compresse masticabili» blister 36 compresse.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993:

«compresse masticabili» blister 36 compresse;

A.I.C. n. 016371054 (in base 10), 0HMMCG (in base 32);

classe: «C».

Produttore: la produzione della specialità medicinale sopracitata sarà effettuata come di seguito specificato:

produzione e confezionamento da: Società Sofar p.a. nello stabilimento sito in Trezzano Rosa (Milano);

operazioni terminali di controllo da: Società Bayer p.a. nello stabilimento sito in Garbagnate Milanese (Milano);

produzione, controllo e confezionamento anche dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Mede (Pavia), via Cavour n. 70.

Indicazione terapeutiche: trattamento sintomatico dell'iperacidità (dolore e bruciore di stomaco).

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermata la classificazione come medicinale non soggetto a prescrizione medica, medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

I lotti già prodotti contraddistinti dal numero A.I.C. n. 016371027 recanti la composizione precedentemente autorizzata non possono essere mantenuti in commercio a decorrere dal centottantunesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3402

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Giasion»

Estratto decreto M.F.R. n. 286 del 1º febbraio 2000

Specialità medicinale: GIASION, nella forma e confezione: «60 g granulato per uso orale», 1 flacone - A.I.C. n. 029518038.

Titolare A.I.C.: Zambon Group S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Vicenza, via della Chimica n. 9, codice fiscale n. 0691950240.

Modifiche apportate:

forma farmaceutica: in sostituzione della forma e confezione: «60 g granulato per uso orale», 1 flacone - A.I.C. n. 029518038 è ora autorizzata la forma e confezione: «100 mg/5 ml sciroppo», flacone 150 ml.

La produzione, i controlli ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata continuano ad essere effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Vicenza, via della Chimica n. 9.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«100 mg/5 ml», flacone da 150 ml;

A.I.C. n. 029518040 (in base 10) - 0W4U6S (in base 32).

Composizione: un flacone contiene:

principio attivo: acetilcisteina 3 g;

eccipienti: metile-p-idrossibenzoato, sodio benzoato, sodio edetato, sodio carbossimetilcellulosa, aroma lampone, sodio saccarinato, sodio idrossido, acqua depurata q.b. a (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle affezioni respiratorie caratterizzate da ipersecrezione densa e vischiosa: bronchite acuta, bronchite cronica e sue riacutizzazioni, enfisema polmonare, mucoviscidosi e broncochiectasie.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992).

I lotti già prodotti, contraddistinti dal numero di A.I.C. in precedenza attribuito, non possono essere più venduti a decorrere dal centottantunesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3279

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Algocor»

Estratto decreto n. 288 dell'11 febbraio 2000

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Ravizza Farmaceutici S.p.a., con sede in via Europa, 35, Muggiò (Milano), con codice fiscale n. 08501270154.

Specialità medicinale: ALGOCOR.

Confezione:

A.I.C. n. 025817014 - «25 mg compresse» blister 50 compresse;

A.I.C. n. 025817026 - «50 mg compresse» blister 50 compresse;

A.I.C. n. 025817038 - «2 mg/5 ml soluzione iniettabile» 5 fiale;

A.I.C. n. 025817040 - «100 mg compresse a rilascio prolungato» blister 30 compresse a rilascio prolungato,

è ora trasferita alla società: Teofarma S.r.l., con sede in via Fratelli Cervi, 8, Valle Salimbene (Pavia), con codice fiscale n. 01423300183.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3280

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dobren»

Estratto decreto n. 289 dell'11 febbraio 2000

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Ravizza Farmaceutici S.p.a., con sede in via Europa, 35, Muggiò (Milano), con codice fiscale n. 08501270154.

Specialità medicinale: DOBREN.

Confezione:

A.I.C. n. 022576019 - im 6 fiale 2 ml 100 mg;

A.I.C. n. 022576021 - 30 compresse 50 mg;

A.I.C. n. 022576033 - 24 compresse 100 mg;

A.I.C. n. 022576045 - 20 compesse 200 mg;

A.I.C. n. 022576058 - soluzione os 200 ml 0,5%,

è ora trasferita alla società Teofarma S.r.l., con sede in via Fratelli Cervi, 8, Valle Salimbene (Pavia), con codice fiscale n. 01423300183.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3281

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pausal»

Estratto decreto n. 290 dell'11 febbraio 2000

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Farmades S.p.a., con sede in via di Tor Cervara, 282, Roma, con codice fiscale n. 00400380580.

Specialità medicinale: PAUSAL.

Confezione: A.I.C. n. 028071013 - 21 compresse rivestite,

è ora trasferita alla società: Theramex S.p.a., con sede in via Luigi Mancinelli, 11, Milano, con codice fiscale n. 12839400152.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3282

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Protiaden»

Estratto decreto n. 291 dell'11 febbraio 2000

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società GNR S.p.a., con sede in via Europa, 35, Muggiò (Milano), con codice fiscale n. 00795170158.

Specialità medicinale: PROTIADEN.

Confezione:

A.I.C. n. 025201029 - «mite» 60 capsule 25 mg;

A.I.C. n. 025201031 - 30 confetti 75 mg,

è ora trasferita alla società: Teofarma S.r.l., con sede in via Fratelli Cervi, 8, Valle Salimbene (Pavia), con codice fiscale n. 01423300183.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3283

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cepim»

Estratto decreto n. 292 dell'11 febbraio 2000

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Upsamedica S.p.a., con sede in viale Filippetti, 37, Milano, con codice fiscale n. 09649610152.

Specialità medicinale: CEPIM.

Confezione:

A.I.C. n. 028896013 - «500 mg/1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 1,5 ml;

A.I.C. n. 028896025 - «1000 mg/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 3 ml,

è ora trasferita alla società: Polifarma S.p.a., con sede in via Tor Sapienza, 138, Roma, con codice fiscale n. 00403210586.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3284

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Octilia»

Estratto decreto n. 293 dell'11 febbraio 2000

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società S.I.F.I. S.p.a., con sede in via Nicola Coviello, 15/B, Catania, con codice fiscale n. 00122890874.

Specialità medicinale: OCTILIA.

Confezione: A.I.C. n. 024507016 - flacone collirio 8 ml,

è ora trasferita alla società: S.p.a. Italiana Laboratori Bouty, con sede in via Vanvitelli, 4, Milano, con codice fiscale n. 00844760157.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3285

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Salonpas»

Estratto decreto n. 294 dell'11 febbraio 2000

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate confezioni relative alla specialità medicinale Salonpas fino ad ora registrate a nome della società Hisamitsu Pharmaceutical Co. Inc., con sede in Tokio (Giappone), rappresentata in Italia dalla società Farmila farmaceutici Milano S.r.l., con sede in via E. Fermi, 50, Settimo Milanese (Milano), con codice fiscale n. 07486020154.

Specialità medicinale: SALONPAS.

Confezione:

A.I.C. n. 022511063 - 10 cerotti medicati;

A.I.C. n. 022511113 - bomboletta spray 250 ml;

A.I.C. n. 022511137 - «E» 2 cerotti medicati;

A.I.C. n. 022511176 - bomboletta spray 80 ml;

A.I.C. n. 022511188 - bomboletta spray 120 ml.

Sono ora trasferite alla società: Farmila farmaceutici Milano S.r.l., con sede in via E. Fermi, 50, Settimo Milanese (Milano), con codice fiscale n. 07486020154.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3286

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Falvin»

Estratto decreto n. 295 del 6 marzo 2000

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Farmades S.p.a., con sede in via di Tor Cervara, 282, Roma, con codice fiscale n. 00400380580.

Specialità medicinale: FALVIN.

Confezione:

A.I.C. n. 025982012 - crema 30 g 2%;

A.I.C. n. 025982051 - soluzione nebulizzata 30 ml 2%;

A.I.C. n. 025982149 - 6 ovuli 200 mg;

A.I.C. n. 025982164 - schiuma dermatol. 1 flac. 100 ml;

A.I.C. n. 025982188 - lavanda vaginale 5 flac. 150 ml;

A.I.C. n. 025982190 - 2 ovuli 600 mg;

A.I.C. n. 025982202 - «T» 2 ovuli vag. 1000 mg;

A.I.C. n. 025982214 - 100 g flac. scalp fluid 2%;

A.I.C. n. 025982226 - crema vaginale 78 g 2% + 1 applicatore,

è ora trasferita alla società: Theramex S.p.a., con sede in via Luigi Mancinelli, 11, Milano, con codice fiscale n. 12839400152.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3287

Integrazione del decreto di revoca di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cafiaspirina».

Con il decreto n. 800.5/R.M.8/D47-*bis* del 20 marzo 2000, con decorrenza immediata, la ditta Bayer S.p.a., è stata autorizzata a smaltire le scorte della specialità medicinale CAFIASPIRINA successivamente denominata ASPIRINA ACTIM:

A.I.C. n. 003762111, 4 compresse 0,5 g;

A.I.C. n. 003762135, 20 compresse 0,5 g;

A.I.C. n. 003762147,24 compresse 0,5 g;

A.I.C. n. 003762186,4 compresse 0,3 g;

A.I.C. n. 003762198,20 compresse 0,3 g,

fino alla data di scadenza dell'ultimo lotto prodotto.

00A3540

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Poliflu»

Con decreto n. 800.5/R.M.365/D126 del 20 marzo 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nella confezione indicata:

POLIFLU:

Ad 10 supposte - A.I.C. n. 024913030.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Monsanto italiana S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

00A3510

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sulfile»

Con decreto n. 800.5/R.M.365/D125 del 20 marzo 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nella confezione indicata:

SULFILE:

10 f liof. 200 mg + 10 f solv. - A.I.C. n. 023588027.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Monsanto italiana S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

00A3511

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tiamina Monsanto»

Con decreto n. 800.5/R.M.365/D124 del 20 marzo 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nella confezione indicata:

TIAMINA MONSANTO:

5 fiale soluz. iniett. im 100 mg/2 ml - A.I.C. n. 020450096.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Monsanto italiana S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

00A3512

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ipotensium»

Con decreto n. 800.5/R.M.365/D121 del 17 marzo 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nella confezione indicata:

IPOTENSIUM:

21 compresse 150 mcg - A.I.C. n. 022129035;

42 compresse 0,15 mg - A.I.C. n. 022129047.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Monsanto italiana S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

00A3513

COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA IN MATERIA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI NELLA REGIONE PUGLIA

Proroga dell'ordinanza n. 18/98, così come integrata e modificata dall'ordinanza n. 33/99, esercizio impianto di compostaggio di Molfetta. (Ordinanza n. 56).

IL COMMISSARIO DELEGATO
PER LA EMERGENZA RIFIUTI IN PUGLIA

(Omissis);

Ordina:

1. È disposta, fino al 30 giugno 2000, la proroga degli obblighi di cui all'ordinanza n. 18 del 15 ottobre 1998, così come integrata e modificata dall'ordinanza n. 33 del 15 luglio 1999, concernente l'impianto di compostaggio di Molfetta, posto a servizio dei comuni costituenti i bacini di utenza BA1 e BA2.

Il presente provvedimento è notificato per l'esecuzione al sindaco del comune di Molfetta e ai sindaci dei comuni di Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa di Puglia, Corato, Ruvo di Puglia, Terlizzi, Trani, Bari, Bitonto, Bitritto, Giovinazzo, Modugno e al presidente dell'amministrazione provinciale di Bari. È inviato inoltre, per opportuna conoscenza, al Ministro della sanità, al Ministro dell'ambiente, al sottosegretario del Dipartimento protezione civile, al prefetto di Bari, alla regione Puglia.

Il presente provvedimento è pubblicato per intero nel bollettino ufficiale della regione Puglia, ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

Il provvedimento è altresì pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Bari, 1° marzo 2000

00A3520

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PISA

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della camera di commercio, industria artigianato e agricoltura di Pisa, con deliberazione n. 96 del 13 marzo 2000, visto l'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ha deliberato di nominare quale conservatore dell'ufficio del registro delle, imprese in sostituzione del dott. Luigi Litardi, trasferito in altra sede, il dott. Giuseppe Occhipinti, dirigente della camera di commercio, con decorrenza 1° aprile 2000.

00A3521

CREDIOP S.P.A.

Avviso ai portatori di obbligazioni

Si informa che il Crediop S.p.a. procederà alla scadenza sottoindicata, all'estinzione anticipata del seguente prestito obbligazionario, mediante rimborso alla pari della residua quota dell'emissione:

ISIN IT000574837 9,25% 1996-2001 ottavo rimborso alla data del 1° maggio 2000.

00A3570

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.